

Sommario

SEZIONE I - PARTE I	5
TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO	5
ART. 1 (RISULTATI DIFFERENZIALI BILANCIO DELLO STATO).....	5
TITOLO II MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE	5
ART. 2 (STERILIZZAZIONE CLAUSOLE SALVAGUARDIA IVA E ACCISE)	5
ART. 3 (DEDUCIBILITÀ IMU)	5
ART. 4 (RIDUZIONE DELL'ALIQUTA DELLA CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO)	5
ART. 5 (FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI LAVORATORI DIPENDENTI)	5
ART. 6 (RIDUZIONE TARIFFE INAIL E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESONERO CONTRIBUTIVO).....	5
TITOLO III MISURE PER GLI INVESTIMENTI, LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE	6
ART. 7 (FONDO INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI)	6
ART. 8 (INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI)	7
ART. 9 (EDILIZIA SANITARIA).....	8
ART. 10 (SBLOCCA ITALIA).....	8
ART. 11 (GREEN NEW DEAL)	8
ART. 12 (GREEN MOBILITY).....	10
TITOLO IV RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI	10
ART. 13 (INTEGRAZIONE DEL FONDO CONTRATTI DEL PERSONALE DELLO STATO – RINNOVO CONTRATTUALE).....	10
ART. 14 (LAVORO STRAORDINARIO FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO)	11
ART. 15 (NORME IN MATERIA DI PERSONALE IMPEGNATO IN OPERAZIONE “STRADE SICURE”)	11
ART. 16 (ARMONIZZAZIONE TRATTAMENTI ACCESSORI DEI MINISTERI E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)	11
ART. 17 (FONDO PER L'ARMONIZZAZIONE RETRIBUTIVA E PREVIDENZIALE DEI COMPARTI “SICUREZZA” E “VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO PUBBLICO)	12
ART. 18 (PORTALE RECLUTAMENTO E TRASPARENZA)	12
TITOLO V MISURE PER LA CRESCITA	12
ART. 19 (PROROGA DETRAZIONE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA)	12
ART. 20 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT)	12
ART. 21 (ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI) ...	13
ART. 22 (INCENTIVI FISCALI ALL'ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI E PER L'ECONOMIA CIRCOLARE)	13
ART. 23 (CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0)	14
ART. 24 (PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRALE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI)	14
ART. 25 (BONUS FACCIATE)	14
ART. 26 (NUOVA SABATINI, INVESTIMENTI SUD ED INVESTIMENTI ECO-SOSTENIBILI DELLE PMI).....	14
ART. 27 (FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA)	15
ART. 28 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA RICERCA E ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA E ALL'ISTRUZIONE).....	15
ART. 29 (MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9 E 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 218 - SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124).....	16
ART. 30 (INCENTIVO GENERALE PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE).....	16
ART. 31 (MISURE PREMIALI PER FAVORIRE L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI).....	16
ART. 32 (PIANO STRAORDINARIO DI PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY).....	16
TITOLO VI MISURE PER IL SUD	18
ART. 33 (MODIFICA DELL'ARTICOLO 44 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58)	18
ART. 34 (RAFFORZAMENTO CLAUSOLA INVESTIMENTI 34% AL MEZZOGIORNO E CONTRIBUTO PER INFRASTRUTTURE SOCIALI)	18
ART. 35 (RIFINANZIAMENTO STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE) (200 MILIONI PER IL QUADRIENNIO 2020-2023)	18
ART. 36 (RAFFORZAMENTO ZES).....	18
ART. 37 (PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO)	19

ART. 38 (MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO).....	19
ART. 39 (MISURA “RESTO AL SUD” E FONDO “CRESCI AL SUD”).....	19
TITOLO VII MISURE PER LA DISABILITÀ	20
ART. 40 (FONDO PER LA DISABILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA).....	20
TITOLO VIII MISURE PER LA FAMIGLIA	20
ART. 41 (DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA)	20
ART. 42 (ESENZIONE CANONE RAI PER GLI ANZIANI A BASSO REDDITO).....	20
TITOLO IX MISURE DI SETTORE	20
CAPO I MISURE IN MATERIA DI CULTURA E INFORMAZIONE	20
ART. 43 (APP 18).....	20
ART. 44 (INTERVENTI PER IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO).....	21
ART. 45 (MISURE IN MATERIA DI EDITORIA)	21
ART. 46 (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI)	21
ART. 47 (MISURE PER L’INNOVAZIONE).....	21
CAPO II MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA	22
ART. 48 (AUTORIZZAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI MAGISTRATI VINCITORI DI CONCORSO)	22
ART. 49 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA).....	22
ART. 50 (TESORERIA SPESE PROCESSI CIVILI)	23
ART. 51 (TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE SOMME CORRISPOSTE IN ESECUZIONE DI PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO)	24
ART. 52 (MODIFICHE ALLA LEGGE N. 48 DEL 2001 PER L’INTRODUZIONE DI PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI)	24
CAPO III MISURE PER ESIGENZE ABITATIVE.....	26
ART. 53 (ISTITUZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA RINASCITA URBANA)	26
CAPO IV MISURE IN MATERIA DI SANITÀ.....	27
ART. 54 (ABOLIZIONE QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE)	27
ART. 55 (APPARECCHIATURE SANITARIE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE)	27
CAPO V MISURE IN MATERIA DI PENSIONI	28
ART. 56 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APE SOCIALE, COMMISSIONE GRAVOSI E COMMISSIONE SPESA PREVIDENZIALE)	28
ART. 57 (OPZIONE DONNA)	28
ART. 58 (MODIFICHE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE AI PREZZI DELLE PENSIONI).....	28
CAPO VI MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA.....	28
ART. 59 (SOSTEGNO ALLE IMPRESE COLPITE DA CIMICE ASIATICA)	28
ART. 60 (INTERVENTI A FAVORE DELL’AGRICOLTURA)	29
CAPO VII MISURE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	29
ART. 61 (PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI)	29
ART. 62 (MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ (ESM) – CAPITAL PRESERVATION)	31
TITOLO X REGIONI ED ENTI LOCALI	32
ART. 63 (REGIONI A STATUTO ORDINARIO).....	32
ART. 64 (MINORANZE LINGUISTICHE)	33
ART. 65 (COMUNI MONTANI).....	33
ART. 66 (ISOLE MINORI)	33
ART. 67 (CONTRIBUTO IMU/TASI)	34
ART. 68 (INCREMENTO 5/12 LIMITE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ENTI LOCALI).....	34
ART. 69 (DEBITI ENTI LOCALI)	34

ART. 70 (CAMPIONE D'ITALIA)	34
TITOLO XI RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA	37
ART. 71 (ACQUISTI E NEGOZIAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.)	37
ART. 72 (MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA)	41
ART. 73 (RINEGOZIAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE PASSIVA)	46
ART. 74 (NORMA CONGELAMENTO 1 MLD NEL 2020)	47
PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE	47
TITOLO I RIMODULAZIONE SELETTIVA DELLE TAX EXPENDITURES E DEI SUSSIDI DANNOSI PER L'AMBIENTE	47
ART. 75 (RIMODULAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO)	47
ART. 76 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE)	48
ART. 77 (ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA)	48
ART. 78 (FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI)	48
TITOLO II MISURE FISCALI A TUTELA DI AMBIENTE E SALUTE	49
ART. 79 ((IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI IN PLASTICA CON SINGOLO IMPIEGO E INCENTIVI PER LE AZIENDE PRODUTTRICI MANUFATTI IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE)	49
ART. 80 (ACCISE TABACCHI)	51
ART. 81 (IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI ACCESSORI AL CONSUMO DEI TABACCHI DA FUMO)	52
ART. 82 (IMPOSTA SUL CONSUMO DI BEVANDE CON ZUCCHERI AGGIUNTI)	53
TITOLO III ECONOMIA E FISCO DIGITALE	56
ART. 83 (BUONI PASTO MENSE AZIENDALI)	56
ART. 84 (IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 35, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145)	56
ART. 85 (TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI)	57
ART. 86 (ANALISI DI RISCHIO)	57
TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI	58
ART. 87 (MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE)	58
ART. 88 (REGIME FORFETARIO)	58
ART. 89 (RENDIMENTO BENI)	59
ART. 90 (DIFFERIMENTI NELLA DEDUZIONE DI COMPONENTI NEGATIVE IRES)	60
ART. 91 (MODIFICHE ALL'AMMORTAMENTO DEI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI PER I CONCESSIONARI AUTOSTRADALI)	61
TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE	61
ART. 92 (CONCESSIONE PER IL GIOCO MEDIANTE APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO)	61
ART. 93 (INCREMENTO DEL PRELIEVO SULLE VINCITE)	61
ART. 94 (ROYALTIES - ELIMINAZIONE DELLE ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLE ALIQUOTE DI PRODOTTO DELLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI)	62
TITOLO VI ENTRATE ENTI LOCALI	62
CAPO I ABOLIZIONE TASI	62
ART. 95 (UNIFICAZIONE IMU-TASI)	62
CAPO II RISCOSSIONE	68
ART. 96 (RIFORMA DELLA RISCOSSIONE ENTI LOCALI)	68
CAPO III LOCAL TAX	71
ART. 97 (LOCAL TAX)	71
ART. 98 (CORRETTIVO FSC)	73
PARTE III FONDI	73
ART. 99 (FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E ALTRI FONDI)	73

ART. 100 (FONDO REGIONI A STATUTO SPECIALE).....	74
ART. 101 (FONDO RIMPATRI).....	74
SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE.....	74
ART. (ENTRATA IN VIGORE).....	74

Sezione I - Parte I

Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Art. 1 (Risultati differenziali bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II Misure per la riduzione della pressione fiscale

Art. 2 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)

L'articolo 1, comma 718, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che, al fine di assicurare maggiori entrate, stabilite nel medesimo comma in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi, debbano essere aumentate, con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegati come carburanti. Con la disposizione in esame si intende inibire, per l'anno 2020, l'applicazione di tali aumenti.

Il comma 2

Art. 3 (Deducibilità IMU)

La disposizione anticipa al periodo d'imposta 2022 l'integrale deducibilità dell'IMU, in luogo del 70% previsto in via transitoria, dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, ferme restando le percentuali di deducibilità parziale per i periodi d'imposta 2019 (50%), 2020 e 2021 (60%).

Art. 4 (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

La disposizione modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al fine di ridurre dal 15 al 10 per cento "a regime" la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (contratti a canone "concordato"), relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

Art. 5 (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" finalizzato a interventi di riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche. Demanda a successivi provvedimenti normativi l'attuazione di tali interventi.

Art. 6 (Riduzione tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo)

Al fine di diminuire l'onere dei premi assicurativi per le imprese, la disposizione di cui al comma 1 completa la messa a regime della riduzione delle tariffe, dei premi e dei contributi INAIL, introdotta dall'articolo 1, comma 1121, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Su tale disposizione è intervenuto l'articolo 3-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (decreto Crescita) che ha stabilizzato, a decorrere dal 2023, il nuovo piano tariffario, lasciando escluso il 2022. La disposizione interviene prevedendo l'applicazione del regime delle tariffe ridotte anche per il 2022, evitando così l'aumento dei premi assicurativi per tale anno.

Il comma 2 introduce l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che prevede un esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile in

favore dei datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Prevede inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

Al riguardo la legge n. 205/2017, ai commi 100 - 114, allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la suddetta norma ha previsto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato fino ai trentacinque anni.

In considerazione del fatto che l'articolo 1-bis del citato decreto n. 87/2018 prevede un analogo esonero per i datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, si era ritenuto che la citata previsione normativa intervenisse in tale contesto, estendendo il limite di età a trentacinque anni anche per le assunzioni avvenute nel corso degli anni 2019 e 2020.

Poiché la citata disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha ingenerato dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si evinceva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia, si è ritenuto necessario intervenire con la presente disposizione per stabilire un raccordo fra le due norme.

In particolare la disposizione con un intervento minimale, risolve il problema dell'inapplicabilità dell'art. 1-bis del decreto dignità dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero.

L'obiettivo viene raggiunto da un lato, prolungando di 2 anni l'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altro, abrogando la corrispondente disposizione del decreto dignità (art. 1-bis). Di conseguenza, si rendono applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero previste dalla legge di bilancio 2018, senza necessità di adottare ulteriori atti.

Titolo III

Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale

Art. 7

(Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.

Il comma 3 autorizza gli stanziamenti per gli anni dal 2020 al 2032 per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino.

Il comma 4 prevede inoltre che il riparto del predetto fondo verrà effettuato con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza; se gli interventi rientrano nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, il decreto è adottato previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede altresì la trasmissione dei citati schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo in esame, ciascun Ministero illustra lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Art. 8
(Investimenti enti territoriali)

I commi da 1 a 24 definiscono le assegnazioni ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I contributi sono attribuiti ai comuni, con decreto del Ministero dell'intero, entro il 31 gennaio 2020, e sono determinati in proporzione alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Al fine di favorire gli investimenti sono altresì assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono, inoltre, assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Il comma 14 prevede l'istituzione di un Fondo per investimenti destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Il comma 17 assegna ai comuni contributi, soggetti a rendicontazione, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

I commi 25 e 26 prevedono l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido.

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Ministri dell'interno, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, del lavoro e della famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo medesimo.

I commi da 27 a 29 prevedono stanziamenti di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane nonché per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole

Il comma 30 assegna alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Il comma 32 prevede che gli stanziamenti delle risorse individuate nel presente articolo possano essere rimodulati nel rispetto dei limiti complessivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023

Art. 9
(Edilizia sanitaria)

La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 28 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145) a 30 miliardi. La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

La disposizione di cui al comma 2 interviene sull'articolo 1 della legge n. 120 del 2007 che ha voluto assicurare interventi di ristrutturazione edilizia per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria all'interno degli enti sanitari.

Il comma 3 vigente ha tuttavia posto un termine per il collaudo delle opere al 31 dicembre 2014, decorso il quale l'accordo è risolto e l'opera non più completabile.

La presente proposta normativa intende dunque prorogare il citato termine di risoluzione al 31 dicembre 2021, allo scopo di far completare le opere avviate e non concluse.

Art. 10
(Sblocca Italia)

La disposizione prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 (cd. "Sblocca Italia") e relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate.

Come noto, l'articolo 3, comma 3 – bis, sopra menzionato prevede che – ai fini della revoca dei finanziamenti per gli interventi non attuati – le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità degli interventi si realizzano quando i relativi adempimenti previsti dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse, "sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti".

La necessità di prorogare il termine di che trattasi è motivata dal fatto che alcuni interventi, caratterizzati da un iter progettuale ed approvativo particolarmente complesso (es. Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Aeroporto di Firenze) vedono, allo stato attuale, la progettazione in uno stato molto avanzato, seppur non in linea con i termini preventivati, con il conseguente rischio di perdita, secondo le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 3, delle risorse già stanziare per la realizzazione di detti interventi.

Art. 11
(Green new deal)

La norma normativa è finalizzata al raggiungimento di alcuni obiettivi già definiti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019, in cui si evidenzia, tra l'altro, che sarà promosso "Un Green New Deal italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, sarà il perno della strategia di sviluppo del Governo. Esso si inserirà nell'approccio di promozione del benessere equo e sostenibile, la cui programmazione è stata introdotta in Italia in anticipo sugli altri paesi europei e che il Governo intende rafforzare in tutte le sue dimensioni. Strumentali a tali obiettivi sono (i) l'aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l'innovazione, la sostenibilità ambientale e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali [...]" (cfr. pag. IV).

In tale prospettiva la norma Istituisce, nel quadriennio, uno specifico contenitore finanziario (comma 1) tramite un fondo da ripartire - alimentato con la quota MATTM dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 - destinato ad interventi coerenti con le finalità della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Dette risorse vengono destinate a molteplici finalità, quali:

I. Interventi innovativi, promossi dal Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso:

- la concessione di garanzie (onerose e nella misura massima dell'80%) in favore di programmi/progetti economicamente sostenibili e con obiettivi di: decarbonizzazione dell'economia, economia circolare, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti social (comma 2).

- la partecipazione indiretta in strumenti di equity o di quasi-equity (comma 3).

- la garanzia dello Stato sul nuovo programma comunitario InvestEU volto ad incrementare finanziamenti su crescita e occupazione (comma 5). Si prevede infatti che – nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea – la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse da CDP - in qualità di Istituto nazionale di promozione - nell'ambito del c.d. "Piano Juncker", possa anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell'UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale. Il riferimento è all'emanando regolamento che disciplinerà il nuovo piano "InvestEU", ovvero il nuovo programma comunitario per sostenere gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti dal 2021 al 2027, che sostituirà l'attuale FEIS. L'attuazione, anche in questo caso, è rimessa ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disciplina di attuazione degli interventi di cui sopra è rimessa ad uno o più provvedimenti di natura non regolamentate del Ministro dell'economia e delle finanze prevedendo, altresì, il ricorso a soggetti *in house* o al gruppo BEI, e l'istituzione di appositi conti di tesoreria centrale (comma 4). La medesima disciplina attuativa può prevedere l'intervento di un professionista per la certificazione della rispondenza degli investimenti alle finalità di cui al comma 2, nonché per la quantificazione degli impatti. Si prevede altresì un meccanismo di monitoraggio del complesso delle operazioni finalizzata al *green new deal* incentrato sul MEF, con una previsione sanzionatoria per i dirigenti responsabili in caso di inadempimento degli obblighi (comma 10)

II. La specifica focalizzazione sulle tematiche ambientali ex comma 2 di alcuni importati strumenti agevolativi a favore delle imprese già operativi in altri ambiti (comma 6), che vengono ulteriormente rafforzati con la previsione, accanto al tradizionale intervento rotativo, anche di una quota di contributo a fondo perduto per spese di investimento fondamentale per accrescere l'effetto di incentivazione dell'intervento in un momento di tassi di finanziamento particolarmente bassi. Ci si riferisce in particolare a:

- il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito presso la gestione separata di CDP dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (di norma pari allo 0,5%) a imprese beneficiarie di agevolazioni pubbliche, concesse da Amministrazioni statali titolari di misure agevolative (mentre il "delta interesse" rispetto ai valori di mercato resta a carico del MEF o delle regioni per il FRI regionale). Tali finanziamenti sono attivati congiuntamente a un finanziamento bancario, concesso a condizioni di mercato. La quota di finanziamento agevolato concesso da CDP varia dalla quota tipica del 50% del finanziamento totale fino a un massimo del 90%, nel caso degli investimenti in ricerca e innovazione tecnologica (lettere "a" e "b");

- FRI c.d. "regionale" (anch'esso con un plafond CDP fino a 2 MLD di euro che può assistere, in particolare, gli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione per gli investimenti produttivi e per la ricerca). In questo caso una quota integrativa di finanziamento a fondo perduto può essere concessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere su risorse proprie o di terzi (lettera c);

- "Nuove imprese a tasso zero" (NIT0, nell'ambito delle misure per l'autoimprenditorialità), intervento agevolativo per le imprese giovanili e femminili previsto dal Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, già oggetto di un recente, sostanziale intervento di modifica normativa con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (c.d. decreto-legge "crescita"), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ne ha ampliato notevolmente l'ambito di applicazione, estendendone i benefici alle

imprese costituite da non più di cinque anni e semplificandone le procedure di accesso e di attuazione che sino ad allora ne avevano limitato la portata. Con il nuovo intervento (lettera d) si prevede la possibilità di concedere una quota - non superiore al 20% delle spese ammissibili e fatta salva la quota massima del complessivo intervento agevolativo sul 90% delle spese ammissibili - di contributo a fondo perduto mediante il ricorso alle risorse della programmazione comunitaria (tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali ed il MISE, sentito il MEF, in analogia ad altre operazioni di cofinanziamento regionale di strumenti agevolativi nazionali, come ad esempio il Fondo centrale di garanzia per le PMI), nonché con risorse tratte dal bilancio dello Stato pari a 40 milioni nel quadriennio 2020 - 2023. Lo strumento agevolativo così integrato potrebbe anche rappresentare un efficace veicolo per un impiego efficiente delle risorse comunitarie della programmazione 2014 – 2020 nelle Regioni per le quali si registra un ritardo nella spesa dei fondi UE. Si prevede, infine, la facoltà di adottare decreti di natura non regolamentare del MISE di concerto con il MEF per i necessari adeguamenti normativi e procedurali connessi all'introduzione dell'agevolazione a fondo perduto, anche in riferimento al regime di aiuti applicabile nel rispetto della normativa comunitaria.

III la istituzione di uno strumento di garanzia ad hoc per l'efficientamento energetico dei condomini, con la costituzione una sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147), controgarantita dallo Stato, per il rilascio di garanzie a prima richiesta a copertura del 50% della quota capitale dei finanziamenti, anche chirografari, ai condomini per intervento di accrescimento energetico.

Attraverso il nuovo strumento di garanzia, le banche e gli intermediari finanziari saranno infatti incentivati a finanziare tale tipologia di investimenti in funzione del minor rischio di credito assunto e, soprattutto, del minor assorbimento di capitale di vigilanza dovuto all'effetto della garanzia di ultima istanza dello Stato.

L'utilizzo della garanzia consente, inoltre, di generare un importante effetto leva, in grado di agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche. Difatti con una disponibilità di 50 milioni di euro della sezione speciale, previsti nei primi tre anni, si possono garantire operazioni fino a 1,250 miliardi di euro. La compartecipazione al rischio del soggetto finanziatore garantisce che i progetti di investimento oggetto di copertura pubblica siano sostenibili finanziariamente.

La norma è in linea con le iniziative internazionali (Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile), europee (ad. es. "Strategia per un'Unione dell'energia" e il "quadro per l'energia e il clima 2030") e nazionali riguardanti, tra l'altro, il tema dell'efficienza energetica. Si prevede l'applicazione della medesima percentuale minima di accantonamento (8%) a copertura del rischio già prevista per il Fondo, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del cd. "decreto crescita". La disciplina di attuazione è demandata a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 12 **(Green mobility)**

La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le pubbliche amministrazioni, al fine di concorrere alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, siano tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, ad acquistarne o noleggiarne esclusivamente alimentati ad energia elettrica

Titolo IV **Rinnovo dei contratti pubblici**

Art. 13 **(Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale)**

La norma, modificando l'art. 1, comma 436, della legge 145 del 2018, incrementa le risorse a carico del bilancio dello Stato previste dal medesimo comma 436 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 – 2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico. Gli incrementi previsti, pari a 225 milioni di euro per il 2020 e di 1400 milioni di euro a decorrere dal 2021, unitamente alle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018

consentono di riconoscere incrementi retributivi dell'1,3 per cento per il 2019, dell'1,9 per cento per il 2020 e del 3,50 per cento a decorrere dal 2021. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 438 e 439, della citata legge n. 145, i predetti incrementi trovano applicazione anche al settore non statale del pubblico impiego e al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale con oneri a carico dei bilanci delle relative amministrazioni ed enti.

Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge 145.

Art. 14

(Lavoro straordinario Forze di polizia e Vigili del Fuoco)

La disposizione autorizza, al comma 1, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 48 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comma 2, prevede la possibilità di anticipare i pagamenti dei suddetti compensi nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il comma 3 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2020.

Art. 15

(Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade sicure")

Attualmente per l'Operazione "Strade sicure" è previsto un dispositivo di 7.050 unità di personale delle Forze armate, che vigilano su circa 485 siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, comma 688, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, compete al personale della Forza Armata interessato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di Polizia, più un tetto di 14,5 ore di straordinario mensili, a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 40 ore di straordinario mensili pro capite.

Dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio e all'effettivo impiego del dispositivo "Strade sicure" emerge che il personale, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi) accumula, mediamente circa:

- 140 ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre le 87 ore remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 14,5 ore mensili pagate per 6 mesi);
- 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi,

per un totale di oltre 60 giorni lavorativi di assenza dal servizio tra recuperi di festività non fruiti ed ore di straordinario non remunerate. Di fatto, tra approntamento, impiego in operazione e recupero, nell'arco di un anno solare, alle unità operative resta ben poco tempo da dedicare alle attività addestrative, con evidenti negative ricadute sull'operatività dello strumento militare.

Pertanto, salvaguardando il principio di equiordinazione retributiva, la norma si propone di incrementare il monte ore pro-capite di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo dalle attuali 14,5 a 21 ore mensili. Ciò permetterebbe sia di gratificare il personale militare impegnato sia di ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza ed operatività.

Inoltre, la verifica effettuata al piano di impiego adottato a mente dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, ha evidenziato la necessità di procedere ad alcuni adeguamenti operativi al medesimo piano determinati da un incremento del numero delle unità di personale delle Forze Armate impiegate fuori sede di circa 600 unità, rispetto a quelle inizialmente pianificate pari a 5.200 unità.

Per effetto della conseguente rimodulazione del dispositivo operativo sono emersi ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto inizialmente pianificato conseguenti a:

- quota di indennità onnicomprensiva prevista per l'impiego dei militari "fuori sede";
- costi connessi con l'alloggiamento/vitto presso strutture civili;
- indennità di marcia.

Art. 16

(Armonizzazione trattamenti accessori dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio)

~~La disposizione persegue la finalità di assicurare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle qualifiche funzionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio. All'uopo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, un fondo da ripartire, che può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dispone, altresì, che le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle qualifiche funzionali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, alla armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse del fondo.~~

Art. 17

(Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "Sicurezza" e "Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico)

Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti ad assicurare il completamento progressivo del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, la norma prevede che, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito fondo.

Art. 18

(Portale reclutamento e trasparenza)

La misura è volta ad implementare la trasparenza su una delle aree nevralgiche per la prevenzione del fenomeno corruttivo, ossia l'acquisizione del personale tramite procedure concorsuali. L'intervento consente di realizzare una piena conoscibilità non solo dei bandi, ma anche degli esiti delle procedure concorsuali, nonché degli eventuali scorrimenti delle graduatorie. Si evidenzia che l'intervento di cui alla lettera c), realizza un incremento della trasparenza senza ulteriori oneri o adempimenti da parte dei soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati in oggetto, in quanto con il decreto previsto al comma 2, sarà disciplinata la mera trasmissione periodica di un mero collegamento ipertestuale (link), che consentirà una ulteriore e maggiore trasparenza realizzata attraverso il portale del reclutamento, già operativo sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica

Titolo V

Misure per la crescita

Art. 19

(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)

La disposizione proroga, per l'anno 2020, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, comma 1 e comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 20

(Disposizioni in materia di sport)

L'articolo proroga – ai primi tre commi - al 2020 la disciplina del credito d'imposta del 65 per cento per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport-Bonus"), di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018.

Il comma 4 interviene sull'art. 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il quale ha previsto l'istituzione di un fondo da destinare ad interventi in favore delle società sportive dilettantistiche. Siffatto

riferimento normativo, limitato alle sole organizzazioni sportive aventi forma societaria, esclude il settore associazionistico diversamente disciplinato, determinando le condizioni per una sotto-utilizzazione del predetto strumento finanziario, dovuto alla oggettiva circostanza che la forma associativa costituisce, ancora oggi, lo strumento prevalente nel mondo sportivo dilettantistico. A tale riguardo, si specifica che il settore sportivo dilettantistico è costituito ad oggi dalle società sportive dilettantistiche, dalle associazioni sportive dilettantistiche e dagli enti di promozione sociale, che hanno come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative. Su queste basi, l'obiettivo è di ampliare il novero dei beneficiari del suddetto fondo, includendo, oltre alle «società sportive dilettantistiche», anche le «associazioni sportive dilettantistiche» e gli «enti di promozione sportiva».

Il comma 5 interviene sul Fondo “Sport e Periferie”. Tale fondo è stato istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di realizzare specifici interventi di interesse pubblico (segnatamente, la ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica azionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale; attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024).

Art. 21

(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

La disposizione modifica il comma 44 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2017 (legge n. 232 del 2016) al fine di:

- prorogare, per l'anno 2020, il regime di esenzione fiscale - ai fini della imposte sui redditi delle persone fisiche - dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- prevedere, per l'anno 2021, che gli stessi redditi dei predetti soggetti (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) concorrono alla base imponibile dell'IRPEF nella misura del 50 per cento.

Art. 22

(Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare)

Il **comma 1**, in vista di un percorso di razionalizzazione e stabilizzazione degli incentivi fiscali in chiave “Industria 4.0”, prevede la proroga delle misure del super e dell'iper ammortamento secondo quanto disposto nei successivi commi 2 (super ammortamento) e da 3 a 7 (iper ammortamento).

Il **comma 2** proroga, pertanto, l'agevolazione della maggiorazione del 30% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi - esclusi i mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR - per gli investimenti complessivi effettuati nel 2020 con consegna fino al 30 giugno 2021. L'agevolazione spetta per gli investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro.

I **commi da 3 a 7**, invece, dispongono la proroga dell'agevolazione del c.d. iper ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Viene prorogata, in particolare, anche la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento (**comma 4**).

Inoltre, la disposizione, **ai commi da 8 a 16**, introduce un credito d'imposta al fine di perseguire, in linea con i principi dell'economia circolare, il duplice obiettivo di sviluppo industriale sostenibile per l'ambiente e il rafforzamento della competitività delle imprese, attraverso l'utilizzo efficiente delle materie prime.

Il **comma 8** prevede per gli anni 2020, 2021 e 2022 il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 10 per cento come premialità aggiuntiva ed integrativa nel caso in cui gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facciano parte di un progetto che preveda almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

- a) generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
- b) generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
- c) generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
- d) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

Ai sensi del comma 10, sono ammissibili al credito d'imposta i costi di periodo funzionali ai progetti ambientali e riguardanti:

- a) competenze tecniche e privative industriali relativi all'acquisizione di conoscenze e di brevetti;
- b) consulenze specialistiche;
- c) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale

La valutazione dei progetti viene affidata agli enti certificatori accreditati e ai revisori contabili, chiamati a verificare rispettivamente la conformità del progetto alle linee guida dell'Enea, l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili ed il loro collegamento funzionale ai progetti verdi realizzati dall'azienda (ovvero l'impiego del personale dipendente nei progetti "green").

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 23

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

L'articolo proroga al 2020 il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, introdotto dall'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e modificato dai commi 78 e seguenti della legge n. 145 del 2018.

Art. 24

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

L'articolo - in linea con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018 della Commissione europea - proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

Art. 25

(Bonus facciate)

La disposizione inserisce il comma 1.1 nell'ambito dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al fine di prevedere che, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020 per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 è elevata al 90 per cento e spetta sull'intero ammontare delle spese stesse. Per gli ulteriori aspetti restano applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del TUIR.

Art. 26

(Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI)

La disposizione, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo, rifinanzia e potenzia la misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Si tratta di agevolazioni concesse alle PMI che possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per

gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il rifinanziamento della misura si articola in tre blocchi. Il primo blocco riguarda il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno. Infatti, per queste ultime aziende, che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene elevato al 100 per cento la maggiorazione delle agevolazioni previste per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Il secondo blocco, nell'ottica di promuovere e migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi e l'economia circolare, destina risorse in favore di PMI che effettuano acquisti di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale.

Il terzo blocco riguarda le misure residue.

Art. 27

(Fondo di garanzia prima casa)

La disposizione è volta a valorizzare il fondo di garanzia prima casa che ha già consentito il conseguimento di rilevanti risultati:

- 147.029 operazioni di mutuo ammesse per un controvalore di circa 16,5 miliardi di euro;
- il 56 per cento delle operazioni di finanziamento riguarda giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni;
- solo 35 garanzie sinora escusse, per un controvalore di circa 500.00 euro.

Al fine di assicurare l'operatività per il 2020 viene rifinanziato per 10 milioni il Fondo di garanzia, e viene contestualmente ridotta la quota di accantonamento dal 8% al 6,5, così da assicurare nel complesso una disponibilità di circa 100 milioni di euro per nuove operazioni

Art. 28

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)

Nel comma 1 Viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati. È inoltre autorizzato uno stanziamento di spesa per il personale dell'istituenda Agenzia (di cui al comma 2).

Nei commi 2 e 3 si prevede l'istituzione di una nuova agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca, sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la finalità di potenziare l'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia, la cooperazione e l'integrazione tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese.

L'Agenzia verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), promuove e finanzia i progetti di ricerca da realizzare nel territorio dello Stato italiano, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale e valuta l'impatto dell'attività di ricerca e definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

Nei commi 4-9 vengono individuati gli organi dell'Agenzia, rappresentati dal direttore, dal comitato direttivo, dal collegio dei revisori dei conti e ne disciplina i criteri di nomina e la loro composizione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Tale decreto disciplina, altresì, la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Il **comma 10** prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le relative modalità di attuazione.

Art. 29

(Modifiche agli articoli 9 e 12 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 - Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

La disposizione sostituisce l'articolo 9 e modifica l'articolo 12 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca.

In particolare, gli Enti pubblici di ricerca nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività.

Viene, altresì, stabilito il limite massimo per le spese complessive di personale degli Enti, che deve essere rapportato alle entrate correnti dell'Ente, fino al massimo del 70% di esse.

Nel caso in cui detto limite percentuale venga superato, l'ente adotterà un percorso di graduale riduzione annuale delle spese di personale. Al contrario, qualora detto limite non fosse raggiunto, gli Enti potranno procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio nel limite di un incremento della spesa del 5%.

Viene, altresì, fissato il limite per il trattamento accessorio del personale degli Enti pubblici di ricerca.

Il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle spese come disciplinate nei precedenti commi, è affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato unitamente il Ministero vigilante

Art. 30

(Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)

La norma dispone l'abrogazione della cd "mini-Ires", di cui dall'articolo 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, al contempo, ripristina, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese previsto dall'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Pertanto, in luogo della abrogata mini-Ires viene prevista l'applicazione del suddetto beneficio che opera in regime di continuità temporale. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata a regime all'1,3 per cento.

Art. 31

(Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

La disposizione normativa è finalizzata a incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici, per ridurre i costi collegati all'utilizzo del contante nelle operazioni commerciali e aumentare la compliance dichiarativa degli operatori nelle transazioni con i consumatori finali. A tal fine, è prevista la distribuzione di rimborsi in caso di pagamenti elettronici in determinati settori e al verificarsi di determinate condizioni, disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze cui è demandata la definizione delle modalità attuative del presente articolato.

Art. 32

(Piano straordinario di promozione del made in Italy)

Nel quadriennio 2015 – 2018, la strategia promozionale di cui al Piano ha visto un finanziamento complessivo pari a 520 milioni di euro, ai quali si aggiungono 140 milioni di euro per il 2019, in fase di avvio operativo. Con tali risorse sono state finanziate le linee di attività previste dal Piano stesso, in particolare:

- formazione PMI: nel quadriennio, sono state organizzate 61 tappe del roadshow info-formativo di sistema “Italia per le Imprese”, con la partecipazione di oltre 8.000 aziende che hanno potuto usufruire di oltre 13.000 incontri B2B;
- potenziamento fiere italiane: nel complesso, sono state direttamente supportate circa 200 edizioni di fiere internazionali italiane, con azioni di incoming con la partecipazione di 26.000 operatori esteri nell’ambito di oltre 210.000 B2B organizzati;
- valorizzazione produzioni di eccellenza: sostegno a circa 60 iniziative promozionali con oltre 1.700 imprese coinvolte;
- grande distribuzione organizzata: l’azione si è concentrata in alcuni mercati prioritari (USA e Canada, Giappone, UK, Russia, Svizzera e Paesi ASEAN) coinvolgendo oltre 6.830 imprese e 1.485 nuovi buyers, con acquisti aggiuntivi di prodotti di qualità italiana per un importo di 466 milioni di euro;
- realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all’estero e durante l’Esposizione universale 2015 (intervento previsto solo per l’annualità 2015);
- comunicazione strategica: la strategia di valorizzazione del brand Italia, avviata con il video Italy the Extraordinary Common Place, è proseguita con le campagne Food&Beverage in Nord America, in Cina, e la campagna The extraordinary Italian Tech per la promozione degli Innovation Days negli Stati Uniti;
- e-commerce: accordi con grandi marketplace e/o aggregatori di offerta online. Collaborazioni con Amazon, YOOX, Alibaba, con il coinvolgimento di oltre 1000 aziende italiane;
- azioni promozionali innovative per l’acquisizione e la fidelizzazione della domanda estera: fidelizzazione della domanda nei settori “Fashion” ed “Alta Tecnologia” con più di 470 eventi strategici all’estero, coprendo oltre 60 Paesi target e coinvolgendo circa 12.400 imprese, in particolare PMI. Particolare attenzione è stata rivolta al cluster delle imprese start up ed innovative;
- rafforzamento di start up e micro PMI attraverso l’erogazione di voucher per Temporary Export Management (TEM): si sono svolte due edizioni, la prima per 19 milioni di euro, la seconda edizione per 49,6 milioni di euro. Complessivamente sono stati erogati più di 4.000 voucher;
- attrazione degli investimenti esteri: creazione di una rete di 9 desk esteri, azioni di comunicazione strategica, partecipazione a fiere ed eventi strategici internazionali. I progetti di investimento seguiti e finalizzati sono passati dai 92 del 2015 ai 138 del 2018 (+ 50%).

Alla luce dei risultati conseguiti dal piano straordinario nel primo quadriennio e di quanto già previsto nel “decreto crescita” è ora necessario:

- garantire continuità all’azione di sostegno all’internazionalizzazione, divenuta strategica per la tutela degli interessi del Paese;
- assicurare uno stanziamento finanziario pluriennale per il triennio 2020-22 che consenta di potenziare ulteriormente la capacità promozionale;
- grazie al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di promozione dell’internazionalizzazione del Sistema Paese coordinare gli strumenti di promozione del Made in Italy, migliorando il coordinamento con le iniziative per la promozione della cultura italiana all’estero e per l’internazionalizzazione delle industrie culturali (ad esempio, in occasione delle grandi manifestazioni culturali, come la Fiera del libro di Francoforte, di cui si avvierà nel triennio la partecipazione dell’Italia come ospite d’onore).

All’uopo la disposizione, al comma 1, stanziava ulteriori risorse per il 2020 e rende strutturale la misura a decorrere dal 2021.

Il comma 2 mira a potenziare e rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all’estero, anche a seguito del trasferimento al MAECI delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema economico italiano.

La lettera a) potenzia di 30 unità il contingente di esperti di cui all’articolo 168 del dPR n. 18 del 1967, al fine prioritario di incrementare le competenze specialistiche a disposizione della Rappresentanza permanente presso l’Unione Europea a Bruxelles.

La lettera b) rafforza la presenza negli uffici all’estero del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche in relazione alle procedure di assunzione, in corso di svolgimento, di personale amministrativo autorizzate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019.

La lettera c) autorizza il MAECI a specifiche iniziative di formazione per il suo personale, anche in considerazione dell’accresciuta esigenza di aggiornamento derivante dall’evoluzione del contesto internazionale.

Titolo VI **Misure per il sud**

Art. 33

(Modifica dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

La disposizione modifica l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in tema di semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare viene definito il contenuto del Piano sviluppo e coesione in cui dovranno essere inseriti interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata nonché interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse stesse.

Ulteriori risorse, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, e possono i Contratti istituzionali di sviluppo e la progettazione degli investimenti infrastrutturali.

Viene, altresì, previsto che l'Agenzia per la coesione territoriale possa promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione.

Art. 34

(Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno e contributo per infrastrutture sociali)

La disposizione stabilisce la sostituzione del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 243/2016, disponendo che, al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse ordinarie in conto capitale per programmi di spesa di investimento per i quali non siano già stabiliti specifici criteri o indicatori di attribuzione sia effettuato anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi localizzati nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti proporzionale alla popolazione di riferimento.

Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, il terzo comma assegna, per ciascuno degli anni 2020-2023, ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo quale concorso alle spese per investimenti in infrastrutture sociali.

Con apposito DPCM, su proposta del Ministro del Sud e della Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 3; la distribuzione assicura una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

Art. 35

(Rifinanziamento strategia nazionale aree interne) ~~(200 milioni per il quadriennio 2020-2023)~~

La presente disposizione prevede il rifinanziamento della Strategia nazionale per le aree interne del Paese e della relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attualmente pari a 281,18 milioni di euro (cfr. articolo 1, commi 895 ed 896, della legge n. 205 del 2017). Le risorse stanziare, oltre che per garantire continuità alla strategia in corso, sono necessarie per consentire la selezione ed il finanziamento, rispetto alle 72 aree interne già selezionate, di ulteriori 72 aree interne e per consentire il finanziamento di apposite azioni di sistema a supporto della capacità amministrativa degli enti locali coinvolti, nonché l'attivazione di meccanismi di premialità per i territori più virtuosi.

Art. 36

(Rafforzamento ZES)

La disposizione modifica l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 in materia di istituzione delle ZES. In particolare integra la composizione del Comitato di indirizzo quale soggetto per l'amministrazione dell'area con la figura del commissario straordinario del Governo in qualità di presidente del comitato medesimo.

Art. 37***(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)***

L'articolo proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 38***(Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)***

La disposizione, al fine di potenziare la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, dispone che la percentuale dell'agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nelle regioni del Mezzogiorno, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è comunque pari al 50% della spesa incrementale sostenuta.

L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 39***(Misura "Resto al Sud" e Fondo "Cresci al Sud")***

La disposizione stabilisce la data in corrispondenza della quale si intende soddisfatta la condizione del possesso del più ampio requisito anagrafico per l'accesso alla misura "Resto al Sud" introdotto dall'articolo 1, comma 601, lett. a), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), chiarendo che il limite di età massimo per l'accesso ai benefici negli anni 2019 e 2020 va verificato alla data di entrata in vigore della legge. La disposizione, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è necessaria per permettere l'adozione delle necessarie disposizioni attuative.

Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, il comma 2 istituisce il fondo denominato «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Fondo ha una durata di dodici anni ed è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

Il comma 4 prevede che la gestione del Fondo sia affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 2 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata alla Banca, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Il comma 5 prevede che quote aggiuntive del Fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Banca, dall'Istituto nazionale di promozione, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

Il comma 6 prevede che il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 2, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il comma 7 abroga l'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che definiva le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti - ZES».

Titolo VII

Misure per la disabilità

Art. 40

(Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, per finanziare interventi finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità. Dispone, altresì che, con appositi provvedimenti normativi si provvederà a dare attuazione ai suddetti interventi.

Titolo VIII

Misure per la famiglia

Art. 41

(Disposizioni a favore della famiglia)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche social un Fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia per interventi di sostegno e valorizzazione della famiglia con figli e di riordino delle relative politiche di sostegno. Il comma 2 rinnova il bonus bebè per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. L’importo del bonus è incrementato e rimodulato su tre fasce di reddito in base all’ISEE. Il comma 3 individua la copertura degli oneri e attribuisce all’INPS compiti di monitoraggio degli oneri. Il comma 4 proroga le disposizioni in materia di congedo di paternità, incrementando il numero dei giorni da fruire che passano da cinque a sette. Il comma 5 rende strutturale il “bonus asili nido” rimodulandolo e incrementandolo sulla base di due fasce di reddito in base all’ISEE e individua il limite massimo di spesa.

Art. 42

(Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)

Con il comma 1 del presente schema di norma è sostituito il comma 132 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al fine di: *i)* innalzare, a regime, a € 8.000 annui la soglia reddituale prevista da tale disposizione, per l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque; *ii)* prevedere che tale esenzione trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto beneficiario sia convivente con colf o badanti o collaboratori domestici.

Diversamente la precedente versione del comma 132 prevedeva l’esenzione dal pagamento del canone rai per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi.

Il comma 2 interviene sull’ art. 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015 sopprimendo la lettera a) in base alla quale la suddetta soglia reddituale di esenzione poteva essere elevata fino € 8.000, in base alle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016.

La soppressione di tale disposizione si rende necessaria al fine di rendere più coerente il quadro normativo a seguito della riscrittura del comma 132

Titolo IX

Misure di settore

Capo I

Misure in materia di cultura e informazione

Art. 43

(App 18)

La disposizione, al comma 1, rifinanzia la Carta elettronica, nota come bonus diciottenni, per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani

anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2020. Il comma 2 specifica che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 44

(Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

Il comma 1 autorizza lo stanziamento di spesa da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con successivo provvedimento ministeriale, finanziato con una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale.

In deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, il comma 2 prevede un vincolo di destinazione di una quota dei proventi, derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, al netto dell'eventuale aggio e della spesa di cui al comma 1, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, per il trattamento economico accessorio del personale, non dirigenziale, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.

Il comma 3 incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo.

Art. 45

(Misure in materia di editoria)

Il comma 1, al fine di sostenere le amministrazioni scolastiche nella promozione della lettura dei giornali tra gli studenti di tutti i cicli d'istruzione, prevede la concessione alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado di un contributo per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Il contributo, pari all'80 per cento della spesa sostenuta entro l'anno, è assegnato attraverso un bando emanato annualmente con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 dispone che i contributi sono concessi nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della stessa legge, per un importo non superiore a 20 milioni di euro.

Il comma 3 differisce di un anno l'efficacia delle disposizioni di riduzione della contribuzione diretta alle imprese editoriali previste dall'art. 1, comma 810, della legge n.145/2018 onde evitare che, già a decorrere dal 1° gennaio 2020, si determinino le riduzioni ivi contemplate con conseguenti effetti sia sulla continuità aziendale di dette imprese, sia sui livelli occupazionali senza che sia previamente intervenuto, come peraltro richiedeva la stessa disposizione, una revisione organica della normativa di settore.

Art. 46

(Affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

La disposizione autorizza il Ministero dello sviluppo economico a prorogare la convenzione con il centro di produzione S.p.A (Radio radicale), fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, autorizzando la relativa spesa. Detta procedura dovrà completarsi entro al 30 aprile 2020.

Art. 47

(Misure per l'innovazione)

Il primo comma autorizza un incremento di spesa finalizzato al rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede uno stanziamento per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative ed i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione.

Il comma 3 prevede novella il comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertita in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, disponendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuova e gestisca progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.

Capo II **Misure in materia di giustizia**

Art. 48

(Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso)

La norma consente al Ministero della giustizia di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti bandito con D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019. Si prevede che l'immissione in servizio dei nuovi magistrati avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si prevede un totale di 250 vincitori.

Art. 49

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia)

Il **comma 1**, al fine di assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ai sensi della Legge 21 febbraio 2014, n. 10 e di accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall'articolo 1, comma 311, della legge 145/2018, prevede che le predette assunzioni possano avvenire con le modalità previste dal comma 309 della citata Legge.

Il **comma 2** è finalizzato a rafforzare le iniziative dell'amministrazione della Giustizia in ambito penitenziario al fine di garantire la conformità dell'ordinamento interno ai principi unitari e sovranazionali in merito alla sempre latente criticità determinata dal sovraffollamento carcerario.

Si interviene, quindi, in prevenzione con il differimento delle misure introdotte con il decreto-legge c.d. Semplificazione n. 135/2018 in materia di edilizia penitenziaria, prevedendo che le attribuzioni assegnate al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall'articolo 7 del predetto decreto-legge in tema di progettazione, affidamento e gestione delle procedure per la ristrutturazione, manutenzione e realizzazione (anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato) di strutture carcerarie siano mantenute sino al 31 dicembre 2022.

Va preso atto – quanto all'attuazione delle misure urgenti introdotte nel 2018 – che sono *in progress* gli adempimenti concernenti i procedimenti già avviati per la realizzazione di nuovi padiglioni nelle aree intramurarie di istituti penitenziari e di interventi per la riconversione di caserme recentemente acquisite in uso governativo dall'Amministrazione penitenziaria; che deve essere valutata, ai fini della proposta proroga delle misure, la complessità degli adempimenti procedurali necessariamente consequenziali ai procedimenti già avviati e di quelli da avviare in relazione alla attuale previsione di distribuzione temporale delle risorse finanziarie; che, sulla base dell'esperienza acquisita dall'Amministrazione penitenziaria nella progettazione e realizzazione di oltre 20 nuovi padiglioni detentivi dal 2008 al 2018, il tempo necessario al completamento della missione affidata al personale dell'amministrazione non può essere inferiore a 3/4 anni, cosicché si ritiene necessaria l'estensione dell'arco temporale di vigenza della speciale normativa fino al 31/12/2022.

Il **comma 3**, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, proroga al 31 dicembre 2020 la

possibilità per funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario di svolgere funzioni di direttore degli Uffici dell'esecuzione penale esterna.

Art. 50
(Tesoreria spese processi civili)

L'articolo 1, commi 471 – 472, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emendando parte delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, ha esteso il regime al momento applicabile alle somme affluite al Fondo unico di giustizia (FUG) – settore penale anche a quelle riconducibili al settore della giustizia civile.

Tuttavia, l'entrata in vigore delle disposizioni in premessa e, con essa, la decorrenza della produzione dei relativi effetti è rimessa all'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, il cui schema, già oggetto delle opportune riflessioni, non ha ancora avuto seguito.

Il notevole ritardo ormai accumulato nel dare concreta attuazione alle disposizioni di cui ai commi 471 – 472 dell'articolo unico della legge di bilancio per l'anno 2018 si stanno sempre più traducendo in evidenti lacunosità non soltanto sotto il profilo degli effetti associati alle predette misure che, se attuate secondo l'impostazione prospettata dal Dipartimento del Tesoro, avrebbero un significativo impatto favorevole di finanza pubblica, ma anche in termini di eccessiva dispersione del patrimonio informativo connesso ai procedimenti giudiziari coinvolti, il cui accentramento, in termini di flussi, in capo alla Tesoreria dello Stato potrebbe consentire al Ministero della giustizia, ad Equitalia Giustizia S.p.A. e al Ministero dell'economia e delle finanze di disporre di una capillare tracciabilità dei procedimenti stessi.

Per tali ragioni, nella prospettiva di colmare quanto prima le lacune sopra evidenziate, si propone il ricorso ad una soluzione di carattere normativo, in luogo di quella amministrativa al momento prevista dal quadro legislativo vigente, da introdurre nel disegno di legge di bilancio 2020, idonea a dare attuazione alle misure in premessa già dal 1° luglio 2020, senza che la loro entrata in vigore sia subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale.

In particolare, con la proposta normativa elaborata e sopra riportata:

- Vengono estese al FUG civile, in quanto non incompatibili, le modalità attuative del FUG penale già individuate con il DM n. 127/2009 (emanato per l'attuazione del FUG penale), coerentemente con la veste unitaria (pur nel rispetto dell'esigenza di una rendicontazione su base separata) di cui il legislatore ha inteso dotare il FUG (sia civile, sia penale) in forza dell'articolo 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008. Ove poi esigenze di coordinamento dei procedimenti riguardanti la gestione delle somme riconducibili al FUG – Penale e al FUG - Civile richiedessero l'introduzione di ulteriori specifiche misure di carattere amministrativo, si rinvia, per la loro attuazione, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;
- È prevista l'accensione, a far data dal 1° luglio 2020, di un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, intestato a Equitalia Giustizia, in cui poter far confluire la liquidità riconducibile alle somme intestate al FUG civile e penale;
- L'accensione del conto di Tesoreria di cui al precedente punto assume una veste complementare (pertanto, assolutamente non sostitutiva) rispetto ai conti correnti bancari e postali al momento in essere e già intestati al FUG, con la conseguenza che i) il gettito fiscale derivante dalla maturazione delle imposte di bollo a valere sui conti correnti non subirà alcuna contrazione, data la configurazione in somma fissa della forma impositiva di specie, ii) le giacenze di liquidità intestate al FUG potranno generare un proprio rendimento sia se depositate presso la Tesoreria, alla luce del meccanismo di remunerazione per esse previsto *ex lege*, sia attraverso la loro allocazione presso il sistema bancario e postale, in forza delle condizioni di mercato praticabili;
- L'assoggettamento di Equitalia Giustizia agli obblighi di programmazione finanziaria previsti dalla Legge n. 196/2009, nonché alle altre misure di carattere informativo consentiranno di imprimere alle giacenze di Tesoreria, riconducibili alla norma in esame, una dinamica il più possibile orientata ad un principio di stabilità nel tempo, con favorevoli ripercussioni sia in termini di corretta quantificazione dell'impatto della disposizione normativa in discussione sul fabbisogno del settore statale, sia sul contenimento del costo dell'indebitamento per lo Stato;
- La flessibilità, in capo alla società, di allocare la significativa consistenza di liquidità intestata al FUG sia presso la Tesoreria dello Stato, sia in seno al sistema bancario e postale consente di

intercettare le esigenze riconducibili sia al perseguimento di obiettivi di finanza pubblica, sia di assicurare al sistema bancario, con particolare riguardo a quello rappresentato da banche operanti in contesti di riferimento di più contenute dimensioni, risorse funzionali al sostegno dell'economia locale.

Art. 51

(Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)

Nelle decisioni sull'equa soddisfazione, a seguito di sentenze di condanna o di regolamentazioni sostitutive (regolamenti amichevoli/dichiarazioni unilaterali), seguite da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, la Corte europea dei diritti dell'uomo, in via tendenziale, liquida quanto dovuto dallo Stato, con l'applicazione della clausola di esenzione da ogni tassazione (cfr. sentenza 8 febbraio 2018, *Guiso c. Italia*, ric. n. 50821/06).

La *ratio* di tale formula è quella di garantire al soggetto in questione una *restitutio in integrum* pari alla somma riconosciuta, che non deve subire alcun tipo di decurtazione per effetto dell'applicazione delle norme tributarie, anche al fine di evitare che lo Stato condannato riprenda, anche parzialmente, la somma accordata dalla Corte. La Corte di Strasburgo, dunque, considera, in linea di massima, l'equo indennizzo o equa soddisfazione non intaccabile dalle imposte. La clausola, ove prevista, trova applicazione per tutte le imposte, dirette ed indirette eventualmente gravanti sull'indennizzato ed è valida per i titolari di reddito d'impresa.

Ciò premesso, si rileva che nel diritto tributario italiano, per i titolari di reddito d'impresa, le indennità di risarcimento, anche se derivano da sentenza, sono imponibili come sopravvenienza attiva (art. 88, comma 3, lett. a) del TUIR che comprende nel reddito di impresa, quali sopravvenienze attive “*le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86*”).

Il differente trattamento tributario richiesto dalla normativa interna rispetto all'orientamento della Corte EDU, induce all'introduzione delle disposizioni in esame con le quali si persegue lo scopo di evitare le cennate discrasie tra l'ordinamento nazionale e quello convenzionale, garantendo, in tal modo, piena effettività alle misure individuali di esecuzione delle pronunce della Corte, cd. “per equivalente”. Va sul punto sottolineato che – come evidenziato dall'Avvocatura generale dello Stato chiamata da esprimere il proprio avviso sulla questione - le pronunce della Corte vanno rispettate, ed eseguite, integralmente, anche per la parte che conferisce un valore “netto” alle liquidazioni disposte a titolo di equo indennizzo, mediante la cd. “*tax exemption clause*”. E, sotto questo profilo, va considerato che una parziale attuazione delle pronunce della Corte comporta il pagamento degli interessi, decorso il termine di pagamento previsto dalla pronuncia eseguita.

In tale ottica, il comma 1 traspone a livello di disciplina positiva la clausola sancita in sede convenzionale della non tassabilità delle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, siano esse di condanna o conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie previste dal Regolamento della Corte Edu (articoli 62 e 62A), seguite da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo.

Il comma 2 chiarisce che le disposizioni del TUIR sul trattamento tributario dei soggetti titolari di reddito di impresa devono intendersi nel senso della non imponibilità delle somme indicate al comma 1.

E' fatta salva, ove dovuta, l'applicazione dell'IVA, in conformità ai criteri euro-unitari.

Art. 52

(Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)

L'intervento normativo prevede la sostituzione del Capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, denominandolo “Piante organiche flessibili distrettuali”, lasciando inalterato il numero degli articoli che lo componevano (articoli da 4 a 8 della medesima legge), procedendo invece alla loro sostituzione integrale.

La misura organizzativa prevista dall'articolo 4, dispone che, in luogo dell'aumento del ruolo organico della magistratura e dell'istituzione delle figure dei magistrati distrettuali, vengono individuate con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti delle vigente dotazione organica della magistratura, le piante organiche flessibili distrettuali di magistrati sia a livello di contingente nazionale sia a livello di ciascun distretto.

Presupposto dell'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando *una task force di magistrati* che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, come previsto dalle disposizioni contenute nel Capo II della legge vigente menzionata sopra, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

L'intervento normativo in esame, realizzato con la tecnica della novella, prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell'assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.

L'articolo 5 fissa i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E' lasciata immutata la precedente previsione normativa che prevedeva di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

Il **comma 2** del presente articolo innova profondamente la funzione degli attuali magistrati distrettuali ricollocandoli nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e destinandoli agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento indicate nell'articolo 4, comma 1.

Si prevede, inoltre, che il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, ha il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali, stabilendo anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

L'articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come sostituito dal presente intervento normativo, dispone che l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre al comma 2 della disposizione che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

Si specifica che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio e in tutte le altre casistiche definite all'articolo 4, comma 1, l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato debba essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato.

Infine il comma 5 del presente articolo prevede la regola residuale dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste dall'articolo 4, comma 1 inerenti le situazioni di rendimento.

L'articolo 7 ripropone il contenuto dell'attuale articolo 8, comma 1 della legge 48 del 2001, sulla destinazione alle funzioni di magistrato della pianta organica flessibile mediante le procedure ordinarie di concorso.

L'articolo 8 prevede che l'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento.

Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni.

Si segnala la disposizione inserita nel comma 3 per la quale, -nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come aumentato

a norma dell'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145-, viene data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

Gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura.

Al riguardo, si evidenzia, che con l'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato all'uopo previsto l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato ridisegnato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 allegata alla citata legge.

CAPO III

Misure per esigenze abitative

Art. 53

(Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana)

La norma persegue, nel contempo, le finalità di riduzione del fabbisogno abitativo di edilizia sociale, con particolare attenzione a quella pubblica, del miglioramento del livello della qualità della vita degli abitanti, in un'ottica di innovazione, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo di pratiche e modelli per la gestione dei patrimoni e di welfare urbano, promuovendo, in tale ottica, un programma denominato *Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*.

Tale programma, in un'ottica di sostenibilità e senza consumo di nuovo suolo, secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, si prefigge di porre l'edilizia sociale al centro delle proposte di rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale, individuando specifiche finalità a cui il programma medesimo deve dare risposte, in un'ottica di sinergia tra le stesse:

- riqualificare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, con particolare attenzione a quello a totale carico dello Stato e incrementarne la disponibilità, con particolare attenzione anche agli aspetti gestionali;
- rigenerare in maniera strutturale e duratura il tessuto socio – economico;
- incrementare l'accessibilità materiale e immateriale sia degli edifici che degli spazi e dei servizi, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati;
- migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

Tale Programma, inoltre, rappresenta una opportunità di scambio di prassi, di progetti e di misure, per i soggetti partecipanti, considerate le varie specificità delle Regioni e dei Comuni ed è rivolto alle città metropolitane, alle città capoluogo di provincia e alla città di Aosta e alle città medie con più di 60.000 abitanti, in quanto luoghi caratterizzati da fenomeni di marginalità, con carenza di adeguata infrastrutturazione, alloggi sociali, in riferimento alle categorie più disagiate, con scarsa presenza di servizi.

Al **comma 2** la proposta normativa prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono disciplinati i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale.

Con il medesimo decreto è definita l'entità massima del contributo riconoscibile, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87. Infine, lo stesso decreto definisce i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione istituita dal comma 3 della disposizione, individuati in coerenza con le finalità del Programma, che privilegiano in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia

residenziale pubblica, nonché le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

Il **comma 3**, ai fini della valutazione delle proposte, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un'Alta Commissione e ne individua i componenti.

Al **comma 4**, si stabiliscono le modalità di nomina dei componenti dell'Alta Commissione e si precisa che per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale del supporto tecnico delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si dispone, inoltre, che l'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al comma 2, apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con tale decreto sono definiti, altresì, i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma con i soggetti proponenti (**comma 5**).

Con il **comma 6**, si dispone che in relazione agli interventi del Programma ammessi al finanziamento, i comuni possono prevedere l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

I **commi 7 e 8** recano la disciplina finanziaria

Capo IV **Misure in materia di sanità**

Art. 54

(Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

L'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro (c.d. "superticket") a carico degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, concedendo, tuttavia, alle regioni, ai sensi della lettera p-bis), la possibilità di adottare misure di partecipazione alternative al costo delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica, previa certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

La norma proposta intende eliminare – a regime e a decorrere dal 1° settembre 2020 – la quota fissa di cui alla richiamata normativa e, laddove adottate, le misure di partecipazione alternative ai sensi della lettera p-bis) della citata disposizione normativa.

Tale proposta è finalizzata a perseguire una maggiore equità nell'accesso alle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale, consentendo anche il superamento del sistema eterogeneo determinatosi a livello regionale in tema di compartecipazione.

Al comma 2 viene specificato che a fronte del mancato gettito del c.d. "superticket" viene riconosciuto un corrispondente incremento del livello di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato per il Servizio sanitario nazionale.

Al comma 3 è indicata la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della predetta proposta normativa.

Art. 55

(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)

Al fine di stimolare le regioni all'adozione di iniziative volte a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale, finalizzate a ridurre il carico sulle strutture sanitarie e contestualmente ridurre il fenomeno delle liste di attesa, si mettono a disposizione risorse economiche destinate al patrimonio tecnologico finalizzate ad erogate ai cittadini, attraverso l'attività professionale dei medici di base, prestazioni di primo livello.

I cambiamenti della domanda di salute e di benessere sociale connessi alle mutate condizioni della popolazione attuale e futura (anziani, disabili, immigrazione, ecc.), del contesto sociale (rivoluzione tecnologica/demografica/epidemiologica), mettono in rilievo la necessità di un radicale cambio di paradigma della assistenza, sviluppando sempre di più un approccio di pro-attività e prossimità in grado di prevenire e anticipare le evoluzioni peggiorative delle malattie e in mantenimento della salute.

La tecnologia digitale e la ICT hanno reso più accessibili, fruibili a basso costo l'esecuzione di alcune prestazioni che possono essere rese anche in remoto e al domicilio del paziente soprattutto se anziano e con difficoltà negli spostamenti, rendendo concreto un nuovo approccio definibile di primo livello in grado di dare risposte rapide, con facilità di interpretazione anche con l'assistenza della teleferazione/telemedicina. In questo modo la figura del medico di medicina generale, si rinnova e ricopre un ruolo strategico che rende più prossime e immediate le risposte ai cittadini, più fruibili e accessibili alcune tipologie di esami.

La digitalizzazione delle attività sanitarie quale parte organica delle cure primarie/dell'accompagnamento è volta a garantire un migliore percorso di salute a soggetti affetti da patologie croniche e a soggetti sani che intendono rafforzare e mantenere al più alto livello possibile la propria salute.

In questa prospettiva i medici di medicina generale, assumono una valenza centrale ed erogano una definita gamma di servizi ai cittadini (prestazioni di primo livello: servizi di tele-care e tele-Health e tele-monitoraggio, ecg, holter, holter pressorio, teledermatologia, retinografia, polisonnografia, ecc.) in grado di concorrere alla sostenibilità del Servizio Sanitario Pubblico, realizzando una più forte presa in carico degli utenti, migliorando la gestione delle cronicità, decongestionando le liste di attesa, favorendo un minore ricorso al Pronto Soccorso e garantendo in buona sostanza più elevati livelli di appropriatezza delle cure.

Capo V

Misure in materia di pensioni

Art. 56

(Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale)

Il comma 1 è diretto a prorogare anche per il 2020 gli accessi alla prestazione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (c.d. ape sociale) adeguandone conseguentemente i relativi limiti di spesa

Art. 57

(Opzione donna)

La disposizione è diretta a estendere anche alle lavoratrici che maturano nel 2019 i requisiti di 58 anni di età e di 35 anni di contributi (59 anni se lavoratrici autonome) l'accesso al pensionamento anticipato previsto dalla legge n. 243/2004 (articolo 1, comma 9) solo in via sperimentale fino al 2015.

Art. 58

(Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni)

La disposizione in esame modifica in senso espansivo il meccanismo di indicizzazione delle pensioni elevando da tre a quattro volte il minimo (pari a rispettivamente a 1.539,03 euro e a 2.052,04 euro nel 2019) il limite per il quale è garantita l'indicizzazione ai prezzi al 100%:

a) sia nello schema vigente per il biennio 2020-2021, e quindi, limitatamente alle pensioni con importo complessivo compreso tra tre e quattro volte il minimo (portando la percentuale di elasticità dal 97% al 100%);

b) sia, conseguentemente, nello schema, più favorevole, previsto a regime dal 2022 (indicizzazione per fasce) garantendo quindi l'indicizzazione piena per la fascia di importo fino a quattro volte il minimo (invece che fino a tre volte il trattamento minimo, come previsto a normativa vigente) relativamente all'importo complessivo di pensione in capo a ciascun pensionato (portando per la fascia tra tre e quattro volte il minimo la percentuale di elasticità dal 90% al 100%).

Capo VI

Misure in materia di agricoltura

Art. 59

(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

La norma dispone che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. Le Regioni sul cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica

possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo la norma incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori.

Art. 60

(Interventi a favore dell'agricoltura)

Il **comma 1** dispone interventi per il ricambio generazionale in agricoltura. In particolare la disposizione prevede per l'annualità 2020 lo sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori autonomi agricoli, cioè i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni. In particolare, si riconosce l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; l'esonero non si applica quindi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2020 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. Lo sgravio contributivo è riconosciuto in forma integrale per un periodo massimo di due anni, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e viene riconosciuto nel limite massimo delle norme europee sul *de minimis*.

I **Commi 2, 3, 4** dispongono misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura. In particolare prevedono disposizioni per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. In particolare, è previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui possono essere concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Per l'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un fondo rotativo per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

Il **comma 5** prevede interventi per la competitività del Made in Italy agroalimentare. In particolare reca interventi per rafforzare la competitività del settore agricolo e agroalimentare attraverso l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo del Made in Italy finalizzato a sostenere gli investimenti delle filiere. I criteri e le modalità di ripartizione del Fondo saranno definite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2020. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per il 2020 e a 14,5 milioni di euro per il 2021 è assicurata mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n.196 "Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione", in Sezione II del DLB.

CAPO VII

Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali

Art. 61

(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)

Commi 1-3: Il Gruppo della Banca africana di Sviluppo (AfDB), che ha sede ad Abidjan, Costa d'Avorio, è un'istituzione finanziaria internazionale istituita nel 1964 per la promozione dello sviluppo economico e sociale dell'Africa. Inizialmente composta da soli paesi africani, l'Istituzione si è in seguito aperta anche a paesi di altri continenti, e al 31 luglio 2019 conta ottanta paesi membri azionisti, 54 regionali e 26 non

regionali. Al 31 dicembre 2018 il capitale autorizzato della AfDB era pari a 66,97 miliardi di UC, di cui sottoscritti 65,11 miliardi circa, per il 60 per cento circa dai paesi membri regionali e il rimanente 40 per cento circa dai paesi membri non regionali. Il totale del capitale versato dagli azionisti ammonta a 6,96 miliardi di UC. L'Italia, che ha aderito alla AfDB con la legge 3 febbraio del 1982, n. 35, e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale, detiene una quota e un potere di voto pari al 2,456 per cento.

Il negoziato per un aumento generale di capitale, il settimo dall'istituzione della Banca africana di sviluppo (GCI-VII), è stato formalmente avviato nel corso delle Riunioni annuali dei Governatori del 2018. L'aumento di capitale proposto è ritenuto indispensabile per garantire la stabilità finanziaria dell'AfDB e il mantenimento del *rating* AAA, che consente alla Banca di raccogliere capitali sui mercati a condizioni vantaggiose e di poter quindi a sua volta applicare tassi di interesse contenuti sui prestiti concessi ai paesi beneficiari. Uno degli indicatori utilizzati dall'agenzia Fitch, il coefficiente di leva finanziaria (ovvero il rapporto tra capitale a chiamata degli stati membri con *rating* AAA e indebitamento netto), introdotto nel 2017, ha infatti registrato un progressivo deterioramento, rischiando di scendere al di sotto della soglia critica del 100 per cento nel 2019. La sottoscrizione di capitale temporaneo a chiamata, per l'importo di un miliardo di dollari, da parte del Governo canadese, annunciato ai margini delle riunioni primaverili della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, ha consentito di evitare una drastica riduzione delle erogazioni da parte della Banca nel 2019. Tuttavia, un aumento di capitale entro il 2019 resta necessario e indifferibile. Complici i negoziati in corso e l'aspettativa di una loro chiusura entro quest'anno, insieme al capitale a chiamata messo a disposizione dal Governo canadese e dalla Svezia, l'Agenzia Fitch ha confermato per quest'anno il *rating* AAA. Al di là delle valutazioni sulla stabilità finanziaria, occorre anche considerare la domanda crescente di finanziamenti a fronte dell'enorme fabbisogno di risorse per lo sviluppo del continente, e la necessità di dotare la Banca dei mezzi necessari a preservare il suo ruolo come istituzione di riferimento e partner strategico dei paesi regionali. Va infine osservato che il precedente aumento di capitale (GCI-VI), approvato nel 2010 e pari al 200 per cento, prevedeva comunque un orizzonte temporale decennale. Il nuovo aumento di capitale è stato leggermente anticipato rispetto alle previsioni anche a causa del sensibile incremento nel volume di prestiti ed erogazioni registrato nel 2016, dovuto tra l'altro all'aumento nel numero dei paesi che possono ora accedere ai prestiti a tassi di mercato rispetto ai finanziamenti agevolati del Fondo africano di sviluppo e all'accresciuta domanda di risorse legata ai postumi della primavera araba e al calo del prezzo delle materie prime che ha colpito molte economie della regione. Questo aumento nel volume dei prestiti, insieme ai recenti cambiamenti nelle metodologie di valutazione da parte delle principali agenzie di *rating*, in particolare di Fitch, ha fatto sì che i limiti prudenziali fissati per determinare la necessità di nuova capitalizzazione siano stati raggiunti prima del previsto, anche se di poco.

L'entità dell'aumento concordata è pari al 125 per cento del capitale, per un volume medio annuo di prestiti stimato in 8,3 miliardi di UC, con 6 per cento di capitale da versare a partire dal 2020 e il resto a chiamata, ovvero sottoscritto a titolo di garanzia ma non versato. I pagamenti delle relative quote saranno effettuati in 8 anni per i paesi non regionali e i paesi regionali a medio reddito e 12 anni per i paesi a basso reddito.

L'Italia ha la facoltà di sottoscrivere 198.766 azioni, equivalenti a 1.987.660.000 UC, mantenendo invariata la quota di capitale. L'onere per sottoscrivere l'aumento di capitale è stimato prudentemente in 160 milioni di euro, con pagamenti di importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Il cambio UC/euro effettivo sarà determinato alla chiusura del negoziato.

All'aumento di capitale dell'AfDB corrispondono impegni ambiziosi, in linea con il mandato del Gruppo di dare slancio allo sviluppo economico durevole e al progresso sociale dei suoi paesi membri regionale, contribuendo alla riduzione della povertà alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalla comunità internazionale. Il negoziato per l'aumento di capitale ha rappresentato un'occasione per definire le priorità strategiche per il prossimo ciclo finanziario e concordare misure atte a rafforzare la capacità istituzionale della Banca. In sede negoziale l'Italia ha in particolare sottolineato la necessità per la Banca di concentrarsi sui settori chiave in cui ha dimostrato di avere maggiore capacità ed esperienza (infrastrutture, in particolare trasporti ed energia, soprattutto energie rinnovabili, PMI e settore agro-alimentare), e di sviluppare un approccio efficace per combattere le cause profonde di fragilità nel continente, che sono alla radice dei flussi migratori irregolari verso l'Europa.

Le Banche multilaterali di sviluppo, inclusa la Banca africana, rappresentano uno strumento fondamentale per la crescita sociale, umana ed economica globale. L'agenda internazionale assegna loro un ruolo di primo piano per assicurare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile concordati. La partecipazione finanziaria italiana all'AfDB occupa un posto rilevante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, anche alla luce dell'importanza particolare attribuita ai paesi del continente. L'Italia ha sempre mantenuto un alto profilo in seno all'Istituzione, partecipando attivamente alla definizione delle sue politiche e degli interventi.

L'influenza esercitata è strettamente correlata al potere di voto, proporzionale alla quota azionaria detenuta, che determina altresì la titolarità del seggio al consiglio di amministrazione, condiviso con il Regno Unito e i Paesi Bassi. Preservare la quota azionaria storica è dunque essenziale per salvaguardare la posizione italiana e la presenza negli organi di governo della Banca. Inoltre, i paesi G7 continuano a svolgere un ruolo chiave nelle Banche multilaterali di sviluppo, e mantenere il potere azionario appare auspicabile per garantire la posizione dell'Italia nell'architettura finanziaria internazionale. Non vanno infine sottovalutate le possibili ricadute sull'economia italiana, dovute sia all'effetto indiretto di stimolo del commercio mondiale, sia a quello diretto attraverso la partecipazione delle imprese nazionali alle gare di appalto finanziate con i prestiti di queste Istituzioni.

Commi 4-7: disciplinano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale).

La partecipazione finanziaria italiana al Gruppo Banca Mondiale, del quale fanno parte la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) e la Società Finanziaria Internazionale (IFC), occupa un posto rilevante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo multilaterale. L'Italia, paese fondatore di IBRD e di IFC, vi ha aderito, rispettivamente, con leggi 23 marzo 1947, n. 132 e 23 dicembre 1956, n. 1597, e ne ha sempre sottoscritto gli aumenti di capitale. L'Italia detiene quote azionarie del 2,78 per cento in IBRD e del 3,17 per cento in IFC. Gli aumenti di capitale rispondono alla necessità, da una parte, di continuare la revisione dell'azionariato, che impegna nel lungo termine ad adeguare le quote delle Istituzioni alla mutata situazione economica globale e ad aumentare la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo e di quelli in transizione; dall'altra, di assicurare alle Istituzioni le risorse necessarie a far fronte alle aumentate esigenze dell'Agenda di Sviluppo 2030. Alla prima esigenza si risponde con gli aumenti di capitale selettivi (SCI), cioè destinati ai soli Paesi "sottorappresentati" rispetto alle quote-obiettivo; alla seconda, aggiungendo al capitale raccolto con SCI gli aumenti di capitale "generali" (GCI), cioè destinati a tutti i paesi membri in proporzione alla loro quota "attuale".

Sulla base delle Risoluzioni relative a GCI e SCI di IBRD, l'Italia ha la facoltà di sottoscrivere complessivamente n. 12.772 azioni, versando una quota pari a 199.267.305,70 dollari statunitensi. Il pagamento è previsto in cinque rate annuali, a partire dall'entrata in vigore degli aumenti di capitale.

Sulla base della Risoluzione relativa a GCI di IFC, l'Italia può sottoscrivere n. 175.938 azioni, versando 175.938.000 dollari statunitensi. Il pagamento, anche in questo caso è previsto in cinque rate annuali, a partire dall'entrata in vigore dell'aumento di capitale.

In sede di votazione delle risoluzioni da parte del Consiglio di amministrazione, l'Italia si è espressa a favore dell'aumento selettivo e generale di capitale per le due istituzioni. L'onere per sottoscrivere la totalità degli aumenti di capitale (circa 375,2 milioni di dollari) è stimato prudentemente in 350 milioni di euro, corrispondenti a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. Per entrambi gli aumenti di capitale, i cambi euro-dollaro effettivi saranno determinati alle date dei singoli pagamenti.

Le istituzioni del Gruppo Banca Mondiale, rappresentano uno strumento fondamentale per lo sviluppo sociale, umano ed economico a livello globale, e sono chiamate dall'agenda internazionale di sviluppo a rivestire un ruolo sempre crescente. Agli aumenti di capitale di IBRD e IFC corrispondono impegni di *policy* ambiziosi, in linea con l'Agenda 2030 e con il mandato del Gruppo Banca Mondiale (contrasto alla povertà e lotta alle disuguaglianze).

Come paese G7 e considerato il ruolo di importante azionista di queste istituzioni la mancata sottoscrizione degli aumenti di capitale comporterebbe la diluizione delle quote azionarie dell'Italia e conseguentemente del potere di voto. Non vanno peraltro sottovalutate le possibili ricadute sull'economia italiana, dovute sia all'effetto indiretto di stimolo del commercio mondiale, sia a quello diretto attraverso la partecipazione delle imprese nazionali alle gare di appalto finanziate con i prestiti di queste Istituzioni.

Il **comma 8** dispone che, al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento di soggetti che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 62

(Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation)

La capacità operativa del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) a supporto della stabilità finanziaria nell'area euro è ancorata al capitale versato dagli Stati membri, attualmente pari a circa 80 miliardi di euro. Questo capitale è il principale elemento sulla base del quale si fonda l'elevato merito di credito del MES; preservarne il valore, pertanto, costituisce un obiettivo essenziale, anche nell'interesse degli stessi Stati partecipanti.

In un contesto prolungato di tassi di interesse negativi, la salvaguardia del valore del capitale presenta crescenti difficoltà. A fronte di linee guida di investimento molto prudenti, in assenza di attività a breve termine in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e con rendimento positivo, una cospicua parte del capitale è detenuta presso le banche centrali nazionali. Tali depositi sono remunerati al tasso della *deposit facility* dell'Eurosistema, negativo dal giugno del 2014 e attualmente pari a -0,50%, dopo l'ultima decisione della BCE dello scorso 18 settembre.

Se i tassi di interesse negativi persistessero nel tempo, l'obiettivo di salvaguardia del valore del capitale non potrebbe essere assicurato a lungo.

Per far fronte alla criticità appena descritta, il MES ha chiesto ad alcuni Stati membri la disponibilità a rimborsare l'onere sostenuto sui depositi presso le banche centrali nazionali a causa degli interessi negativi. Francia e Germania hanno aderito sin dal 2017 alla richiesta di retrocedere gli interessi negativi. Il MES ha, quindi, allocato i propri depositi presso le rispettive banche centrali nazionali sulla base delle quote di partecipazione degli Stati membri al proprio capitale e ha ricevuto i relativi rimborsi nel 2018 e nel 2019, con riferimento agli interessi maturati rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

Con l'adesione dell'Italia a tale operatività la liquidità del MES potrebbe essere depositata anche presso la Banca d'Italia per un importo pari a circa 15 miliardi di euro, in base all'attuale giacenza liquida del MES e alla proporzione tra le quote di partecipazione degli Stati membri al capitale; su tale deposito il MES sosterebbe un onere annuale per il pagamento degli interessi di circa 77 milioni, al tasso del -0,50%. Nel caso in cui altri Stati membri aderissero, tale importo si ridurrebbe in proporzione.

Da un punto di vista procedurale l'apertura di un deposito da parte del MES genererebbe maggiori ricavi per la Banca d'Italia e un corrispondente aumento dell'utile versato allo Stato. In sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sarebbe evidenziato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato, in modo tale da poter essere riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES. La disposizione non genera dunque effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

È tuttavia evidente che il MES procederebbe al deposito della sua liquidità solo a fronte dell'impegno di restituzione degli interessi negativi corrisposti.

La partecipazione dell'Italia avrebbe una rilevante valenza segnaletica dell'impegno del nostro paese in ambito europeo, con un impatto positivo di sistema, e permetterebbe di annoverare l'Italia tra le controparti cui il MES fa ricorso per l'affidamento della propria liquidità.

Titolo X **Regioni ed Enti locali**

Art. 63 **(Regioni a statuto ordinario)**

Il comma 1 prevede di anticipare all'anno 2020 la possibilità, per le regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in attuazione delle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 (restano esclusi, per l'anno 2020, accensione e rimborso prestiti dalle entrate e dalle spese valide ai fini dei vincoli di finanza pubblica) ed il successivo comma 2 coordina le disposizioni vigenti con il nuovo quadro normativo.

Il comma 3 chiarisce che, in sede di monitoraggio e certificazione, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2020, le regioni a statuto ordinario indicano, tra le entrate valide, esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.

Il comma 4, chiarisce, poi, che restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge n. 145 del 2018; le regioni a statuto ordinario, nell'anno 2020, sono tenute, quindi, a rispettare gli obblighi in termini di obiettivi e di certificazione degli investimenti diretti e indiretti (comma 836), nonché di saldo positivo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, per 837,8 milioni (comma 841,

lettera b)). Da ultimo, le regioni a statuto ordinario sono soggette agli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Infine, il comma 5 prevede che, ai fini della copertura degli oneri del presente articolo, il fondo di cui [fondo investimenti enti territoriali] è ridotto di 155 milioni di euro per l'anno 2020, di 312 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro nel 2022

Art. 64
(Minoranze linguistiche)

La legge n. 482 del 15 dicembre 1999, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione, è finalizzata alla tutela delle dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute sul territorio italiano (ladina, greca, germanica, croata, sarda, franco-provenzale, francese, albanese, slovena, friulana, catalana, occitana).

A tale proposito è istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il Fondo statale per le minoranze linguistiche storiche che cura, per il tramite dell'Ufficio IV, la ripartizione dei fondi per il finanziamento annuale dei progetti presentati dalle amministrazioni statali e dagli enti locali ai sensi degli articoli 9 e 15 della medesima legge.

La procedura relativa all'erogazione del finanziamento alle istituzioni destinatarie è stabilita dall'art. 8 del d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.

L'entità dei fondi a disposizione risulta insufficiente per il finanziamento delle attività proposte dagli enti locali.

La norma dispone un incremento dei fondi per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Art. 65
(Comuni montani)

La legge di stabilità n.228 del 2012 ai commi 319, 320 e 321 ha previsto uno stanziamento integrativo per i Comuni classificati totalmente montani (3.170 comuni - sono esclusi i Comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro, a regime, dall'anno 2014.

Il comma 352 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha modificato l'articolo 1 del comma 319 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, riducendo l'importo di 6 milioni di euro a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

Il Fondo prevede il finanziamento di progetti presentati dai Comuni montani, selezionati a seguito di graduatorie.

Le annualità 2014-2017 sono state oggetto di un'unica procedura di assegnazione e con esse è stato possibile finanziare solamente il 13% dei Comuni montani con 389 progetti di importo pari a euro 25.000,00 e 18 di importo pari a euro 100.000,00.

È in corso la procedura per il finanziamento relativo alle annualità 2018, 2019 e residui 2014- 2017 con la quale si prevede di erogare una quota, di euro 479.127,00, a 34 aggregazioni di comuni totalmente montani.

Si ritiene necessario, data la numerosità dei Comuni totalmente montani e le criticità che questi territori presentano, che il finanziamento annuo del fondo sia portato ad euro 10.000.000,00 (incremento annuo di euro 5.000.000,00), a partire dal 2020

Art. 66
(Isole minori)

La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per gli investimenti nelle isole minori destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'ambito delle stesse isole, destinata a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della conferenza unificata.

Art. 67
(Contributo IMU/TASI)

Il contributo di 110 milioni di euro in esame è finalizzato ad assicurare, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le risorse necessarie per la compensazione del mancato gettito connesso con la riforma della tassazione immobiliare di cui ai commi 639 e 640 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

Art. 68
(Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali)

La norma in esame è finalizzata ad incrementare da tre a cinque dodicesimi il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267/2000, con l'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento dei predetti enti.

Art. 69
(Debiti enti locali)

La norma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale si stabiliranno le modalità e le procedure per intervenire a favore degli enti locali in relazione alla spesa per interessi sui mutui contratti con gli istituti bancari e finanziari.

Una possibile soluzione per la riduzione degli oneri finanziari, alla quale si accenna nella norma, è quella di accollare il mutuo allo Stato, il quale provveda ad una sua rinegoziazione/ristrutturazione. Questa ristrutturazione potrebbe conseguire effetti positivi in quanto la rischiosità, in termini di merito di credito, dello Stato è inferiore a quella degli enti locali; questo potrebbe consentire a diverse banche ed istituti finanziari di poter ridurre le esigenze di appostamento di capitale di rischio, consentendo quindi di produrre vantaggi che possono tradursi in risparmi sui tassi di interesse applicati ai mutuatari in seguito ad un processo di ristrutturazione/rinegoziazione.

L'operazione dovrebbe svolgersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel senso che le rate di restituzione accollate e ristrutturate sarebbero comunque pagate dagli enti locali allo Stato, il quale si interporrebbe tra gli enti e gli istituti bancari e finanziari.

La ristrutturazione/rinegoziazione in discorso verrebbe effettuata dallo Stato mediante una struttura appositamente costituita o comunque dedicata, dotata di personale adeguato, per numero e per competenze, idoneo a gestire e ristrutturare migliaia e migliaia di operazioni di mutuo (più di 8 mila, senza comprendere quelli con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

Art. 70
(Campione d'Italia)

La disposizione introduce, tra l'altro, l'Imposta Locale sul Consumo nel comune di Campione d'Italia (ILCCI). L'intervento normativo in parola si è reso necessario in vista dell'inclusione del exclave svizzero nell'ambito dell'Unione doganale UE.

Ai sensi del **comma 1** del presente schema l'ambito applicativo dell'imposta è costituito dal consumo finale non imprenditoriale. In particolare, risultano imponibili le forniture di beni, le prestazioni di servizi, nonché le importazioni che hanno avuto luogo nel territorio di Campione d'Italia, a partire dal 1° gennaio 2020.

I successivi **commi 2 e 3** definiscono rispettivamente il soggetto attivo e il soggetto passivo d'imposta. Più nel dettaglio, il ruolo di soggetto attivo dell'imposta è ricoperto dal comune di Campione d'Italia, al quale sono riconosciuti i poteri di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva. La disposizione di cui al comma 2 prevede espressamente che non si applica l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge. A questo proposito, il comma 7 stabilisce che in tema di sanzioni resta salva la facoltà del Comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Il soggetto passivo d'imposta di cui al **comma 3** è individuato nei soggetti, anche non residenti nel territorio del Comune, che nell'esercizio di impresa arti o professioni effettuano forniture di beni e prestazioni di servizi nel territorio del Comune.

Il principio di territorialità dell'imposta è sancito al **comma 4** del presente schema, che stabilisce, con riferimento alla fornitura di beni, che le stesse s'intendono effettuate a Campione d'Italia se al momento della consegna o della messa a disposizione, nonché del trasporto o della spedizione, il bene si trova nel territorio del Comune.

Con specifico riguardo, invece, alle prestazioni di servizi, il già citato **comma 4** sancisce il principio generale in base al quale queste si considerano effettuate a Campione d'Italia, se nel territorio del comune, il prestatore ha la sede della propria attività economica.

In merito, invece, all'esigibilità dell'imposta, il **comma 5** prevede che per le forniture di beni, l'imposta diventa esigibile nel momento in cui il bene è consegnato o spedito; diversamente, nel caso di prestazioni di servizi l'imposta è dovuta al momento del pagamento del corrispettivo.

Il successivo **comma 6** stabilisce le modalità di determinazione della base imponibile, che risulta costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, comprensivi delle spese e dei costi sostenuti per l'effettuazione dell'operazione.

Nel caso di fornitura di beni, a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura stessa.

Alla base imponibile, così ottenuta, si applicano le aliquote ordinarie e ridotte previste dalla legge federale svizzera, così come sancito dal medesimo comma 6 del presente schema normativo.

Il **comma 7** impone ai soggetti passivi l'obbligo di presentare la dichiarazione dell'imposta al Comune, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate utilizzando un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta.

Nello stesso **comma 7** è altresì delineato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta nonché di omessa o infedele dichiarazione. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

Il **comma 8**, viene prevista l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per determinare gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare, le operazioni esenti ed escluse, in conformità alla legge federale svizzera, dall'imposta in quanto destinate al consumo dei beni e dei servizi fuori dal territorio del comune, nonché termini e modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell'imposta.

Il **comma 9** dispone che l'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 e il successivo **comma 10**, infine rinvia al decreto ministeriale l'individuazione dei termini e delle modalità di riscossione dell'imposta per le operazioni effettuate nel primo semestre.

I **commi da 11 a 13** recano disposizioni per il recepimento della direttiva Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE. Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 83, del 25 marzo 2019, è stata pubblicata la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 che apporta talune modifiche, rispettivamente, alla direttiva 2006/112/CE e alla direttiva 118/2008/CE. Le misure di recepimento devono essere adottate e pubblicate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2019. In particolare la direttiva n. 2019/475 è stata adottata conseguentemente alla rideterminazione del territorio doganale dell'Unione europea, effettuata ad opera del Regolamento (UE) 2019/474, del Parlamento Europeo e del Consiglio, che, all'articolo 1, par. 1, provvede a ridefinire tale territorio attraverso la modifica dell'articolo 4, par. 1, del Codice doganale dell'Unione (contenuto nel Regolamento (UE) 952/2013). La direttiva 2019/475 in questione, che sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2020, prevede l'inclusione del comune di Campione d'Italia nell'ambito territoriale di applicazione dell'accisa armonizzata; si è reso pertanto indispensabile provvedere, entro tale data, ad adeguare la normativa interna in materia di accisa. A tal proposito si evidenzia che l'articolo 1, comma 3, lett. a) del Testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, definisce attualmente, ai fini dell'applicazione di tale tributo, il territorio dello Stato facendolo coincidere con quello della Repubblica Italiana con eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, unitamente alle acque italiane del lago di Lugano.

In tal senso si rende necessario modificare la definizione contenuta in tale lettera a) del predetto comma 3 dell'articolo 1 del TUA espungendo il riferimento al comune di Campione d'Italia e alle predette acque nazionali del lago di Lugano; a partire dal 1° gennaio 2020 rimarrà quindi escluso dall'ambito applicativo dell'accisa il solo territorio del comune di Livigno.

Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 apporta modifiche all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE per prevedere che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano, inclusi nel territorio doganale dell'Unione europea, continuano tuttavia ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta.

Si è reso, pertanto, opportuno, per ragioni di coordinamento redazionale, apportare una modifica all'art. 67, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, menzionando le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano accanto a quelle dei beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi di oltremare, aventi una analoga posizione ai fini della territorialità IVA.

Il **comma 14** interviene in materia di Territorio extra-doganale. Occorre premettere che con il Regolamento (UE) 2019/474, del Parlamento Europeo e del Consiglio, si è provveduto (articolo 1, par. 1) a ridefinire il territorio doganale dell'Unione europea, attraverso la modifica dell'articolo 4, par. 1, del Regolamento (UE) 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell'Unione.

Tale modifica del Codice è finalizzata a includere, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel predetto territorio doganale, il comune italiano di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio che, attualmente, sono espressamente esclusi, unitamente al comune di Livigno, dal predetto territorio doganale.

Tale disposizione non necessiterebbe, invero, di alcun recepimento tenuto conto che i regolamenti dell'UE sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo e per sole finalità di chiarezza nell'applicazione della normativa doganale pare nondimeno opportuno, con una norma di carattere generale, sancire che il territorio extra-doganale nazionale è costituito, a partire dal 1° gennaio 2020, dal solo comune di Livigno. Ciò in considerazione del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il DPR n. 43/1973, risulta formalmente in vigore in ogni sua parte pur essendo, in alcune, implicitamente abrogato dalla sopravveniente normativa europea in materia doganale e, in altre, pienamente applicato laddove, ad esempio, il medesimo TULD disciplina l'implementazione ed il collegamento tra la normativa sovraordinata in parola e quella domestica.

Giova altresì evidenziare che, negli ultimi anni, non si è provveduto a novellare direttamente il predetto TULD nelle parti divenute, nel tempo, incompatibili con il diritto unionale, in quanto, in virtù della primazia del diritto europeo su quello nazionale, ha operato fisiologicamente il principio della successione delle leggi nel tempo. Il TULD, nel caso specifico, individua attualmente il territorio extra doganale (articolo 2) dello Stato italiano, nonché l'estensione della linea doganale dello Stato (articolo 1), includendo espressamente Campione d'Italia nei territori extra doganali, al pari del comune di Livigno; ciò nonostante la definizione del territorio doganale degli Stati membri sia attualmente sottratta alla potestà nazionale in quanto di esclusiva competenza degli Organismi unionali. La disposizione in illustrazione mira quindi a superare ogni disposizione nazionale in contrasto con le nuove disposizioni unionali in materia di delimitazione del territorio doganale.

I **commi da 15 a 22** recano misure di sostegno e di rilancio dell'economia del territorio di Campione d'Italia. La misura in esame intende porre in essere interventi volti a favorire il sostegno e il rilancio economico-sociale del Comune di Campione d'Italia, a seguito della situazione di crisi economica determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale sulla quale poggiava l'economia del territorio campionesse.

Tale intervento agevolativo si articola nelle seguenti misure.

Al **comma 15** è previsto un abbattimento, nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia alla data del 20 ottobre 2019, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti, alla medesima data, nello stesso Comune.

Al **comma 16** si prevede un abbattimento del cinquanta per cento delle imposte sui redditi, per cinque periodi di imposta, per le imprese localizzate a Campione d'Italia alla data del 20 ottobre 2019.

Al **comma 17** si prevede altresì un abbattimento dell'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

Le misure di cui sopra si affiancano a quelle previste dall'articolo 188-bis del TUIR come modificato dal decreto-legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018.

Il **comma 18** prevede che le agevolazioni fiscali di cui ai commi da 1 a 3 possono essere fruite nei limiti dei Regolamenti europei che disciplinano gli aiuti di minore importanza ("de minimis").

Il **comma 19** prevede un'ulteriore misura di agevolazione, che consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento per nuovi investimenti effettuati da imprese nel territorio del Comune di Campione d'Italia. Ai fini della definizione degli investimenti ammissibili si fa riferimento alle definizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Il **comma 20** prevede che il credito d'imposta si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Le disposizioni di cui ai commi 19 e 20 richiedono una preventiva valutazione di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il **comma 21** prevede, pertanto, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni ivi contenute fino alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, alla quale la misura deve essere notificata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il **comma 22** apporta delle modifiche all'articolo 188-bis del Tuir.

Titolo XI

Riduzione e rimodulazione della spesa pubblica

Art. 71

(Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione.)

Il **comma 1** mira a rafforzare gli obblighi di acquisizione centralizzata vigenti per l'acquisto di determinate categorie merceologiche altamente standardizzabili (telefonia, gas, carburanti, energia elettrica, buoni pasto). Attualmente, l'articolo 1, comma 7 del d.l. 95/2012 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione redatto annualmente dall'ISTAT di ricorso a strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti nell'ambito delle merceologie energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (a cui si aggiunge anche il servizio sostitutivo mensa, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015). Con il presente intervento normativo si propone l'inserimento, fra le merceologie cui si applica il regime di obblighi previsto dal citato comma 7, della ulteriore merceologia "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia, e autoveicoli blindati", in considerazione del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda, caratteristiche del mercato e rilevanza del valore complessivo stimato. In particolare:

- grado di standardizzazione: si evidenzia che la categoria veicoli (gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e i motoveicoli) risulta standardizzabile con riferimento a ciascuna delle le seguenti tipologie di veicoli:
 - a. veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (autovetture, veicoli commerciali, autocarri, minibus, 4x4 e pick-up, motoveicoli);
 - b. autobus ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone;
 - c. autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia (caratterizzati da equipaggiamenti adatti ad attività specifiche connesse a servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);
 - d. autoveicoli blindati.

Si ritiene invece che altre tipologie di veicoli non siano standardizzabili in quanto soggette a specifiche personalizzazioni o necessarie alla PA in pochi esemplari.

- valore stimato: il valore stimato di spesa annua della PA dei veicoli standardizzabili ammonta a circa 420 mln/€, così suddivisi:
 - a. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (acquisto): 110 mln/€;
 - b. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (noleggio): 120 mln/€;
 - c. Veicoli per le forze di sicurezza (acquisto): 168 mln/€;
 - d. Veicoli per le forze di sicurezza (noleggio): 28 mln/€;
 - e. Veicoli Blindati (acquisto): 41 mln/€;
 - f. Autobus (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone): 20 mln/€.

- livello di aggregazione della domanda: il confronto dell'erogato delle categorie di veicoli sopra riportate attraverso convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip con la spesa complessiva stimata evidenzia un valore di aggregazione complessivo di circa il 40%;
- caratteristiche del mercato: con riferimento al mercato dell'acquisto dei veicoli, il mercato delle autovetture in Italia ammonta a circa 41 mld di Euro (anno 2017) ed è piuttosto ristretto con 4 principali operatori. Il mercato è caratterizzato da una forte competizione tra i Costruttori, anche appartenenti allo stesso gruppo, per la conquista o il mantenimento di quote di mercato. I Costruttori stanno adottando politiche strategiche diversificate, in termini di lancio di nuovi veicoli ed investimenti in alimentazioni alternative. Con riferimento al mercato del noleggio di veicoli, il mercato della fornitura si caratterizza per una concentrazione molto elevata: i primi quattro operatori gestiscono circa l'73% della flotta circolante (pari a circa 800.000 vetture) e generano circa il 75% del fatturato del settore. Il fatturato del settore, nel 2017, è stato pari a 4,9 miliardi di Euro (+9% rispetto al 2016). Il 2018 si è chiuso a circa 1,9 milioni di immatricolazioni. Il mercato dei motoveicoli di grande cilindrata in Italia ammonta a circa 3 mld di Euro (anno 2018), ed è piuttosto frazionato; i primi 4 operatori detengono oltre il 75% della quota di mercato. Il mercato degli autobus ammonta a circa 900 mln di Euro (anno 2017) e si presenta molto frazionato con 4 operatori principali ed una forte competizione tra le aziende per la conquista e il mantenimento di quote di mercato; oltre ai costruttori, sono presenti anche allestitori specializzati.

L'introduzione dei veicoli tra le merceologie alle quali si applica il sistema di obblighi delineato dall'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, potrà assistere le amministrazioni nella realizzazione di risparmi quantificabili solo a consuntivo. Si stima un risparmio potenziale nell'ordine di circa 12 Mln/€ nel triennio 2020-2022 che deriverebbe dall'aumento del valore degli acquisti annui effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip (c.d. erogato).

Il **comma 2** introduce la facoltà per Consip di attivazione di strumenti di acquisto e negoziazione anche nel settore dei lavori pubblici al fine di garantire trasparenza, concorrenza e rispetto dei principi anticorruzione nel settore degli appalti pubblici gestiti attraverso la centrale di committenza dello Stato, estendendo l'ambito oggettivo di utilizzo dei c.d. strumenti Consip, già previsto dal decreto legge 95/2012 così come modificato dalla Legge 208/2015.

Pertanto con la presente proposta normativa si intendono ampliare le attività svolte da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - con le risorse già disponibili nell'ambito del Programma di razionalizzazione a supporto delle pubbliche amministrazioni - anche con riferimento ai lavori pubblici. Infatti attualmente gli strumenti messi a disposizione da Consip hanno ad oggetto, oltre a forniture e servizi, i soli lavori di manutenzione. L'estensione alle ulteriori tipologie di lavori consentirebbe:

- di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, rendendo disponibili strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip con evidenti benefici in termini di razionalizzazione della spesa e riduzione dei prezzi offerti;
- di garantire alle amministrazioni il ricorso agli strumenti Consip, con riferimento al complesso dei loro fabbisogni, utilizzando modalità di acquisto semplificate ed efficientando i relativi processi (riduzione delle tempistiche, dei costi di pubblicazione, ecc.);
- di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- di migliorare la conoscenza della spesa della PA;
- di consentire una maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Con riferimento specifico agli strumenti di negoziazione, si evidenzia un'ulteriore riduzione di spesa per le Amministrazioni derivante dall'utilizzo a titolo gratuito della piattaforma di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze per tutte le procedure di gara, compresi i lavori, senza dover ricorrere all'acquisizione sul mercato degli stessi servizi.

Per quanto attiene al settore merceologico in argomento - a seguito dell'analisi effettuata sui dati ANAC - si osserva che le PP.AA. hanno bandito lavori per un controvalore ad pari ad euro 17,2 Mld/euro/anno. A partire da tale evidenza, si stima che la capacità di penetrazione del Programma di razionalizzazione nel mercato di riferimento, intesa quale quota di mercato da gestire (anche basandosi sul dato esperienziale nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione a partire dall'anno 2013) sia pari a circa 3,2 Mld/euro/anno. Si ipotizza un progressivo intervento di Consip in ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, che si stima possano produrre nel corso del tempo circa 60 Mln/€/anno. Gli effetti della norma saranno sempre più evidenti nel medio e lungo periodo in considerazione dei tempi di messa a disposizione dei vari strumenti alle amministrazioni (nel breve periodo,

già dal 2020, nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, e successivamente, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni e accordi quadro).

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. A seguito dell'approvazione della presente proposta normativa, Consip potrà svolgere le attività volte a rendere disponibili nuove categorie merceologiche afferenti al settore dei lavori nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, nonché, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni-quadro e accordi quadro.

Con i **commi 3 e 4** si intende razionalizzare il sistema di obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione per le amministrazioni statali, gli enti previdenziali e le agenzie fiscali, aumentando al contempo il ricorso delle medesime amministrazioni ai detti strumenti.

A oggi, infatti, le amministrazioni dello Stato e gli enti di previdenza e assistenza sociale nonché le agenzie fiscali sono obbligati a ricorrere per il soddisfacimento dei propri fabbisogni a tutte le convenzioni-quadro stipulate da Consip nonché, per tutti gli acquisti sotto soglia, al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Con riferimento soltanto a specifiche merceologie (ad esempio, ICT), poi, le amministrazioni statali hanno l'obbligo di utilizzo, in mancanza di convenzioni-quadro e in assenza del bene o servizio nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, anche degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione, quali strumenti messi a disposizione da Consip.

In un'ottica di semplificazione e di complessivo efficientamento del sistema degli acquisti della pubblica amministrazione statale, si ritiene che il ricorso agli accordi quadro stipulati da Consip e al sistema dinamico di acquisizione dalla stessa gestito debba essere reso obbligatorio per tutti i fabbisogni che in tal modo possano essere soddisfatti, a prescindere dalla merceologia, estendendo, nella sostanza, ad accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione il medesimo regime di obbligatorietà già previsto per le convenzioni e per il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Si ipotizza possa derivare, con l'obbligo di ricorso agli accordi quadro (AQ), un risparmio potenziale di circa 50 Mln/€ nel triennio 2020-2022 derivante dalla diminuzione dei prezzi unitari, stimato tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip. I risparmi potranno essere quantificati effettivamente solo a consuntivo.

Dall'estensione dell'obbligo di utilizzo degli AQ deriverebbe inoltre una serie di ulteriori vantaggi in termini di: semplificazione dei procedimenti e contenimento dei costi in tutti i casi di acquisizione di beni e servizi di carattere seriale e standardizzato, accorpamento di acquisti ripetitivi ed omogenei, flessibilità delle procedure di scelta del contraente e gestione delle commesse nel lungo periodo.

La stima dei risparmi in termini di riduzione dei prezzi unitari che deriverebbero dall'introduzione dell'obbligo di ricorso allo SDA non risulta quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari. In ogni caso dall'estensione dell'obbligo di utilizzo di tale strumento possono derivare una serie di vantaggi in termini di: efficienza nello svolgimento della procedura (es. automazione delle procedure di valutazione e aggiudicazione, riduzione stimata tra il 25% e il 40% delle tempistiche per lo svolgimento della procedura);

- trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- ottimizzazione dell'impiego di risorse umane ed economiche nella gestione della procedura e di spinta al cambiamento organizzativo;
- migliore conoscenza della spesa della PA;
- maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Con riferimento al **comma 5**, l'articolo 26 pone la disciplina delle convenzioni-quadro quale strumento di acquisto che il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip può mettere a disposizione della generalità delle stazioni appaltanti per il soddisfacimento dei propri fabbisogni. In alcuni casi specifici, in relazione alla strutturazione del mercato o alle caratteristiche della domanda, potrebbe risultare efficiente realizzare convenzioni specifiche per determinati cluster di amministrazioni o per specifici territori.

Tale esigenza è emersa con particolare rilievo in relazione alle attività svolte dai soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 66/2014; al fine di mettere a disposizione di tutte le amministrazioni del territorio strumenti di acquisto centralizzati per le merceologie per cui le amministrazioni sono obbligate a ricorrere ai

soggetti aggregatori, risulta opportuna la modifica normativa proposta che consentirebbe a Consip di stipulare convenzioni a favore delle amministrazioni dei territori nei quali non è pianificato l'intervento del soggetto aggregatore di riferimento per determinate merceologie.

In tale ambito, al fine di garantire la massima copertura merceologica, e quindi della relativa spesa, è fondamentale che Consip, unico soggetto operante a livello nazionale, possa lavorare in maniera sinergica e coordinata con gli altri soggetti aggregatori, così da mettere a disposizione iniziative di gara per specifici territori o per specifiche tipologie di amministrazione che non sono coperte dai soggetti aggregatori di riferimento, per motivi organizzativi e/o temporali.

Tale flessibilità di intervento per Consip può essere utilizzata anche per altre categorie merceologiche così da poter rispondere in maniera più puntuale ad esigenze di specifiche tipologie di amministrazioni: si pensi ad es. alle differenti necessità di servizi quali pulizia immobili e/o manutenzioni tra le grandi amministrazioni centrali dello Stato e il frammentato mondo degli enti locali, o alla possibilità di intervenire in maniera coordinata e sinergica con gli altri soggetti aggregatori, su merceologie non previste dai suddetti DPCM e che, con particolare riferimento al mondo dei servizi, necessita di rispondere in dettaglio alle esigenze dei singoli territori, sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni (domanda) che per quanto riguarda il mondo delle imprese (offerta).

L'aumento del presidio merceologico e di spesa attraverso le iniziative di Consip può consentire in prospettiva una significativa riduzione di spesa. Si ipotizza un risparmio potenziale nell'ordine di circa 270 Mln/€ nel triennio 2020-2022, derivanti dalla diminuzione dei prezzi unitari degli strumenti di acquisto Consip, calcolata tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso le convenzioni quadro messe a disposizione dal Programma di Razionalizzazione della Spesa PA. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

Il **comma 6** intende rendere possibile la stipula di convenzioni ed accordi quadro, da parte di Consip e dei soggetti aggregatori, attraverso il sistema dinamico di acquisizione, garantendo tempestività e continuità dell'offerta di strumenti per le stazioni appaltanti.

A tal fine occorre superare la criticità data da una duplice circostanza: da un lato, la normativa comunitaria, come anche quella italiana, non prevede espressamente la possibilità che un accordo quadro (o una convenzione-quadro che a livello comunitario deve essere ricondotta al *genus* comunitario dell'accordo-quadro) possa essere aggiudicato mediante procedura svolta nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione; dall'altro la necessità di rispettare un termine sospensivo tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto al fine di garantire all'operatore economico la possibilità di fare ricorso avverso l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE relativa ai rimedi giurisdizionali (c.d. stand still period).

Lo *stand still period* non si applica in determinati casi fra cui il caso di appalti basati su un accordo quadro e il caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; ciò in quanto, trattandosi di procedure bifasiche, è sufficiente che lo stand still period sia rispettato nella prima fase di selezione degli operatori economici e non anche nella successiva fase finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto specifico. Da ciò discenderebbe che, nel caso di convenzione/accordo quadro stipulato come appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione, non si garantirebbe il rispetto dello *stand still period* e la conseguente tutela sottesa agli operatori economici partecipanti alla procedura per la stipula dell'accordo quadro/convenzione quadro.

Pertanto, per consentire l'aggiudicazione di un accordo quadro/convenzione-quadro in sede di appalto specifico basato su un sistema dinamico, va introdotta una modalità di raccordo con la previsione sullo *stand still period* recepita nell'ordinamento interno nell'articolo 32 del codice. A tal fine si propone il presente intervento normativo, volto a prevedere espressamente l'obbligo di applicazione dello stand still period di cui all'articolo 32 del codice, con le relative conseguenze nel caso di sua violazione, nel caso di accordi quadro/convenzioni quadro stipulati in sede di aggiudicazione di un appalto specifico sul sistema dinamico di acquisizione. L'intervento normativo consentirebbe a Consip e agli altri soggetti aggregatori di avvalersi dell'efficienza e della tempestività garantite dalla descritta procedura, garantendo al contempo adeguata tutela giurisdizionale agli operatori economici partecipanti.

I sistemi dinamici di acquisizione garantiscono notevoli vantaggi per le amministrazioni derivanti da un processo interamente informatizzato e da una larga partecipazione e di conseguenza maggiore trasparenza e concorrenzialità, grazie alla possibilità di ingresso di nuovi fornitori durante tutto il periodo di validità del bando. Inoltre tali strumenti consentono una riduzione dei tempi dell'appalto specifico, maggiore flessibilità

nel soddisfare esigenze specifiche delle stazioni appaltanti grazie alla maggiore aderenza delle offerte alle specifiche richieste (gli appalti specifici consentono di “personalizzare” le caratteristiche del bene e/o servizio definiti nel bando).

La possibilità di stipulare convenzioni e accordi quadro attraverso SDA può, quindi, consentire di sommare i vantaggi di queste procedure (aggregazione della domanda, maggiore volumi negoziati, maggiore competitività e, quindi, riduzione dei prezzi unitari) con la possibilità di personalizzare, attraverso gli appalti specifici, le caratteristiche dei beni e/o dei servizi così da rispondere in maniera più precisa ai fabbisogni delle amministrazioni.

Tali vantaggi, qualora il bando sia istituito dalla Consip a livello nazionale e gli appalti specifici siano realizzati dai soggetti aggregatori a livello territoriale, possono garantire, attraverso una standardizzazione dei parametri a livello nazionale, una maggiore competitività del mercato della fornitura che avrebbe un quadro omogeneo di riferimento per le procedure svolte dai singoli soggetti aggregatori.

Inoltre la possibilità di effettuare con maggiore flessibilità e tempestività gli appalti specifici, rispetto alle procedure tradizionali, può consentire di avere una maggiore apertura al mercato (contratti meno lunghi e quindi maggiori opportunità di partecipazione) oltre ad una maggiore possibilità di aderire con tempestività alle evoluzioni tecnologiche e/o organizzative dei beni/servizi.

Tutto questo (informatizzazione completa della procedura, maggiore trasparenza, maggiore partecipazione e competizione da parte del mercato della fornitura) si riflette inevitabilmente su una riduzione dei prezzi unitari di acquisto per le pubbliche amministrazioni, per altro su merceologie rilevanti per quanto riguarda la spesa pubblica (ad es Farmaci circa 11 mld di spesa annua).

Una stima dei risparmi, derivanti dalla misura sopra indicata non è quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari.

Il **comma 7** intende estendere l’ambito di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione anche alle concessioni, abilitando Consip allo svolgimento delle relative procedure di selezione del contraente, consentendo in tal modo un ampliamento del supporto offerto alle amministrazioni nell’ambito del Programma di razionalizzazione nell’attività di selezione del contraente, che non sarebbe più limitata alle sole procedure di appalto ma anche quelle finalizzate all’aggiudicazione di un contratto di concessione. Consip potrebbe quindi svolgere procedure di gara anche in ambiti merceologici sui quali, sebbene interessati da una rilevante spesa pubblica o particolarmente strategici, al momento non è stato possibile realizzare interventi a causa della qualificazione contrattuale quale concessione e quindi al di fuori dell’attuale ambito del Programma di razionalizzazione.

La previsione normativa delinea un ulteriore e diverso ruolo di Consip in un’ottica di evoluzione basata sull’utilizzo delle specifiche competenze acquisite nella gestione delle procedure di gara in mercati in cui è auspicato l’ampliamento della concorrenza e la realizzazione di affidamenti più efficienti non solo in tema di appalti di servizi ma anche di procedure per l’affidamento delle concessioni. In particolare la previsione della possibilità per le amministrazioni non sempre dotate di professionalità specifiche e di esperienze pregresse in tema di gestione di procedure di gara complesse, di avvalersi di un soggetto, quale Consip, che ha maturato significative competenze nella gestione di affidamenti complessi, è volta a garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli affidamenti.

L’intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie strategiche per contenuti e importo di spesa associata, finora escluse dall’ambito di operatività di Consip. Eventuali oneri per l’ampliamento degli strumenti saranno coperti nell’ambito delle risorse già destinate al Programma di razionalizzazione degli acquisti. Si ipotizza sulla base della stima di un progressivo intervento di Consip su ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, a partire da elaborazioni di informazioni riportate nella Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici di Anac, un risparmio potenziale di circa 10 Mln/€ nel triennio 2020-2022. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

Art. 72

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Razionalizzazione delle infrastrutture ICT (capitoli 2696 pg 1 e 7460 pg 1)

La proposta normativa è finalizzata ad assicurare maggiori livelli di efficienza e qualità dei servizi informatici che supportano le attività del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso l'avvio di un percorso di razionalizzazione dei propri Data Center e la definizione di un nuovo modello di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività coerente con il Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2019 – 2021.

A tale riguardo, la disposizione prevede che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, stipuli un apposito disciplinare con SOGEI S.p.A., per ottimizzare le proprie infrastrutture informatiche che, da quanto emerso nell'ultimo censimento IT della PA dell'Agid, sono annoverate nella categoria "Gruppo B" e, quindi, necessitano della migrazione verso un Polo strategico nazionale, passaggio che viene assicurato con la ricollocazione delle predette infrastrutture nell'ambito del Data Center SOGEI, già qualificato Polo Strategico Nazionale. Con tale disciplinare, sarà contestualmente definito il nuovo modello di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività, nell'ottica di assicurare maggiore efficienza e tempestività di risposta dei sistemi informatici a supporto della finanza pubblica, nel rispetto all'adozione del principio tecnologico del *Cloud First*, del modello strategico *Cloud* della PA e della propedeutica classificazione delle infrastrutture fisiche delle Pubbliche Amministrazioni.

Corrispettivi Consip capitolo 1263/pg2

La disposizione prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2020 pari a 2,8 milioni di euro annui.

Semplificazioni norme riduzione spesa enti pubblici non territoriali

Il presente articolo si inserisce nel quadro di revisione e semplificazione della normativa emanata in materia di misure di contenimento della spesa pubblica.

La normativa che si è sviluppata principalmente attraverso il meccanismo di adozione, da parte del legislatore, di provvedimenti d'urgenza aventi ad oggetto diverse tipologie di spesa ha determinato una consistente stratificazione e sovrapposizione di norme che ha reso la loro applicazione alquanto complessa e farraginoso oltre che di difficile applicazione e verifica da parte degli organi di controllo. Tale situazione ha pertanto imposto una riflessione in termini di semplificazione delle norme emanate in materia.

A ciò si aggiunga l'incisivo intervento operato dal Giudice Costituzionale che ha, mediante ripetute pronunce, consolidato l'orientamento secondo il quale le misure di contenimento della spesa debbono avere carattere eccezionale e transitorio. L'attuale *corpus* normativo in materia, invece, in considerazione del perdurare del periodo di vigenza ad opera di ripetuti interventi di proroga, prevarica, secondo la Corte Costituzionale, i limiti di ragionevolezza e proporzionalità delle misure previste dal legislatore su determinate categorie di spesa rispetto al fine che il legislatore statale intendeva perseguire. Si impone pertanto l'esigenza di un intervento legislativo finalizzato a sterilizzare i perniciosi effetti evidenziati dal Giudice Costituzionale, limitando al contempo il pericolo che le pronunce di incostituzionalità erodano ulteriormente i limiti di contenimento fissati.

Infine il proliferare, nel tempo, di interventi normativi posti in essere con la finalità di arginare la preesistente progressiva crescita della spesa, seppure riconducibile ad un'esigenza imprescindibile di "governance" della macchina burocratica, ha posto in evidenza il limite intrinseco, in termini gestionali, che il congelamento della capacità di spesa comportava. In altre parole, se da un lato gli interventi normativi si sono rivelati, per la più parte, idonei a garantire il contenimento della spesa pubblica, per altri versi, essi hanno portato ad un "ingessamento" delle possibilità di gestione delle attività da parte di ciascun ente, in alcuni casi pregiudicando la potenziale capacità degli stessi di efficientare la propria macchina amministrativa, nel raggiungimento dei propri fini istituzionali. Ciò è andato a detrimento, in ultima analisi, della capacità degli enti di migliorare i servizi offerti e raggiungere un più elevato livello di soddisfazione delle esigenze dei cittadini.

Con la presente proposta si intendono quindi perseguire diverse finalità. *In primis* la disposizione intende semplificare il complesso normativo inerente alle misure di contenimento della spesa pubblica applicate agli enti e organismi pubblici, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti. Restano escluse, invece, le amministrazioni centrali, le amministrazioni territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale. Tale semplificazione normativa è volta ad attivare un meccanismo virtuoso che incide sugli enti:

- in termini gestionali abbattendo i vincoli stringenti fissati sulle singole voci di spesa fissate dalla normativa attualmente in vigore, e fissando invece un tetto unico sulla macrocategoria “spesa per acquisto di beni e servizi”, all’interno della quale ogni ente possa, con un ragionevole margine di manovra, stabilire come ripartire le risorse fra le singole voci di spesa, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale.
- in termini finanziari nella misura in cui riconduce la pluralità dei versamenti attualmente dovuti dagli enti per le diverse norme di contenimento in corso di disapplicazione, ad un versamento da effettuare su un unico capitolo di entrata del Bilancio dello Stato.
- in termini di maggior coordinamento delle attività di controllo effettuate sulla corretta applicazione delle nuove norme di contenimento attraverso il meccanismo di verifica e asseverazione previsto da parte dei collegi sindacali o di revisione nonché attraverso l’obbligo per gli organi deliberanti di dare evidenza delle modalità attuative in un’apposita sezione della relativa Relazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

La proposta così articolata è inoltre tesa a garantire il contenimento della spesa pubblica, con relativo governo del fabbisogno complessivo attuato attraverso la fissazione di limiti di spesa, a livello macroeconomico controllati e monitorati, unitamente all’implementazione di un meccanismo che consente una potenziale crescita evolutiva controllata per ciascun ente laddove esso sia in grado di ottenere una maggior affluenza di risorse proprie, aumentando così la propria capacità di spesa.

Infine la proposta tenta il passaggio da una logica ordinamentale di puro “contenimento” ad un approccio di flessibilità verso gli enti che punta a garantire per essi un governo della spesa in luogo di un mero controllo sui limiti assegnati alle singole tipologie di spesa. Solo il potenziamento della capacità di governo della propria spesa infatti è in grado di orientare l’attività della Pubblica Amministrazione verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, e in ultima analisi, della capacità del Paese di produrre maggior benessere per i propri cittadini.

Il **comma 1** dell’articolo proposto prevede, a decorrere dall’anno 2020, che nei riguardi degli enti e degli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi una pluralità di norme, in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all’allegato A che costituisce parte integrante della presente legge. Restano ferme, invece, le disposizioni recanti vincoli in materia di spese di personale. Il comma in rassegna prevede inoltre l’espressa esclusione dall’ambito di applicazione degli enti del servizio sanitario nazionale. Le norme contenute nell’Allegato A, di cui si riporta l’elenco in calce alla presente relazione, per quanto sopra esposto, risultano non più rispondenti all’esigenza di garantire il contenimento della spesa unitamente al rispetto dell’autonomia finanziario-gestionale dell’ente.

Il **comma 2** dispone che, a decorrere dall’anno 2020, i soggetti di cui al comma 1 non possono sostenere spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2016-2018, come risultante dal relativo rendiconto o bilancio deliberato. Inoltre, per le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo n. 300/1999 viene mantenuta la possibilità di effettuare il riversamento sostitutivo a favore dell’entrata del bilancio dello Stato, attualmente previsto dall’art. 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010, con la maggiorazione (del 10 per cento) introdotta dal comma 5.

Il **comma 3** stabilisce dettagliatamente le modalità di definizione della spesa per acquisto di beni e servizi distinguendo fra enti che operano in regime di contabilità finanziaria ed enti che adottano la contabilità civilistica. Per gli enti che operano in contabilità finanziaria, le voci di spesa, rilevate in conto competenza, sono individuate con riferimento al Piano dei Conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132. Per gli enti che adottano la contabilità civilistica, invece, il comma richiama le voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 1 del Decreto MEF 27 marzo 2013 e successive modifiche. Infine, il comma in esame dispone che le Università che adottano gli schemi di bilancio di cui al D.M. 14 gennaio 2014, n. 19, debbano individuare le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate per enti in civilistica.

Al **comma 4** sono illustrate le condizioni in presenza delle quali è consentito all’ente l’incremento della spesa relativa all’acquisto di beni e servizi, fermi restando tanto il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio quanto il rispetto del limite delle disponibilità complessive del bilancio dell’ente. La scelta di conferire agli enti un margine di flessibilità nella fase gestionale del proprio bilancio, con particolare riferimento all’ampliamento dei limiti applicati alla spesa per beni e servizi, è motivata, come già esposto, dalla necessità di garantire agli enti il rispetto della propria autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale. Il comma in esame prevede la possibilità di incrementare le spese per acquisto di beni e servizi di cui al

comma 2 in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle suddette spese entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma, le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

Il **comma 5** intende assicurare, ai fini del rispetto degli obiettivi fissati di finanza pubblica, l'incremento del livello dei versamenti effettuati al bilancio dello Stato con la finalità di concorrere al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Pertanto la proposta stabilisce che i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del comma 1, ivi comprese le Autorità indipendenti, versino annualmente entro il 30 giugno, ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato la somma dovuta per l'esercizio 2018, incrementata del dieci per cento, in applicazione delle norme di cui all'Allegato A. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente l'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, la somma complessivamente dovuta nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento. Inoltre, la disposizione stabilisce che viene fatta salva, per le società, la disciplina recata dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, cosicché la contribuzione da parte dei predetti soggetti è incrementata del 10 per cento ma nel rispetto comunque del limite dei versamenti entro il livello degli utili conseguiti. Infine, per evitare ulteriori aggravii in termini finanziari, per gli enti in situazioni di dissesto o in stato di commissariamento, ferma restando la disciplina che ne regola le relative procedure, e per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, viene prevista la possibilità di accantonare temporaneamente le somme da versare al bilancio dello Stato, determinati secondo quanto disposto nel presente comma, in un apposito fondo. Tali somme dovranno essere poi versate al termine della relativa procedura di risanamento.

Il **comma 6** disciplina l'ipotesi in cui gli enti e organismi assoggettati alla presente disciplina siano interessati da processi di fusione e accorpamento, stabilendo per essi che il limite della spesa per beni e servizi previsto al comma 2, le maggiori entrate o i maggiori ricavi previsti al comma 4 nonché il versamento previsto al comma 5 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi, previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

Il **comma 7** stabilisce le modalità di determinazione dei compensi, gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti ed organismi pubblici, eccettuate le società, gli enti del servizio sanitario nazionale e le amministrazioni elencate nel comma 13.

Il **comma 8**, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni complessivamente dettate dalla norma in rassegna, prevede che gli Organi deliberanti, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, diano evidenza delle modalità attuative delle disposizioni del presente articolo, in un'apposita sezione della propria Relazione.

Il **comma 9** stabilisce che, ferma restando la disciplina già dettata dalla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza delle prescrizioni previste nei commi 2, 4, 5 e 6 costituisce illecito disciplinare per il responsabile del servizio amministrativo-finanziario. Al secondo periodo del medesimo comma viene previsto che in caso di inadempienza per più di un esercizio, l'ente è chiamato a ridurre, con diretta acquisizione al proprio bilancio, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza degli organi di amministrazione, per il restante periodo del mandato, di una misura pari al 30 per cento dell'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2019.

Il **comma 10** prevede che gli organi di controllo procedano alla verifica e all'asseveramento del rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni fissate dalle disposizioni in esame.

Il **comma 11** stabilisce che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi pubblici di cui al comma 1.

Il **comma 12** prevede tutte le disposizioni dell'articolato, ad eccezione del comma 7, non si applicano agli enti di previdenza dei liberi professionisti, per i quali resta ferma la disciplina di esenzione attualmente vigente ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge n. 205/2017.

Il **comma 13** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 12 del presente articolo non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.

Allegato A

- Art. 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- Articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Art. 61, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 6, commi 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)
- Articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Articolo 5, comma 14, articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Articoli 19, comma 3, lett. c) e 22, commi 6 e 9, lett. d), ed f), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2015, n. 109;
- Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinuncia a riassegnazione all'entrata somme per gli interventi nei settori industriali ad alta tecnologia (capitolo 7423 pg 13)

Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 8 milioni di euro (già previsti all'articolo 1 - comma 778, della legge, L. 30/12/2018, n. 14) a 15 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di sette milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (anno 2016 pari ad euro 24.727.720, anno 2017 pari a euro 79.126.700, anno 2018 pari ad euro 207.088.750,99 e 2019, dati al 30/09/2019, pari ad euro 140.919.125,31) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Revisione di contributi internazionali (capitolo 3393 pg 3)

La disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di *36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riduzione spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente (capitolo 2149 pg , 2149 pg 4 e 2145 pg 1)

La disposizione prevede risparmi di spesa, pari a **14,25** milioni di euro annui a decorrere dal 2020 , poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non

saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i *tutor* nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di **413 tutor**, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i *tutor* si ridurrà dagli originari 50 miliardi di lire annui a soli **11,57** milioni, pari a **411** x 10 x 2.803,46.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinuncia alla riassegnazione in spesa di somme da destinare alle attività e alle iniziative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, per la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo anche attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti

Le quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia a norma dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono versate all'entrata del bilancio dello stato e riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra delle suddette amministrazioni.

La norma determina un limite della riassegnazione in spesa, pari ad un milione di euro, a decorrere dall'anno 2020 delle risorse finanziarie da destinare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di un milione di euro.

Attualmente, la suddetta riassegnazione viene definita annualmente con un decreto interministeriale del MEF, MATTM e MIT con cui vengono suddivise le citate entrate in favore di questi ultimi due ministeri, rispettivamente, per il 70% e il 30% delle stesse.

I dati degli incassi degli ultimi anni sono:

- per il 2016, pari ad euro 14.440.838 (di cui 4.332.251, pari al 30%, riassegnati in favore del MIT);
- per il 2017, pari ad euro 3.973.319,99 (di cui 1.191.996 in favore del MIT);
- per il 2018, pari ad euro 4.211.403,58 (di cui 1.263.421 in favore del MIT);
- per il 2019, al 30 settembre risultano già affluiti 13.220.343,33 (di cui 3.966.102 in favore del MIT)

e dimostrano che il volume delle entrate risulta sufficiente a coprire quanto si prevede di non riassegnare.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Sgravi contributivi pesca capitolo 1485/pg1

Art. 73

(Rinegoziazione contratti locazione passiva)

Commi 1-4 La proposta normativa mira a conseguire ulteriori risparmi di spesa per il bilancio dello Stato relativamente ai contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato per usi istituzionali e va ad aggiungersi ad altre disposizioni normative – che rimangono in vigore – in tema di *spending review* che hanno introdotto misure di contenimento della spesa pubblica per canoni di locazione passiva (es. art. 3, commi da 4 a 7 e comma 10 del D.L. n. 95/2012).

In particolare si prevede che le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale, laddove lo ritengano conveniente, possono richiedere alla proprietà degli immobili locati - entro il termine di 150 giorni dalla entrata in vigore della presente norma - la rinegoziazione dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della norma medesima.

Le predette Amministrazioni, dopo aver verificato con l'Agenzia del demanio, a cui forniscono tutta la necessaria documentazione, la convenienza, anche economica, alla rinegoziazione possono proporre alla proprietà, entro il suddetto termine, la stipula di un nuovo contratto di locazione della durata di anni nove a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento.

Qualora la proprietà, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunichi la volontà di accettarla, l'Amministrazione interessata ne darà comunicazione all'Agenzia del demanio ai fini del rilascio del nulla

osta alla stipula in base alle disposizioni di cui all'art. 2, commi 222 e seguenti della Legge n. 191/2009, per quanto compatibili. In caso di mancata accettazione della proprietà il contratto di locazione in essere resta in vigore fino alla naturale scadenza.

Le suddette previsioni si applicano anche per i contratti di locazione già scaduti alla data di entrata in vigore della presente norma.

La norma in questione, laddove si proceda alla rinegoziazione del contratto di locazione nei termini suddetti, consente alle amministrazioni interessate sia di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia di permanere negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all'individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adeguamento, nonché quelle di trasloco.

Comma 5 Efficientamento della razionalizzazione degli spazi della PA

Al fine di evitare che le amministrazioni ostacolino l'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e ss dell'art. 2 della L. 191/2009, ad esempio non trasferendosi nei nuovi spazi seppur rifunzionalizzati, la norma dispone che il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio effettui dei tagli lineari degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

Art. 74

(Norma congelamento 1 mld nel 2020)

La disposizione prevede l'accantonamento di risorse per un importo pari ad un miliardo di euro, nonché l'indisponibilità di tali risorse, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge di bilancio per l'anno 2020. Tali accantonamenti possono essere rimodulati, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere.

Le risorse accantonate possono essere rese disponibili, verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.

PARTE II

Disposizioni in materia di entrate

Titolo I

Rimodulazione selettiva delle *tax expenditures* e dei sussidi dannosi per l'ambiente

Art. 75

(Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)

La disposizione introduce, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000,00 euro, una disposizione normativa finalizzata al riconoscimento, a decorrere dal 2020, delle detrazioni spettanti per le spese e gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ad eccezione degli oneri ivi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 1-ter, in misura decrescente al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 240.000,00 euro.

In particolare, la detrazione spetta:

- in misura piena, per redditi non superiori a 120.000,00 euro;
- per redditi superiori a 120.000,00 euro, in una percentuale decrescente al crescere del reddito complessivo, desumibile dal rapporto tra l'importo predefinito di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 120.000,00 euro.

Sulla falsariga di quanto previsto per le detrazioni per carichi di famiglia e per quelle per redditi da lavoro di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del citato TUIR, è stabilito che il reddito complessivo utile per

determinare la misura delle detrazioni effettivamente spettanti è assunto al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il reddito complessivo include i redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo assoggettato al regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.

Viene fatta salva, a prescindere dal reddito complessivo dell'avente diritto, la detraibilità integrale delle spese sostenute per le gravi patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 76

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

L'articolo 24-ter del testo unico delle accise stabilisce che sia applicata, al gasolio utilizzato da talune categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri, l'aliquota di accisa ridotta fissata al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico. E' attualmente escluso da tale agevolazione il gasolio impiegato nei veicoli di categoria "euro 2 o inferiore" in relazione alla maggiore capacità inquinante di tali veicoli rispetto a quelli più moderni. Con la disposizione in illustrazione si intende escludere dal beneficio fiscale in questione, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i veicoli appartenenti alla categoria "euro 3" e quelli appartenenti a categorie inferiori. E' previsto inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2021, l'esclusione dal beneficio riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria "euro 4" o a categorie inferiori. Ciò anche al fine di incentivare il turn over dei veicoli utilizzati dalle summenzionate categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri con veicoli meno inquinanti.

Art. 77

(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)

Con la proposta normativa in illustrazione si provvede alla sostituzione dell'attuale sistema di tassazione applicato ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, le cui aliquote sono attualmente contenute nel punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise).

In particolare il nuovo sistema di tassazione introdotto contempla aliquote di accisa specifiche relative ai suddetti prodotti energetici, che sono state determinate con riferimento al livello di emissioni, nell'ambiente, di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, che conseguono all'impiego di ciascun prodotto. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente in aderenza a quanto disposto dall'articolo 14 della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che, in deroga al generale obbligo di esenzione dall'accisa dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, conferisce agli Stati membri la facoltà di tassare gli stessi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella medesima direttiva.

In tale contesto si è proceduto, con riguardo ai parametri sopra illustrati, a definire le aliquote di accisa applicate ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica inserendole, con riferimento a ciascun prodotto, nell'Allegato I al medesimo testo unico, contenente le aliquote di accisa di ciascun prodotto energetico, distinte in relazione ai diversi impieghi. Si evidenzia che con l'occasione, con riguardo agli oli combustibili, si è provveduto ad inserire nell'Allegato I in questione i valori vigenti, espressi in euro, afferenti alle aliquote di accisa applicate a tali prodotti, in relazione ai vari impieghi, così come le stesse sono state illo tempore rideterminate dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999.

Si è provveduto altresì a revisionare l'articolo 21, del citato testo unico, modificandone il comma 9 e inserendo in esso due nuovi commi (9-bis e 9-ter); ciò al fine di riprodurre, nell'ambito dell'articolo 21, quanto già disposto attualmente in relazione a fattispecie particolari (autoproduzione di energia elettrica e generazione combinata di energia elettrica e calore utile).

Da ultimo, al fine del coordinamento della sostituzione del sistema di tassazione attualmente applicato ai suddetti prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica, l'articolo in esame dispone l'abrogazione del predetto punto 11 della Tabella A.

Art. 78

(Fringe benefit auto aziendali)

La proposta prevede che, ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la percentuale del 30 per cento dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI continui ad applicarsi per i veicoli a trazione elettrica

e ibrida e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio.

Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è quindi elevata al 60 per cento in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a grammi 160 per chilometro e al 100 per cento in caso di emissioni

Titolo II **Misure fiscali a tutela di ambiente e salute**

Art. 79

((Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile)

Gli organismi istituzionali europei hanno da tempo intrapreso una linea strategica mirata al conseguimento di soluzioni in grado di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell'ambiente. Come emerge dalla lettura dei *considerando* della direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea e finalizzata alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, l'uso sempre più diffuso della stessa plastica in impieghi di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficace, si traduce in modelli di produzione e di consumo sempre più inefficienti e decisamente in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente.

Conseguentemente, in ambito istituzionale europeo, viene fortemente auspicato l'instaurarsi di approcci di tipo circolare che promuovano l'impiego di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili in luogo dei prodotti di plastica monouso, con l'obiettivo principale di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

In tale contesto, occorre evidenziare, tra l'altro, che i prodotti di plastica monouso comprendono una gamma molto ampia di prodotti di consumo frequente e immediato che, usati abitualmente una volta sola, vengono gettati e quindi diventano rifiuti. Del resto, già all'atto della loro produzione, i prodotti in questione non sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici trasferimenti e per essere nuovamente riempiti o in generale riutilizzati con la stessa finalità per quale sono stati ideati. Parimenti occorre premettere che iniziano ad affacciarsi sul mercato, per quanto in misura ancora assai limitata, prodotti monouso costituiti da sostanze che seppure assimilate a quelle plastiche, sono ottenute da materie vegetali e aventi caratteristiche di compostabilità. Con la proposta normativa in illustrazione, che trova la sua naturale collocazione nel solco tracciato dall'illustrato orientamento di politica europea, si intende attuare, attraverso lo strumento della leva fiscale, un'inversione di tendenza nell'utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, promuovendo al contempo la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso.

Il comma 1 istituisce l'imposta sul consumo dei manufatti monouso realizzati totalmente o parzialmente in polimeri organici sintetici, denominati nell'articolo in illustrazione MACSI, intendendo per "manufatti" quei prodotti che hanno, anche potenzialmente, la funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Tra i predetti manufatti che hanno funzione di contenimento rientrano, a solo titolo esemplificativo, le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vini, etc) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici. Tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, etc., invece, rientrano, tra l'altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball e le pellicole e film in plastica estensibili. Nel medesimo comma, inoltre, si stabilisce che il manufatto, per ritenersi monouso, non può essere riutilizzato per il medesimo scopo per il quale è stato concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più trasferimenti durante il suo ciclo di vita. Conseguentemente non rientrano in tale categoria, per esempio, le taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso duraturo nonché i contenitori utilizzati per la custodia di oggettistica varia. Inoltre, come appositamente specificato dal medesimo comma 1, l'imposta in parola non si applica alle siringhe. Con il **comma 2**, si stabilisce che sono considerati MACSI anche i prodotti semilavorati impiegati nella produzione dei medesimi MACSI nonché quei dispositivi che consentono la chiusura (es. tappi), la commercializzazione o la presentazione (etichette) di MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi (es. vetro) da quelli di cui sono composti i MACSI. Anche i citati prodotti semilavorati e dispositivi, per essere considerati MACSI, devono essere realizzati parzialmente o totalmente con l'impiego dei materiali plastici indicati al comma 1. Con il **comma 3** si stabilisce il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria facendolo coincidere, a seconda dei casi, con quello della produzione dei MACSI, della loro importazione definitiva nel territorio nazionale e della loro

introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea. Il medesimo comma inoltre prevede che l'imposta divenga esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, così come definita nel comma 6.

Il comma 4 definisce i diversi soggetti obbligati al pagamento dell'imposta ed in particolare il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica, qualora gli stessi provengano da altri Paesi dell'Unione europea ovvero il cedente qualora i MACSI provengano da altri Paesi dell'Unione europea ma siano acquistati da un consumatore privato nazionale e, infine, l'importatore per i MACSI provenienti da Paesi terzi.

Il comma 5 prevede l'esclusione della qualifica di fabbricante per quei soggetti che producono MACSI utilizzando esclusivamente altri MACSI per i quali il fornitore ha già pagato la relativa imposta.

Il comma 6 stabilisce in dettaglio i diversi casi in cui si verifica l'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. In particolare per i MACSI realizzati nel citato territorio nazionale è previsto che l'immissione in consumo avvenga all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali mentre per i MACSI provenienti da Paesi terzi la medesima immissione si verifica all'atto della loro importazione definitiva. Il comma in esame, infine, prevede che per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea l'immissione in consumo avvenga all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale o all'atto della cessione rispettivamente nel caso di acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività economica e nell'ipotesi di cessioni effettuate nei confronti di un consumatore privato nazionale.

Il comma 7 determina la misura dell'imposta fissandola in 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica, come individuata nel comma 1, contenuta nei MACSI. **Il comma 8** stabilisce che l'accertamento dell'imposta sia effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate all'Agenzia delle Entrate dai soggetti obbligati di cui al comma 4 ed in particolare dal fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, e dal soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica qualora gli stessi provengano da altri Paesi dell'Unione europea. Per i MACSI che ugualmente provengano da altri Paesi dell'Unione europea ma che siano acquistati da un consumatore privato, invece, le predette dichiarazioni dovranno essere presentate dal rappresentante fiscale nominato dal cedente. Le anzidette dichiarazioni devono essere presentate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui le stesse si riferiscono ed entro il medesimo termine dovrà essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta. **Il comma 9** dispone che l'imposta in argomento non sia dovuta dal fabbricante qualora lo stesso ceda i MACSI per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero li esporti; qualora invece sui MACSI, ceduti per il consumo in altri paesi unionali ovvero esportati, sia stata già versata l'imposta nelle fasi precedenti alla cessione o all'esportazione, il comma in parola prevede il rimborso del tributo versato in presenza di determinate condizioni. Con **il comma 10** si stabilisce che qualora l'imposta risulti inferiore o pari a 10,00 euro, la stessa non debba essere versata e la relativa dichiarazione non debba essere presentata. Ciò per evidenti motivi di semplificazione amministrativa.

Il comma 11 prevede l'obbligo di riportare nella dichiarazione di cui al comma 8 anche i quantitativi di materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI. Ciò al fine di evitare di computare nella base imponibile i quantitativi di materie plastiche sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati. **Il comma 12** prevede l'obbligo di effettuare il pagamento dell'imposta tramite modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. I soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno nominare un rappresentante fiscale per effettuare i necessari versamenti del tributo in illustrazione.

Il comma 13 stabilisce che, nell'ipotesi in cui i MACSI provengano da Paesi extra UE, l'imposta sia accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le medesime modalità previste per i diritti di confine. Nel comma, inoltre, si stabilisce che l'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

Il comma 14 prevede che le attività di accertamento siano effettuate dall'Agenzia delle Entrate (nel caso di produzione nazionale e dell'introduzione di MACSI nel territorio nazionale da altri Paesi dell'Unione europea) e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (per le importazioni definitive di MACSI); le attività di verifica e controllo dell'imposta saranno svolte dai funzionari delle predette Agenzie nonché dagli appartenenti alla Guardia di finanza.

Il comma 15 stabilisce che per l'imposta in argomento si applichino le disposizioni in materia di riscossione coattiva. Nel medesimo comma inoltre è previsto che, qualora il credito dello Stato relativo all'imposta non risulti superiore a 10 euro (comprensivo di sanzioni amministrative e interessi) non si debba procedere all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dello stesso credito. Ciò per evidenti motivi di economicità

amministrativa. **Il comma 16** stabilisce che l'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il comma, inoltre, prevede che il rimborso possa essere richiesto a pena di decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento e che il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni. Si stabilisce, infine, che per importi inferiori o pari a 10 euro non si provvede al rimborso per le motivazioni già illustrate. **Il comma 17** stabilisce l'importo delle sanzioni in caso di ritardato o mancato versamento dell'imposta nonché in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 8.

Il comma 18 stabilisce che con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano stabilite le modalità di attuazione dell'articolo in esame (versamento dell'imposta, al contenuto della dichiarazione trimestrale, tenuta della contabilità, etc) tra le quali sono contemplate le modalità relative allo scambio di informazioni tra le predette Agenzie.

Il comma 19 stabilisce la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni del presente articolo fissandola al primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale di cui al comma 18.

Il comma 20 - ai fini del rafforzamento e dell'accelerazione della transizione verso un'economia circolare - attribuisce alle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di manufatti con singolo impiego (c.d. MACSI), destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il comma 23 estende il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico.

L'individuazione delle disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili, è demandata, ai sensi del **comma 25**, a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 80 **(Accise tabacchi)**

Con lo schema di norma vengono apportate modifiche alla fiscalità gravante su tutte le categorie di tabacchi lavorati.

Le misure fiscali mirano, tra l'altro, ad evitare un eccessivo potenziale incremento dei prezzi di vendita dei prodotti, che potrebbe comportare ripercussioni negative sui consumi, tenuto conto anche dell'elevato valore del moltiplicatore dei differenziali di fiscalità sui prezzi stessi, in ragione delle componenti a questi proporzionali nonché degli automatismi di adeguamento della fiscalità all'andamento dei prezzi medi.

Si precisa che secondo quanto previsto dalle norme comunitarie di armonizzazione del settore (articolo 15 della Direttiva 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE) e dalle norme nazionali di recepimento (articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo unico delle accise), i prezzi di vendita sono stabiliti dai produttori e dagli importatori.

1. SIGARETTE

Lo schema di norma (comma 1, lettera a), n. 2, e lettera b)) prevede la modifica dell'aliquota di base sulle sigarette dal 59,5 al 59,8 per cento e l'aumento di un punto dell'aliquota percentuale per il calcolo dell'onere fiscale minimo.

In base alle analisi risultanti dalla Relazione tecnica, derivano da tale misura maggiori entrate a titolo di accisa pari a € 53 milioni (cap 1601 del Bilancio dello Stato).

La modifica prevista ha tenuto conto delle previsioni dell'andamento, nel 2020, sia dei livelli quantitativi di immissioni in consumo delle sigarette sia degli effetti degli automatismi di adeguamento insiti nel sistema di tassazione delle sigarette.

Infatti, come evidenziato nella Relazione tecnica, nel 2020 è prevedibile, verosimilmente, un incremento di tassazione, dovuto alla legislazione vigente, pari a circa € 60 milioni, determinato dall'innalzamento nel 2019, rispetto al 2018, del valore del prezzo medio ponderato delle sigarette, che passerà da € 245 a € 253 il kg. Infatti, a seguito della manovra fiscale sui tabacchi lavorati previste dalla legge di bilancio 30 dicembre

2018, n. 145, nei primi mesi del 2019 sono intervenuti aumenti di prezzo, da parte dei produttori, che determineranno un aumento del prezzo medio ponderato delle sigarette che costituisce a sua volta parametro per la determinazione, secondo il sistema di calcolo previsto dall'articolo 39-octies del Testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504/1995), delle componenti dell'accisa (elemento fisso per kg ed elemento proporzionale al prezzo).

L'aggravio complessivo della fiscalità sulle sigarette, nel 2020, sarà pertanto di circa € 113 milioni, per compensare il quale i produttori dovrebbero richiedere incrementi di prezzo stimabili pari a circa € 0,10 il pacchetto (€ 5 il kg), dai quali deriverebbero ulteriori entrate a titolo sia di accisa che di iva, in quanto le rispettive aliquote proporzionali delle accise e l'Iva si applicherebbero a prezzi più elevati.

Tali ulteriori maggiori entrate dipendono comunque dalle scelte concrete che saranno operate dai produttori e dalle conseguenze di tali scelte sulla domanda, che evidenzia una elevata elasticità: nel 2019 a fronte di un aumento medio dei prezzi del 3 per cento, intervenuto nei primi mesi dell'anno, si sono registrati cali nei consumi di circa il 4 per cento. Inoltre potrebbero accentuare lo spostamento della domanda verso prodotti sostitutivi (trinciati per sigarette, tabacchi e liquidi da inalazione) su cui grava una minore fiscalità. Ulteriore effetto potrebbe essere l'incremento del consumo di prodotti di contrabbando e contraffatti.

2. ALTRE TIPOLOGIE DI TABACCHI LAVORATI

Per tutte le altre tipologie di tabacchi lavorati è previsto, al comma 1, lettera b), un aumento di 0,5 punti percentuali della rispettiva aliquota di base nonché di € 5 /kg dell'accisa minima per i trinciati per sigarette, sigari e sigaretti.

2.1 Trinciati per arrotolare le sigarette

Il mercato dei trinciati per sigarette fa registrare da anni una costante crescita ed è stimabile che nel 2020 sarà pari a circa 5 milioni di kg. Tale mercato è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di € 125 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato.

Infatti sul totale di vendite stimate, soltanto circa 4.000 kg sono assoggettati all'accisa ordinaria del 58,5 per cento.

Il maggior gettito deriverebbe pertanto per la quasi totalità dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima ed è stimabile pari a circa 25 milioni di euro.

In considerazione della peculiarità del settore, gli incrementi dei prezzi di vendita che presumibilmente saranno richiesti dai produttori per compensare la contrazione dei ricavi sono stimabili in misura tale da far ricadere i nuovi prezzi nell'ambito dell'applicazione dell'accisa minima, ad eccezione di quelli relativi a circa 8.000 kg, il cui maggior gettito dovuto all'aumento dell'aliquota di base, sarebbe del tutto trascurabile in sede di analisi previsionale.

2.2 Sigari, Sigaretti, tabacchi da fiuto e da mastico, altri tabacchi da fumo.

Tali tipologie di prodotti hanno una quota di mercato residuale (circa il 4 per cento). Le maggiori entrate stimate derivanti dall'applicazione delle descritte misure sono pari a:

€ 1,858 milioni per i sigari;

€ 8,673 milioni per i sigaretti;

€ 0,192 milioni per gli altri tabacchi da fumo;

€ 0,027 milioni per i tabacchi da fiuto e da mastico.

Art. 81

(Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)

Lo schema di norma sottopone ad imposta di consumo i prodotti accessori al consumo dei prodotti da fumo e disciplina, anche rinviando ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli adempimenti amministrativi e contabili dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta ed il regime di vendita al pubblico dei prodotti.

Per prodotti accessori ai prodotti da fumo si intendono gli articoli (cartine/tubetti, filtri) che, essendo esclusivamente funzionali al consumo di tabacco trinciato, si esauriscono in un unico utilizzo. Tali prodotti sono attualmente di libera vendita sia nelle rivendite di generi di monopolio, sia in altri esercizi commerciali.

Lo schema di norma:

- riconduce la commercializzazione di tali articoli ad una rete distributiva controllata, quale quella costituita dai rivenditori di generi di monopolio, ai quali è riservata la vendita del “tabacco trinciato a taglio fino utilizzato per arrotolare le sigarette”, il cui consumo implica l’utilizzo degli articoli in questione;
- li assoggetta ad imposta di consumo in misura pari a € 0,0036 il pezzo contenuto nella confezione destinata alla vendita al pubblico;
- demanda ad apposita determinazione direttoriale la regolamentazione degli adempimenti contabili ed amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta (produttori/fornitori nazionali o rappresentante fiscale dei produttori /fornitori esteri);
- stabilisce il divieto di vendita a distanza dei prodotti e l’inibizione dei siti internet in caso di violazione del divieto;
- rende applicabili le norme in materia di contrabbando doganale e di sanzione in caso di vendita degli articoli da parte di esercizi non autorizzati.

Art. 82

(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

Con l’articolo in illustrazione viene istituita un’imposta di consumo sulle bevande confezionate, prodotte con l’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica.

Si tratta di una tipologia di imposta che risulta essere già applicata in altri Stati dell’Unione europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.

Il consumo elevato di tali bevande comporta, infatti, un sistematico apporto ulteriore di zuccheri nella dieta giornaliera degli individui, comportando un aumento potenziale di fenomeni quali l’aumento dell’obesità media della popolazione e la diffusione di malattie come il diabete. Come riferisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization) nel suo rapporto del 2015, dal titolo «Le politiche fiscali per la dieta e la prevenzione delle malattie non trasmissibili», la riduzione del consumo di bevande zuccherate determinerebbe un calo nell’assunzione di zuccheri liberi e calorie complessive e potrebbe generare, nel tempo, una riduzione dei tassi di sovrappeso e obesità oltre che di carie e di diabete. Secondo gli studi a cui il predetto rapporto fa riferimento, l’obiettivo della riduzione dei consumi di bevande zuccherate, potrebbe essere efficacemente perseguito attraverso interventi di politica fiscale, finalizzati ad introdurre una tassazione delle medesime bevande che comporti un conseguente aumento del prezzo al consumatore pari ad almeno il 20 per cento.

Pare necessario, inoltre, aggiungere che la mera sostituzione, nelle bevande in parola, di dolcificanti di origine naturale con sostanze edulcoranti di origine sintetica, pur comportando un abbattimento evidente dell’apporto di zuccheri (e quindi di energia) nell’ambito della dieta giornaliera, avrebbe l’effetto di incentivare l’uso smisurato di tali sostanze sintetiche che può avere effetti collaterali sugli individui. Le sostanze dolcificanti sintetiche in questione sono, infatti, da considerarsi sicure purché consumate esclusivamente nell’ambito delle dosi massime giornaliere consigliate.

Oltre a quanto sopra illustrato occorre sottolineare che una tassazione selettiva delle bevande contenenti zuccheri aggiunti che non riguardasse anche le bevande contenenti dolcificanti di sintesi, sposterebbe immediatamente le preferenze di consumo su queste ultime bevande, con ripercussioni sia sulla salute, per l’aumento del consumo di dolcificanti sintetici che, sull’economia, in relazione allo spostamento della domanda del mercato dagli zuccheri ai prodotti dolcificanti sintetici.

In tal senso, con il **comma 1** dell’articolo in illustrazione, si intende istituire una imposta da applicare, indistintamente, alle bevande che contengono dolcificanti aggiunti, qualunque ne sia l’origine, escludendo da tale imposta le sole bevande che contengano zuccheri “propri” e lasciando esenti dal tributo stesso, come stabilito dal successivo comma 6, quelle in cui l’aggiunta di dolcificanti sia assai modesta in quanto finalizzata esclusivamente a “perfezionare” il gusto delle bevande.

Con il **comma 2** dell’articolo in commento si intende definire l’ambito applicativo sopra accennato utilizzando le voci della nomenclatura combinata in uso nell’Unione europea al fine di una maggiore precisione e chiarezza. L’imposta sarà quindi applicabile esclusivamente su quelle bevande (e su quei prodotti concentrati realizzati per essere consumati successivamente alla opportuna diluizione), destinate al consumo alimentare umano, nelle quali i suddetti prodotti dolcificanti siano stati aggiunti a quelli eventualmente presenti, per natura, nella bevanda stessa.

In particolare rientrano nell’ambito di applicazione dell’istituendo tributo le bevande “pronte per il consumo” ottenute con l’aggiunta di dolcificanti, classificabili nella voce NC 2009 (voce doganale nella

quale sono classificate le bevande come i succhi di frutta o di ortaggi, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti) e nella voce NC 2202 (voce doganale nella quale sono classificate anche le bevande a base di acqua e zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti). Come detto rientreranno parimenti nell'ambito applicativo del tributo in questione quei prodotti concentrati, classificabili nelle medesime voci di nomenclatura sopra citate, destinati ad essere diluiti per poter essere correttamente consumati. Per i prodotti sopra menzionati l'imposta sarà applicata secondo quanto stabilito al successivo comma 5.

In tale contesto le bevande, come ad esempio i succhi di frutta, che contengano solo zuccheri propri "naturali", non rientrano nell'ambito applicativo della nuova imposta. Parimenti, al fine di non creare sovrapposizioni dell'imposta con il regime armonizzato dell'accisa, restano escluse dall'ambito applicativo dell'imposta sulle bevande edulcorate tutte le bevande che contengono alcole etilico in misura superiore al 1,2% in volume, indipendentemente dal fatto che le stesse contengano o meno sostanze dolcificanti aggiunte. Le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a tale soglia rientrano, infatti, nell'ambito applicativo dell'accisa armonizzata sull'alcole e le bevande alcoliche ai sensi del combinato disposto delle direttive 2008/118/CE e 92/83/CEE.

Sempre al **comma 2** è specificato che l'imposta in illustrazione debba essere applicata esclusivamente ai prodotti condizionati. Ciò per individuare, univocamente, il soggetto che dovrà rispondere dell'imposta ed evitare che, su di uno stesso prodotto, l'imposta possa essere versata più volte da soggetti diversi nell'ambito della filiera produttiva e distributiva.

Per le sole finalità dell'imposta in illustrazione, il **comma 2** fornisce anche una definizione di "edulcorante", termine con il quale si dovrà quindi intendere, ai fini dell'applicazione dell'imposta in parola, qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire un sapore dolce alle bevande in cui viene inserita.

Con il **comma 3** è stabilito il fatto generatore del nuovo tributo, che coincide, nel caso più generale (comma 3, lett. a)), con la cessione, da parte del produttore nazionale ovvero da parte del soggetto che provvede al condizionamento (se diverso dal produttore), ai consumatori finali che siano stabiliti nel medesimo territorio nazionale. Qualora il soggetto produttore (ovvero il soggetto condizionatore se distinto dal produttore) ceda le bevande o gli altri prodotti sottoposti al tributo in parola ad altri soggetti nazionali che, a loro volta, ne effettuano la vendita nel territorio nazionale, il fatto generatore del tributo coincide comunque con la prima cessione affinché, coerentemente con il meccanismo tipico delle imposte sul consumo, il tributo sia versato una sola volta nell'ambito dell'intera filiera produttiva e distributiva.

Sempre il **comma 3**, alla lettera b), prevede che per le bevande provenienti da altri Paesi dell'UE l'imposta sorga all'atto del ricevimento delle stesse da parte del soggetto nazionale acquirente mentre, alla lettera c), stabilisce che, per i prodotti sottoposti provenienti da Paesi terzi, l'imposta sia dovuta al momento dell'operazione di importazione definitiva.

Con il **comma 4** è individuato, per ciascuno dei casi sopra descritti, il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Tale soggetto coinciderà con il fabbricante nazionale (ovvero il soggetto condizionatore se distinto dal fabbricante) per i prodotti realizzati nel territorio dello Stato e ceduti, per il consumo, nel medesimo territorio; coinciderà, invece, con il soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da altri Paesi dell'UE e con l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.

Con il **comma 5** è stabilita l'aliquota della nuova imposta che è differenziata a seconda che si tratti di bevande pronte per il consumo ovvero di prodotti concentrati che dovranno essere previamente diluiti per il loro corretto consumo. Per le bevande pronte per il consumo l'aliquota è fissata nella misura di 10,00 euro per ettolitro di prodotto finito (pari a 10 centesimi di euro per litro di bevanda). Per i prodotti concentrati, preordinati ad essere diluiti con acqua prima del loro consumo, l'aliquota è fissata, invece, in misura maggiore (0,25 euro per chilogrammo di prodotto concentrato) per tenere conto del volume di bevande mediamente ottenibili successivamente alla diluizione. A tal fine, considerata la notevole varietà dei prodotti concentrati attualmente in commercio e la diversa concentrazione che caratterizza ciascun prodotto (da cui dipende il volume di bevanda finale ottenibile), a partire dal prodotto concentrato, è stato fissato un valore di diluizione medio forfetario al fine di stabilire l'aliquota di imposta per tali prodotti concentrati.

Con il **comma 6**, tenuto conto che l'imposta in questione non risulta armonizzata in ambito dell'Unione europea, è prevista l'esenzione dall'imposta stessa per le bevande edulcorate prodotte nel territorio nazionale e destinate ad essere consumate in altri Paesi dell'Ue. Parimenti son oggetto di esenzione le bevande edulcorate prodotte nel territorio dello Stato e destinate ad essere esportate verso Paesi terzi. Tale disposizione consente di non alterare il funzionamento del mercato dell'Ue e di non danneggiare, in termini di concorrenzialità, le imprese nazionali che vendono i propri prodotti in Paesi terzi.

Con il medesimo **comma 6** è anche stabilita l'esenzione per le bevande, prodotte con l'aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti, che abbiano un contenuto complessivo finale di dolcificanti limitato (fino a 25 grammi per litro di bevanda).

Tale limite corrisponde a quello stabilito dall'Allegato al Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 per individuare le bevande che, secondo il medesimo Regolamento, possono essere considerate aventi un basso tenore di zuccheri e, in tal senso, possono recare l'indicazione "A basso contenuto di zuccheri". Per i prodotti concentrati la soglia di esenzione resta fissata in 125 grammi per chilogrammo di prodotto considerando che il medesimo è destinato ad essere successivamente diluito; anche per la determinazione di tale soglia è stato considerato un rapporto di diluizione medio forfaitario.

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione in parola, il contenuto complessivo finale di dolcificanti è determinato valutando il potere dolcificante equivalente di tutte le sostanze edulcoranti presenti nelle bevande o nei prodotti concentrati; gli edulcoranti sintetici hanno, infatti, a parità di massa, un potere dolcificante notevolmente più elevato rispetto agli zuccheri naturali come il saccarosio. A tal fine è prevista, nel **comma 7**, l'emanazione di un apposito decreto interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero della salute che, sulla base dei valori medi del potere dolcificante delle sostanze comunemente impiegate per uso alimentare, determini i fattori convenzionali da considerare per le finalità delle disposizioni in illustrazione.

Con il **comma 8** è stabilito che i soggetti obbligati al pagamento del tributo, con eccezione degli importatori delle bevande in questione, debbano preventivamente registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla quale, ai sensi del successivo comma 11 sono demandate le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta. Attraverso tale registrazione, l'Agenzia avrà la mappatura completa e aggiornata dei soggetti che sono tenuti, in qualità di produttori nazionali, di condizionatori ovvero di acquirenti per i prodotti di provenienza da Paesi dell'Ue, al pagamento dell'imposta.

Con il successivo **comma 9** sono invece stabiliti gli adempimenti per i predetti soggetti obbligati. In particolare è previsto che, con cadenza mensile, i soggetti obbligati (con eccezione dei soggetti che importano le bevande edulcorate in questione) debbano presentare una dichiarazione che riepiloghi, tra l'altro, i quantitativi di bevande o prodotti concentrati realizzati nel territorio dello Stato ovvero acquistati da altri Paesi dell'Ue e sui quali deve essere liquidato e versato il tributo. Unitamente alla dichiarazione mensile i soggetti obbligati provvedono al pagamento dell'imposta nel medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il contenuto e le modalità per la presentazione della dichiarazione e per il successivo versamento del tributo saranno stabiliti con il decreto di cui il comma 15 prevede l'adozione. I soggetti che importano nel territorio nazionale bevande edulcorate provvederanno a liquidare e versare il nuovo tributo con le disposizioni vigenti in materia doganale e con le modalità già previste per i diritti di confine (**comma 10**).

Come già detto le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta in illustrazione sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In tal senso con il **comma 11** si attribuisce espressamente, ai funzionari della medesima Agenzia e agli appartenenti alla Guardia di finanza, la facoltà di accedere negli impianti dove avviene la produzione, il confezionamento ovvero anche solo il deposito per fini commerciali delle bevande e dei prodotti concentrati sottoposti al tributo in illustrazione, al fine di potere acquisire tutti gli elementi utili ad accertare che il tributo stesso sia stato correttamente applicato. In tale contesto i suddetti funzionari e militari potranno prelevare campioni di bevande edulcorate anche al fine di determinare il contenuto complessivo di edulcoranti (naturali e sintetici) in esse presenti.

Con il **comma 12** sono stabilite le modalità per la riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di imposta conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In tal senso è previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifichi un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione e che l'avviso stesso debba essere notificato nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento.

Il **comma 13** stabilisce che il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni, termine che viene interrotto nel caso venga esercitata l'azione penale.

Con il **comma 14** sono stabilite le sanzioni amministrative previste per il mancato o il ritardato pagamento del tributo nonché per la tardiva presentazione della dichiarazione prevista dal predetto comma 9 mentre, con il **comma 15** è prevista l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze con il quale prevedere la suddetta disciplina di dettaglio del tributo in parola.

In aderenza allo statuto dei diritti del contribuente e al fine di consentire agli operatori di avere un adeguato lasso di tempo per potersi conformare alle nuove disposizioni, con il **comma 16** è fissata, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta pubblicazione del suddetto decreto di cui al comma 15, l'efficacia delle disposizioni in illustrazione.

Titolo III Economia e fisco digitale

Art. 83 (Buoni pasto mense aziendali)

L'articolo riscrive la lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR al fine di modificare l'importo complessivo giornaliero delle prestazioni sostitutive del vitto (buoni pasto) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. In particolare, riduce da 5,29 euro a 4 euro l'importo dei buoni pasto cartacei e, contestualmente, innalza da 7 a 8 euro quello dei buoni pasto resi in forma elettronica.

Resta ferma l'attuale disciplina prevista per la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro direttamente o attraverso mense (per la quale è prevista l'integrale esclusione dal reddito di lavoro dipendente) nonché quella prevista per le indennità sostitutive corrisposte ai lavoratori dei settori specificamente indicati nella norma, i quali non avrebbero la possibilità di utilizzare il buono pasto (per le quali la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente è confermata nell'importo massimo giornaliero di 5,29 euro).

Art. 84 (Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

I commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio per il 2019), hanno introdotto un'imposta sui servizi digitali del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d'impresa. La suddetta disciplina italiana si ispira alla proposta di Direttiva COM (2018) 148 final presentata lo scorso 21 marzo 2018 nell'ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dell'economia digitale predisposto dalla Commissione UE in attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale (OCSE).

L'intervento legislativo in esame stabilisce che:

- ai fini del computo delle soglie di ricavi il cui superamento consente l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, vanno considerati i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento (si tratta delle modifiche di cui alle lett. a) e b));
- l'imposta si applica sui ricavi realizzati nell'anno solare, a decorrere dal 2020 (si tratta delle modifiche di cui alle lett. f), g), m));
- non è necessaria l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l'applicazione della normativa in esame (si tratta delle modifiche di cui alla lett. l));
- vi sono delle esclusioni dal novero delle fattispecie imponibili individuate nel comma 37 dell'art. 1 della citata n. 145 del 2018 (si tratta della modifica di cui alla lett. c));
- non sono considerati fra i corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile (si tratta della prima modifica di cui alla lett. d));
- non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al sistema generale di accise e che abroga la Direttiva 92/12/CE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite (si tratta della seconda modifica di cui alla lett. d));
- per quanto riguarda l'identificazione del criterio in base al quale il dispositivo dell'utente si considera utilizzato nel territorio dello Stato, va fatto riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione (si tratta della prima modifica di cui alla lett. e));
- quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la

percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato (si tratta della seconda modifica di cui alla lett. e));

- è prevista la nomina di un rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali (si tratta della modifica di cui alla lett. h));
- i soggetti passivi dell'imposta devono tenere un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili e dei servizi esclusi di cui al comma 37-bis, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter (si tratta della modifica di cui alla lett. i));
- l'imposta resta in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata (si tratta della modifica di cui alla lett. n)).

Per quanto riguarda - in particolare - le ipotesi di esclusione dalla base imponibile dell'imposta sui servizi digitali, va precisato che, fra tali ipotesi, vi sono, anzitutto, quelli di fornitura diretta di beni e servizi, sia nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale che nell'ipotesi di vendita online al dettaglio (lettere a) e b) del comma 37-bis).

La successiva lettera c) del comma 37-bis esclude dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sui servizi digitali quelli di fornitura di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello di fornire agli utenti contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento.

La successiva lettera d) del comma 37-bis esclude dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta determinati servizi finanziari.

La successiva lettera e) del medesimo comma 37-bis esclude dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta la cessione dei dati dei soggetti che forniscono i servizi di cui alla precedente lettera d) del comma 37-bis.

La territorialità dell'imposta è definita nell'ambito del comma 40 della legge di bilancio per il 2019. Per quanto riguarda l'identificazione del criterio in base al quale il dispositivo dell'utente si considera utilizzato nel territorio dello Stato, va fatto riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione.

Art. 85

(Tracciabilità delle detrazioni)

L'articolo subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento prevista per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni di legge al pagamento della spesa con strumenti tracciabili quali i versamenti effettuati in banca o in posta, ovvero tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

[Resta ferma la possibilità di pagare in contanti i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, senza perdere il diritto alla detrazione spettante per tali spese ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c\) del TUIR.](#)

Art. 86

(Analisi di rischio)

La norma, esplicitamente finalizzata al contrasto dell'evasione quale prioritario obiettivo di interesse pubblico - in attuazione, fra l'altro, del principio costituzionale di capacità contributiva - prevede la possibilità di potenziare le attività di analisi del rischio di evasione attraverso un utilizzo più ampio ed efficace dell'intero patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate, compreso il cd. Archivio dei rapporti finanziari.

In particolare, l'Agenzia procederà, nel caso di utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, a pseudonomizzare i dati contenuti nelle banche dati e ad effettuare attività di analisi, anche attraverso l'incrocio delle informazioni, elaborando modelli uniformi che, riducendo l'incidenza di errori, consentiranno un'efficiente ed efficace individuazione dei profili di rischio di evasione rilevanti.

I modelli che verranno adottati rispetteranno le indicazioni già fornite in passato dal Garante e, più in generale, sarà necessario procedere alla consultazione preventiva prevista dall'articolo 36 del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ciò, con particolare riguardo all'adozione di apposite misure di sicurezza - volte a minimizzare i rischi di accessi non autorizzati - alla previsione di controlli sulla qualità dei dati e sulle elaborazioni logiche, alla predisposizione di cautele relative al trattamento automatizzato, in modo da ridurre i rischi per gli interessati, con particolare riguardo ad erronee rappresentazioni della capacità contributiva.

La disposizione risulta altresì coerente con le previsioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento, che consente di introdurre limitazioni rispetto a specifici principi e diritti.

In particolare, il **comma 1** della norma - che autorizza l'Agenzia delle entrate ad avvalersi, previa pseudonimizzazione dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, anche di interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone - individua le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, l'indicazione precisa del titolare del trattamento

Il successivo **comma 2** coordina le disposizioni dell'articolo 2-*sexies* del decreto legislativo n. 196 del 2003 alle previsioni contenute nell'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento, che inseriscono la "*materia tributaria*" fra gli "*altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale*".

La pseudonimizzazione, nel caso di utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, comporta un trattamento dei dati volto al mascheramento dei dati personali e sensibili al fine di non renderli facilmente e direttamente attribuibili ad un soggetto specifico, senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive.

La condizione necessaria per la pseudonimizzazione è che la conservazione delle informazioni aggiuntive avvenga separatamente e adottando opportune misure tecniche e organizzative che garantiscano il riabbinamento che renda identificata o identificabile la persona fisica.

Si tratta di una misura tecnica e organizzativa prevista e richiamata dal Regolamento (UE) 2016/679 sia nell'articolo 25 quale accorgimento che attua i principi di protezione dei dati personali e consente un trattamento sicuro delle informazioni del soggetto sia nell'articolo 32, in relazione alla sicurezza del trattamento del dato.

La disposizione prevede, pertanto, l'utilizzo della pseudonimizzazione allo scopo di elaborare criteri di rischio utili a far emergere posizioni a maggior rischio evasione utilizzando i dati dell'archivio dei rapporti finanziari.

La cifratura dei dati consente l'incrocio tra le informazioni contenute nelle banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate e quelle di natura finanziaria dell'Archivio dei rapporti finanziari e l'applicazione di metodologie di analisi del rischio e di elaborazione statistica per l'elaborazione di indicatori di rischio evasione.

Le finalità perseguite dalla norma sono identificabili in:

- una maggiore utilizzabilità delle banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate nell'elaborazione di modelli di analisi del rischio con i dati dell'archivio dei rapporti finanziari;
- possibilità di apportare correttivi e miglioramenti ai suddetti modelli in modo più efficiente e tempestivo in ragione di una maggiore ampiezza del set informativo a disposizione per la profilazione del rischio evasione;
- possibilità di escludere dalla selezione contribuenti per i quali l'incrocio delle banche dati faccia emergere elementi a supporto della loro capacità contributiva, consentendo di orientare l'attività di contrasto all'evasione in modo più efficace.

Il comma 3 prevede che per le stesse finalità di contrasto sopra rappresentate, anche la Guardia di Finanza utilizza le informazioni contenute nell' "*Archivio dei rapporti finanziari*", con le medesime modalità indicate al comma 1.

Titolo IV **Ulteriori disposizioni fiscali**

Art. 87 **(Modifiche in materia di imposte indirette)**

La disposizione modifica il regime di esenzione previsto per i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale, assoggettando i medesimi al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,40 a foglio.

Art. 88 **(Regime forfetario)**

Il comma 1 abroga la disposizione che istituiva, a decorrere dal 2020, un'imposta del 20 per cento sostitutiva dell'Irpef, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'Irap per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

Il secondo comma reca modifiche al regime forfetario. In particolare, l'adozione del regime impositivo agevolato destinato a imprenditori individuali e lavoratori autonomi si pone tre fondamentali obiettivi di politica tributaria: ridurre la pressione tributaria sulle predette realtà produttive, semplificare gli adempimenti tributari e porre i presupposti per consentire una reale contrapposizione di interessi al fine di contrastare possibili condotte evasive in un'ottica di stimolo al corretto adempimento spontaneo (c.d. *tax compliance*)
Al fine di perseguire contestualmente i predetti tre obiettivi si è intervenuti apportando talune modifiche al c.d. regime forfetario.

La norma, fermo restando il rispetto del limite di ricavi o compensi pari a 65.000 euro, reintroduce il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi.

Viene, inoltre reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si intende avvalersi del forfait, di redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro.

Resta immutato, ancora, tutto l'impianto relativo alle agevolazioni in materia di determinazione del reddito con i coefficienti di redditività, in materia di IVA e contributiva, all'inapplicabilità delle ritenute e, pertanto, i contribuenti in regime agevolato non subiranno le ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta sui ricavi e sui compensi percepiti e non saranno obbligati a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del d.P.R. n. 600 del 1973, ad eccezione di quelle da effettuare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Rimangono, inoltre, ferme le disposizioni previste dal comma 70 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa.

Si prevede la riduzione di un anno, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, del termine di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43, primo comma, del DPR n. 600/1973.

Infine, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo del soggetto esercente attività d'impresa, arte o professione che applica il regime forfetario per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all'articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali quali, in particolare, l'I.S.E.E. Si tiene conto del reddito assoggettato a imposta sostitutiva anche nelle ipotesi in cui al maggior reddito complessivo sia collegato un maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i), del TUIR, spettanti nel limite massimo del 2 per cento del reddito complessivo.

Art. 89 **(Rendimento beni)**

La modifica normativa prevede, ai **primi due commi**, la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2020. Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2019, sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020.

Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nelle seguenti misure:

- 11 per cento sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- 11 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il **terzo comma** prevede che in caso cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, il contribuente possa optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla plusvalenze realizzata in luogo dell'imposizione progressiva IRPEF.

Tenuto conto che l'agevolazione in oggetto è stata introdotta nel 2005, è stata prevista la modifica che prevede l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva equiparandola all'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie, che nel periodo intercorso è stata oggetto di successive modifiche.

I commi da 4 a 12 prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.

Per effetto del rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 che siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 12% sui beni ammortizzabili e al 10% sugli altri beni.

È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2022.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d'imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.

La norma consente, mediante il rinvio all'art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria.

In tal caso non è necessario rispettare il vincolo delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione.

Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS adopter per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata dall'articolo 85, comma 3-bis del Tuir (a prescindere se le stesse siano di controllo o di collegamento).

Anche per i soggetti IAS adopter il riallineamento dei maggiori valori sui beni presenti in bilancio al 31 dicembre 2015 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.

Art. 90

(Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES)

Il **comma 1** differisce ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità del 12 per cento dello stock di svalutazioni e perdite su crediti che, per effetto dell'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il differimento avviene nei 4 periodi d'imposta in quote costanti in modo tale che la quota delle deduzioni già stabilita per detti periodi d'imposta dal comma 1056 della legge di bilancio per il 2019, sia incrementata di tre punti percentuali. Ne consegue che per i periodi d'imposta dal 2022 al 2024 la quota di deduzione si incrementa al 15 per cento mentre per il 2025 detta quota è pari all'8 per cento.

Il **comma 2** differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 che, per effetto dei

commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, era originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il **comma 3** differisce la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che, per effetto del comma 1079 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, era originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. Il differimento avviene nei 5 periodi d'imposta in quote costanti in modo tale che la quota delle deduzioni già stabilita per detti periodi d'imposta dal comma 1079 sia incrementata di un punto percentuale. Ne consegue che per i periodi d'imposta dal 2025 al 2027 la quota di deduzione si incrementa al 13 per cento e per quelli 2028 e 2029 al 6 per cento.

Art. 91

(Modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali)

La norma - al comma 1, lettera a) - modifica le disposizioni del TUIR, per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni stessi. Tale limitazione disallinea i valori fiscali rispetto al valore di bilancio dei beni, con la conseguenza che alla conclusione dell'ammortamento tecnico-economico (di cui all'articolo 102 o 103 del TUIR) o dell'ammortamento finanziario (di cui all'articolo 104 dello stesso TUIR), il concessionario potrà recuperare l'ammortamento non dedotto nei precedenti periodi d'imposta operando variazioni in diminuzione (nei limiti del coefficiente di ammortamento previsto dalla norma in commento) fino al totale assorbimento della residua divergenza tra valore di bilancio e valore fiscale. Qualora, alla scadenza, la concessione non fosse rinnovata, il concessionario potrà dedurre l'intera divergenza residua quale perdita ai sensi delle disposizioni dell'articolo 101 del TUIR.

Lo stesso comma 1, lettera b), inoltre, estende le limitazioni introdotte dalla presente norma all'ipotesi di ammissione del concessionario alla deduzione di quote di ammortamento differenziate, ai sensi del comma 4 del citato articolo 104 del TUIR.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Titolo V

Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Art. 92

(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

La norma prevede l'indizione di una nuova gara per l'affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la cui gestione è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione di concessione che avrà luogo nel marzo del 2022. La norma rivede l'oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L'attuale concessione infatti, riguarda la "gestione della rete telematica" cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l'Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell'Agenzia.

L'articolo proposto rivede, nell'ottica di un riordino del settore, l'attuale contesto, prevedendo un nuovo modello distributivo basato su due tipologie di concessioni a durata novennale e, in particolare:

- 1) concessione per la gestione degli apparecchi da gioco (AWPR e VLT);
- 2) concessione per la gestione dei locali e delle sale in cui collocare AWPR e/o VLT.

Il nuovo modello concessorio ha il pregio di:

- a) ridefinire la rete distributiva dell'offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine;
- b) razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti "concessionari"), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore *compliance*.

Art. 93

(Incremento del prelievo sulle vincite)

La proposta di legge aumenta il prelievo sulle vincite conseguite mediante gli apparecchi video lottery (c.d. “VLT”), di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il diritto sulle vincite conseguite ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, introdotti, sulla parte della vincita eccedente euro 500, rispettivamente dagli articoli 5, comma 1, lettera a) e 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, nella misura del 6 per cento. Per effetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, le misure sono state aumentate al 12%, sempre sulla parte della vincita eccedente euro 500.

La proposta in esame, al comma 1, introduce un'aliquota pari all'1,8% per le vincite fino a 500 euro a partire da maggio 2020, che scende all'1,3% per il 2021 e incrementa l'aliquota del prelievo dal 12% al 15% per la parte di vincita eccedente i 500 euro, conseguite tramite apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b).

Il comma 2 incrementa l'aliquota del prelievo applicabile sulle vincite conseguite nei giochi numerici a totalizzatore nazionale e nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, dal 12% al 15%.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per le modifiche ai sistemi di gioco, la decorrenza della disposizione è fissata al 1 maggio 2020 per il prelievo di cui al comma 1 e al 1 aprile 2020 per il prelievo di cui al comma 2.

Dalla norma restano esclusi i giochi numerici a quota fissa (Lotto, 10&Lotto e Millionday) in quanto le aliquote previste per le vincite relative a tali giochi (peraltro, quella del 10&Lotto è stata aumentata dal D.L. n. 4/2019) trovano applicazione su qualsiasi importo, contribuendo al gettito totale di questo prelievo per circa il 70%.

Il comma 3 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si intervenga sulla previsione recata dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, che destina il 10% del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar ad un fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto. La rimodulazione demandata ad un provvedimento direttoriale ha la finalità di adeguare l'ammontare delle somme destinate a montepremi al variare delle aliquote relative al prelievo sulle vincite.

Art. 94***(Royalties - Eliminazione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)***

La disposizione modifica la disciplina sulle aliquote del prodotto della coltivazione gravanti sui titolari delle concessioni di coltivazione eliminando l'esenzione pervista per i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

Viene previsto che il versamento dell'aliquota di prodotto precedentemente oggetto di esenzione sia effettuato in forma cumulativa, per tutte le concessioni delle quali è il soggetto passivo d'imposta è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

**Titolo VI
Entrate enti locali****Capo I
Abolizione TASI*****Art. 95******(Unificazione IMU-TASI)***

(Tassazione immobiliare municipale)

Con la riforma realizzata nella legge di bilancio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata abolita, eccezion fatta per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), il cui regime viene confermato.

Di conseguenza l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata esclusivamente dalle norme contenute nella legge stessa.

L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale; la norma comunque salva, per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti, stabilendo altresì che si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) e alla Legge provinciale di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI).

Le ragioni che hanno indotto il Legislatore a realizzare tale riforma devono essere ricercate nella volontà di perseguire obiettivi di massima rilevanza, quali la sistemazione organica della disciplina dei tributi locali in questione e la semplificazione non solo per i contribuenti ma anche per i comuni e per tutti gli operatori del settore.

A tale proposito, occorre innanzitutto evidenziare che sin dalla sua introduzione, la TASI è stata caratterizzata da una sostanziale identità con l'IMU, dovuta dalla previsione della medesima base imponibile per le due entrate, con la particolarità che la TASI, al contrario dell'IMU, era applicabile anche alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

A decorrere invece dal 1° gennaio 2016, con la legge di stabilità n. 208 del 2015, è stata eliminata la tassazione gravante su detti immobili anche per il detentore, ad eccezione, come per l'IMU, delle abitazioni di lusso.

Di conseguenza, la TASI è diventata una duplicazione dell'IMU, non più sorretta da una valida giustificazione, poiché i punti di diversificazione che permettevano alla TASI di conservare il suo carattere di tributo diretto al finanziamento dei servizi erano ormai venuti quasi integralmente meno.

Con la riforma realizzata con le norme in commento è stato altresì superato anche il complesso meccanismo di quantificazione dell'aliquota TASI, caratterizzato da un peculiare procedimento di interdipendenza con le aliquote dell'IMU, il quale imponeva che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non potesse superare i limiti prefissati per la sola IMU.

A tale riguardo, occorre mettere in evidenza che la manovra è stata strutturata ad invarianza di gettito e quindi in modo tale da non determinare un aumento della pressione fiscale, come sarà più dettagliatamente illustrato nel prosieguo della relazione.

Si deve aggiungere che lo spirito che ha mosso tale riforma racchiude in sé, come accennato, anche un importante processo di semplificazione, non solo per i contribuenti e per i comuni ma anche per gli intermediari, quali CAF, commercialisti, consulenti del lavoro, software house, che affrontano concretamente le difficoltà applicative derivanti da un sistema tributario caratterizzato dalla coesistenza di due tributi che presentavano innegabili sovrapposizioni non più giustificabili alla luce dell'evoluzione normativa subita dagli stessi nel corso degli anni.

E' importante focalizzare l'attenzione sulla circostanza che la disciplina dell'IMU risultante dal testo di legge è impostata in modo tale da garantire la immediata fruibilità delle aliquote applicabili per il calcolo dell'imposta e per il contribuente si concretizza la possibilità di avere a disposizione una procedura assistita da parte dell'amministrazione centrale per pervenire in via semplificata e più immediata alla determinazione del tributo, come meglio si illustrerà di seguito.

(Presupposto d'imposta e definizioni)

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, secondo le definizioni riportate nella legge. Al riguardo, occorre sottolineare che il possesso dell'abitazione principale, intendendosi per tale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione del caso in cui si tratti delle cosiddette abitazioni di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il medesimo trattamento di favore è riservato alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale individuate nella legge.

In proposito, giova evidenziare che nel novero delle abitazioni assimilate all'abitazione principale, per le quali non è dovuta l'imposta, è stato esplicitato il riferimento alla "casa familiare" rispetto alla "casa coniugale" rendendolo più adeguato anche alle evoluzioni non solo normative ma anche giurisprudenziali che avevano già chiarito in via interpretativa tale concetto.

(Soggetti dell'obbligazione tributaria)

I commi 5 e 6, dedicati ai soggetti dell'obbligazione tributaria dell'IMU, prevedono che il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso, mentre i soggetti passivi sono i possessori di immobili,

intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

A tale riguardo, giova mettere in evidenza che la soggettività passiva è stata riconosciuta in via generale e onnicomprensiva nei confronti del genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

La norma individua inoltre altre ipotesi di soggettività passiva come nel caso di concessione di aree demaniali e di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

(Riserva a favore dello Stato)

Il comma 7 riserva allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

(Base imponibile)

Si prevede in via generale che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, precisando poi che:

- per i fabbricati iscritti in catasto, tale valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662 del 1996, determinati moltiplicatori suddivisi in relazione alle diverse categorie catastali stabilite dalla norma;
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del D.L. n. 333 del 1992, applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

Il Legislatore ha avvertito l'esigenza di mantenere inalterato il regime agevolativo già assicurato nel previgente sistema, consistente nella riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni prescritte dalla norma. Giova sottolineare che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

(Aliquote)

Per quanto riguarda le aliquote occorre subito evidenziare che la strutturazione delle stesse non determina l'aumento della pressione fiscale.

Ed invero, anche se l'aliquota di base appare differente rispetto a quella fissata dalla normativa IMU, si deve sottolineare che la stessa non incide sulla pressione fiscale dal momento che il limite massimo delle aliquote è rimasto invariato rispetto a quelle dell'IMU.

A questo proposito viene previsto che per le cosiddette abitazioni di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e adibite ad abitazione principale, seppure l'aliquota di base è pari allo 0,5 per cento il comune può aumentarla solo di 0,1 punti percentuali; per cui l'aliquota massima per tali immobili è pari allo 0,6 per cento. La sostanziale innovazione risiede invece nella circostanza che i comuni possono annullare completamente, con apposita delibera del consiglio comunale, l'imposizione di tale fattispecie.

Viene riproposta la detrazione per le suddette unità immobiliari per le relative pertinenze in misura pari a 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. In presenza di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione in discorso si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

La disciplina per la quantificazione del tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento, con facoltà di aumento fino allo 0,25 per cento o di diminuzione fino all'azzeramento da parte degli enti locali. A decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, gli stessi fabbricati sono esenti dall'IMU. In definitiva la nuova disciplina recepisce le disposizioni agevolative vigenti per questi immobili in materia di TASI.

Per i terreni agricoli, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base dello 0,86 per cento non è suscettibile di aumentare la pressione fiscale in quanto, nel precisare che la quota pari allo 0,76 per cento è comunque riservata allo Stato, stabilisce che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono manovrare detta aliquota aumentandola fino allo 1,06 per cento o diminuendola fino al limite dello 0,76 per cento. In definitiva l'aliquota massima, come per l'IMU di cui all'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 rimane invariata.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai **commi da 13 a 16** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento. Anche in questo caso gli enti impositori possono aumentarla sino allo 1,06 per cento e quindi mantenendo, come sempre, invariata la pressione fiscale o diminuirla fino all'azzeramento.

Viene concesso ai comuni di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al **comma 17** sino all'1,14 per cento, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Tale disposizione riguarda esclusivamente alcuni comuni è precisamente quelli che si trovavano fino al 2019 nelle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Detti enti possono negli anni successivi i comuni possono ridurre l'aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento.

(Manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni)

Il **comma 19** introduce un'innovazione, a partire dall'anno 2021, relativamente alla manovrabilità dell'imposta per i comuni, i quali, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avranno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Il successivo **comma 20** prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante l'accesso all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, anche nel caso in cui il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate **ai commi da 11 a 18**. Mediante l'accesso alla suddetta applicazione informatica, l'ente locale ha la possibilità, selezionando le fattispecie di suo interesse, tra quelle individuate con il decreto di cui al **comma 19**, di elaborare il prospetto delle aliquote, già prima della deliberazione da parte del consiglio comunale. Il punto nodale della riforma è costituito dalla circostanza che il prospetto informatico costituisce parte integrante della delibera e che se questa viene approvata senza prospetto, la stessa non è idonea a produrre gli effetti di cui **ai commi da 24 a 34** derivanti dalla pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze.

La realizzazione di tale sistema rappresenta, come già anticipato, un importante traguardo in termini di semplificazione e di razionalizzazione del tributo che finalmente comporta una chiarezza nell'applicazione dello stesso e consente un'agevole determinazione degli importi da corrispondere da parte del contribuente.

(Esenzioni e riduzioni)

La disposizione indica le diverse fattispecie di esenzione dal tributo individuando, al **comma 21**, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina.

Il **comma 22** esenta dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte una serie di fattispecie identiche a quelle presenti nel precedente regime.

In particolare, nella lettera g) è stata confermata l'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). A questo proposito la norma stabilisce che si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200.

Il **comma 23** introduce la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal comune ai sensi del **comma 17** per le abitazioni locatate a canone concordato.

(Applicazione dell'imposta e versamenti)

Il **comma 24** disciplina l'applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, regolando ipotesi particolari.

Il **comma 25** stabilisce che il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato nell'ultimo anno di applicazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Per gli enti di cui alla lettera g), del comma 22, il **comma 27** prevede che il versamento dell'imposta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali enti, inoltre, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 27** disciplina la fattispecie in cui si verifica una discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, statuendo la prevalenza di quanto stabilito nel prospetto.

Per quanto concerne le modalità di versamento del tributo, il **comma 28** dispone l'utilizzo esclusivo o del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, e le altre modalità previste dallo stesso decreto legislativo. La disposizione stabilisce che con un decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente che garantiscano l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il Bilancio dello Stato.

Il **comma 29** dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità del servizio di assistenza per la determinazione e il versamento dell'imposta. E' da sottolineare l'importanza di detta disposizione che prevede la disponibilità per il contribuente in un unico contesto delle informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta e il successivo versamento.

Il **comma 30** stabilisce l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai

fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire, il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il **comma 31** individua il soggetto tenuto al versamento del tributo per fattispecie particolari. A tale proposito per le multiproprietà l'obbligo del versamento grava su chi amministra il bene; per le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, n. 2, del codice civile, accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, infine, l'obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

L'obbligo dichiarativo, ai sensi del **comma 32**, è assolto dai soggetti passivi dell'imposta, ad eccezione degli enti non commerciali del terzo settore, mediante presentazione della dichiarazione o, in alternativa, della trasmissione in via telematica della stessa secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il termine di presentazione della dichiarazione è fissato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili, conservano la loro validità. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il preesistente modello di dichiarazione, adottato per l'IMU.

Gli enti di cui alla lettera g) del comma 22, a norma del **comma 33**, presentano la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione per tali soggetti deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione adottato per gli enti non commerciali ai fini dell'IMU e della TASI.

Infine viene stabilizzato anche per l'IMU oggetto della presente riforma il contributo riconosciuto all'IFEL che viene versato dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del D. Lgs. n. 241 del 1997, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

(Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi)

Il **comma 35** assicura, relativamente agli immobili strumentali, la deducibilità dell'IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per l'IRAP, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, indeducibile.

Il **comma 36**, stabilisce che le disposizioni relative alla deducibilità dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

(Accertamento e sanzioni)

I **commi 37 e 38**, disciplina il sistema sanzionatorio dell'IMU.

Il **comma 39**, invece, rimanda all'applicazione delle disposizioni recate dai commi da 161 a 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni.

(Riscossione dell'imposta)

Norme particolari sono stabilite in materia di riscossione ferma restando la potestà regolamentare dei comuni sancita dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

(Regime transitorio e abrogazioni)

Per quanto riguarda invece la disciplina del regime transitorio la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e

comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.

Sono previste inoltre le abrogazioni delle norme che disciplinavano l'imposta comunale unica (IUC) nelle sue componenti relative ai previgenti regimi dell'IMU e della TASI, mantenendo al contempo ferme tutte le disposizioni che regolano la tassa sui rifiuti (TARI).

Capo II Riscossione

Art. 96 (Riforma della riscossione Enti locali)

Premessa.

L'intervento normativo di cui all'articolo in esame è diretto a dare una soluzione alle urgenti problematiche scaturenti dall'attuale assetto del governo delle entrate degli enti locali attraverso un'efficace rivisitazione delle norme già previste in materia di riscossione spontanea e coattiva di dette entrate.

La riforma prevede l'estensione al settore degli enti locali delle novità presenti per alcuni tributi erariali relative alla predisposizione degli atti inerenti al procedimento di riscossione delle entrate, attraverso l'individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata delle entrate degli enti locali. Tale estensione ha l'obiettivo di razionalizzare la procedura attraverso l'eliminazione dei diversi atti finalizzati allo stesso procedimento, che attualmente rendono problematica l'individuazione degli atti esecutivi, dal momento che si assiste, a secondo del soggetto che emette detti atti, ad una differenziazione dei medesimi: vale a dire il ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 nel caso in cui la riscossione coattiva è stata affidata ad ADER o l'ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639 del 1910 se l'ente locale procede direttamente alla riscossione o l'abbia affidata a un soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

La razionalizzazione prospettata nella riforma permette altresì di contenere i costi della riscossione, di concentrare risorse su attività più incisive e più funzionali alla riscossione stessa, assicurando una maggiore efficienza nell'attività di contrasto all'evasione, garantendo conseguentemente il recupero di margini più ampi di gettito, anche nella considerazione della maggiore *compliance* del soggetto passivo dell'entrata tributaria o patrimoniale.

Da non trascurare la circostanza che viene affrontata la tematica della sistematizzazione dell'accesso ai dati anche da parte dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997 che è indispensabile per assicurare efficienza ed economicità all'attività di riscossione promossa dai soggetti affidatari del servizio.

Di seguito quindi vengono illustrate le diverse disposizioni ritenute essenziali per l'attuazione della riforma della riscossione delle entrate degli enti locali.

Commi 1 e 2 - Ambito di applicazione

Il **comma 1** delimita l'ambito di applicazione della disciplina in esame agli enti locali, ovvero alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi; resta comunque ferma la riscossione delle entrate mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. La disposizione di cui al **comma 2** specifica che in caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate, all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al **comma 9**.

Commi da 3 a 8 - Versamento diretto delle entrate degli enti

La norma, **al comma 3**, introduce alcune modifiche in materia di versamento delle entrate degli enti locali. Con la soppressione della parola "spontaneo" si prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali devono affluire direttamente alla tesoreria dell'ente.

Si aggiunge agli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute anche quello relativo alla piattaforma PAGOPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005 concernente il Codice dell'Amministrazione digitale.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni relative al versamento dell'IMU e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati hanno carattere speciale. Infatti, per l'IMU si stabilisce che il versamento del tributo è effettuato esclusivamente attraverso il modello F24, tramite apposito bollettino di conto corrente postale compatibile con il modello F24, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005.

Per quanto riguarda, invece, il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, si stabilisce che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005.

Il **comma 5** precisa che il versamento delle entrate degli enti locali non può essere effettuato a favore dei soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446 del 1997, mentre il **comma 6** prevede che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti in questione sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni concernenti la nuova disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali.

Il **comma 7** disciplina le modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall'ente impositore ai soggetti affidatari. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio la norma rinvia alle disposizioni di cui all'art. 255, comma 10 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000.

Il **comma 8** affronta, come già anticipato, la tematica della sistematizzazione dell'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio. In linea con l'attuale operatività e con le disposizioni normative succedutesi nel tempo in materia, viene chiarito che i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell'ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest'ultimo.

A tal fine, la disposizione prevede che l'ente locale sia tenuto a consentire al soggetto affidatario l'utilizzo degli applicativi per l'accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall'Agenzia delle Entrate all'ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina del soggetto affidatario a responsabile esterno del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Comma 9 - Accertamento esecutivo

Una delle novità di rilievo dello schema di riforma in esame attiene alla previsione di un unico atto che al contempo racchiuda in sé tutti gli elementi per divenire titolo idoneo all'esecuzione forzata, a **partire dal 2020. Gli atti emessi ovviamente riguarderanno le annualità non ancora prescritte. Occorre inoltre sottolineare che gli atti di cui si tratta riguardano non solo i tributi ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle multe poiché le disposizioni in esame non incidono sul codice della strada.**

La disposizione di cui al comma 9 ricalca la disciplina dettata dagli artt. 29 e 30 del D. L. n. 78 del 2010 in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento.

In particolare, alle lettere a) e b) viene stabilito che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari individuati ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'art. 1, comma 691 della legge n. 147 del 2013 devono contenere gli elementi per potere assicurare che, decorsi i termini previsti dalla norma stessa, gli atti in questione acquistino efficacia esecutiva con la conseguente possibilità di attivare le procedure esecutive e cautelari.

In ordine alla specifica procedura di esecuzione forzata, la lettera b), prende in considerazione il caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata; in tale ipotesi la riscossione viene sospesa per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di dall'affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. Le successive lettere c) e d) regolano le ipotesi in cui non si applica la sospensione e la procedura da seguire in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.

La lettera f) dispone che gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al Titolo II del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

La lettera g) prevede che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto esecutivo trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate dal decreto ministeriale di cui alla lett. b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza. Inoltre, la lettera h) stabilisce che decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.

La lettera i) prevede che, nel caso in cui la riscossione è affidata ad ADER, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. Ad ADER

spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'art. 17, comma 2, lettere b), c) e d) del D. Lgs. n. 112 del 1999.

La lettera l) dispone, in via residuale che i riferimenti contenuti in norme vigenti all'avviso di accertamento, al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al RD n. 639 del 1910, si intendono riferiti agli atti indicati dalla lettera a) del comma in esame.

Comma 10 - Potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione

La norma di cui al **comma 10** introduce una semplificazione delle procedure per la nomina di funzionari responsabili della riscossione da parte degli enti e dei loro soggetti affidatari stabilendo che i funzionari responsabili della riscossione - i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del R. D. n. 639 del 1910 - sono nominati tra i soggetti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi.

Commi da 11 a 21 - Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'esecutività dell'accertamento esecutivo e certezza degli oneri della riscossione coattiva

La disposizione, **al comma 11**, individua il limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale l'atto di cui al **comma 9** non acquista efficacia di titolo esecutivo. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e potrà comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano cumulativamente il predetto importo.

Il comma 12 disciplina le attività che gli enti e i soggetti affidatari devono compiere dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva. Si introduce l'obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare. Si precisa che tale sollecito ove trasmesso per posta semplice e quindi non formalmente notificato, non è atto idoneo ad essere impugnato in via giurisdizionale. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 1, comma 544 della legge n. 228 del 2012, per il recupero di importi fino a 1.000 euro è ridotto a 60 giorni.

I commi da 13 a 18 disciplinano, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute. In particolare, **il comma 14** prevede che l'ente, con propria deliberazione, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando che non potrà scendere comunque al di sotto di 36 rate mensili per debiti di importi superiori a € 6.000,01.

Il comma 19 prevede l'applicazione degli interessi di mora sulle somme dovute decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui **al comma 9** e fino alla data del pagamento; tali interessi non si applicano alle sanzioni, agli interessi, alle spese di notifica e agli oneri di riscossione e sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell'ente.

Il comma 20 individua i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive che vengono posti a carico del debitore.

Il comma 21, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 11 a 20 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 le quali sono destinate ad essere sostituite dall'atto esecutivo di cui al **comma 9** che stabilisce la decorrenza di detti atti.

Commi da 22 a 25 - Revisione dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale

Il comma 22 prevede l'istituzione con decreto di natura regolamentare, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, di una sezione separata nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997. In detto provvedimento sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate.

Il comma 23 dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite le linee guida relative ai controlli degli enti sull'operato del proprio soggetto affidatario e sulle cause che possono dare luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo; sono poi stabilite le modalità obbligatorie con cui gli enti comunicano e pubblicano gli estremi dei contratti stipulati con i soggetti affidatari, con particolare riferimento alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate patrimoniali e tributarie.

Sono inoltre definiti, con i medesimi decreti ministeriali, i criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di gestione delle entrate degli enti oggetto di concessione, con particolare riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché le linee guida in materia di misure dei compensi spettanti ai soggetti affidatari, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Il comma 24 modifica le misure minime di capitale interamente versato richieste ai soggetti affidatari per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio delle attività propedeutiche all'accertamento e alla riscossione, rimodulandole in considerazione del riversamento diretto delle entrate agli enti introdotto dall'art. 2-bis del D. L. n. 193 del 2016, come modificato dal **comma 3**, e prevedendo il versamento in denaro o mediante polizza assicurativa oppure fidejussione bancaria. In particolare, è stata prevista una misura di capitale minimo *ad hoc* per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate e che sono inseriti nella sezione speciale dell'Albo. Per questi soggetti l'importo previsto è dovuto indipendentemente dal tipo di ente locale in cui vengono effettuate le attività in discorso. Infine, **il comma 25** prevede che i soggetti iscritti all'albo ivi compresi quelli di cui alla sezione speciale dell'albo stesso, devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle predette misure minime entro il 31 dicembre 2020.

Commi da 26 a 30 - Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

Si prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo di cui al **comma 9**, al fine di garantire lo stesso trattamento riservato ai soggetti che riscuotono mediante ruolo.

Comma 31 - Abrogazioni

La disposizione di cui al **comma 31**, al fine di garantire la coerenza del nuovo sistema, dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni che regolano: la disciplina della nomina del funzionario responsabile della riscossione (lett. a); l'accesso dei soggetti affidatari ai dati e alle informazioni contenute nel sistema informativo dell'Agenzia delle entrate (lett. b); l'accesso per gli enti locali e per i soggetti di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 52 del n. 446 del 1997, ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate (lett. c); le misure minime di capitale richieste per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997 (lett. d); la nomina dei funzionari responsabili della riscossione e l'utilizzo da parte dei soggetti affidatari di conti correnti dedicati ad essi intestati dove devono affluire le somme riscosse (lett. e). Occorre precisare che le disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) che non risultano espressamente abrogate, tuttavia hanno efficacia fintanto che non risulteranno applicabili le norme di cui al **comma 9** relative all'accertamento esecutivo. Infatti, a tale data questi ultimi atti contengono in sé tutti gli elementi idonei per divenire titolo idoneo all'esecuzione forzata. Per cui, non saranno più emesse le ingiunzioni di cui al R. D. n. 639 del 1910.

Capo III Local tax

Art. 97 (Local tax)

Commi da 1 a 21 - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Il canone in commento entra in vigore dall'anno 2021 e racchiude in un'unica entrata di carattere patrimoniale le precedenti entrate riguardanti l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

L'unificazione in un solo canone della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone previsto dal codice della strada consente da un lato di razionalizzare e di rendere più efficiente la riscossione di detta entrata e all'altro semplifica gli adempimenti per i soggetti passivi.

Si deve sottolineare che gli articoli in commento non determinano un aumento della pressione contributiva dei soggetti obbligati, poiché le tariffe previste nei **commi 1 e 22** del presente articolo costituiscono semplicemente una rivalutazione agli indici ISTAT, di quelle minime previste dal D. Lgs. n. 507 del 1993.

In particolare, nel **comma 1** del presente articolo è stabilito che il canone decorre dal 1° gennaio 2021 ed è istituito e disciplinato dai comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Detti enti, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, possono comunque intervenire sulle tariffe in modo tale da realizzare in concreto lo stesso gettito percepito attraverso le precedenti entrate che il canone sostituisce.

In linea con la natura patrimoniale del canone, la norma in commento si preoccupa solo di disciplinare i tratti fondamentali della prestazione imposta e precisamente la base imponibile di cui al **comma 4** che fa riferimento all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il **comma 5**, nel presupposto dell'unicità del canone, si preoccupa di escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

Per quanto riguarda la disciplina dell'entrata patrimoniale si deve sottolineare che la stessa è quasi integralmente demandata al regolamento comunale come si evince dalla lettura del **comma 6**.

Il **comma 8** individua i soggetti passivi, infatti il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Nel caso di occupazione abusiva, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Gli ulteriori elementi distintivi sono contenuti nel **comma 9** il quale prescrive che nel caso in cui il canone riguarda le occupazioni di suolo pubblico si deve avere riguardo alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Inoltre, il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Criteri particolari sono fissati per la determinazione della superficie delle occupazioni realizzate con passi carrabili e viene previsto che il canone relativo ai passi carrabili possa essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è sempre determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi diffusi. Anche in questa fattispecie vengono previste particolari criteri applicativi del canone.

Passando all'esame dei **commi 11 e 12** si deve sottolineare che la tariffa annua e giornaliera costituisce un semplice elemento di riferimento per l'individuazione della tariffa che, ai sensi del precedente **comma 2**, assicura all'ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone. Per cui, l'ente può variare le tariffe in questione nel rispetto degli equilibri del proprio bilancio. Lo stesso discorso vale per le tariffe applicabili dalle province e dalle città metropolitane.

Particolari riduzioni e criteri di determinazione del canone sono previsti per le occupazioni del sottosuolo dal **comma 14** ed è comunque salvaguardata dal **comma 15** l'applicazione del canone per l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Le occupazioni con cavi e condutture di cui al **comma 16**, sono oggetto di una particolare disciplina, analogamente a quanto avveniva per la TOSAP o per il COSAP. Per tali occupazioni infatti la tariffa applicabile è quella prevista dal comma in parola, attualizzata semplicemente agli indici ISTAT.

Nel **comma 17** sono individuate alcune fattispecie per le quali i gli enti possono stabilire riduzioni mentre il successivo comma 18 stabilisce per legge le esenzioni. Viene consentito comunque all'ente di prevedere a norma del comma 19 ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

La facoltà di stabilire nel proprio regolamento ulteriori esenzioni deve essere ricercata nella lett. f) del **comma 6**.

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui

all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Per quanto riguarda il servizio delle pubbliche affissioni il **comma 21** prevede la soppressione dell'obbligo di istituzione di detto servizio a partire dal 1° dicembre 2021. A decorrere dalla stessa data, le comunicazioni istituzionali sono effettuate mediate pubblicazione nei siti internet istituzionali degli enti. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Commi da 22 a 30 - Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

Passando all'esame del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, disciplinato dai **commi 22 e seguenti** si deve far presente che lo stesso riguarda il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Occorre sottolineare che è prevista una tariffa fissa sia nel caso di occupazioni permanenti che temporanee. In quest'ultimo caso, il canone ingloba non solo la TOSAP o il COSAP ma anche il relativo prelievo sui rifiuti.

Il **comma 28** assicura la possibilità per i comuni e le città metropolitane di prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone o aumenti nella misura massima del 25 per cento delle tariffe previste ai **commi 26 e 27**.

Da sottolineare che in tal modo la disciplina dell'entrata risponde anch'essa alla finalità di non aumentare la pressione contributiva a carico dei soggetti passivi, tanto è vero che, come appena accennato, il canone è suscettibile di essere azzerato e l'ente può introdurre esenzioni per particolari fattispecie mentre gli eventuali aumenti sono contenuti in un limite espressamente individuato dal legislatore.

Una novità recata dalla disposizione in esame è anche quella contenuta nel **comma 29**, il quale prevede che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PAGOPA prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale.

Commi da 31 a 32 - Regime transitorio e abrogazioni

La disposizione recata dal **comma 31** stabilisce che gli enti possono, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui agli ai **commi 1 e 22** del presente articolo e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Il **comma 32** prevede le abrogazioni dei precedenti regimi che regolavano le entrate sostituite. Da evidenziare che comunque la disciplina TOSAP nonostante l'abrogazione continua a rimanere come riferimento per l'applicazione della TOSAP regionale di cui all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e all'art. 8 del D. Lgs. n. 68 del 2011.

Art. 98

(Correttivo FSC)

La norma in esame, conseguentemente al venir meno, per effetto della nuova IMU, della necessità di ristorare i comuni del minor gettito relativo all'esenzione TASI del detentore di abitazioni locate come abitazioni principali, prevede la riduzione della componente ristorativa del fondo di solidarietà comunale in pari misura.

PARTE III

Fondi

Art. 99

(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi)

a) Comma 1 Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di parte corrente:

- b) Comma 2 Fondo iniziative parlamentari
- c) Comma 3 riduzione del fondo pressione fiscale e del fondo contributi pluriennali DL fiscale

Art. 100
(Fondo regioni a statuto speciale)

La norma in esame prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare a favore dei territori delle Regioni a statuto speciale. L'individuazione degli enti territoriali beneficiari e delle modalità di riparto delle risorse sono demandate ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2020.

Art. 101
(Fondo rimpatri)

La disposizione di cui al comma 1 rinomina e rifinanzia il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, ora denominato "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori"

Il secondo comma incrementa gli importi dei diritti consolari da riscuotersi da parte degli uffici diplomatici e consolari.

Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

Art.
(Entrata in vigore)